

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
FEDERICO II**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA**



**TESI DI LAUREA IN  
DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE**

**IL DISASTRO AMBIENTALE**

**Relatore**

Ch.mo Prof.

Giuseppe Amarelli

**Candidato**

Danilo Carrozzo

Matr. 991/020506

**Anno Accademico 2014/2015**

## **INDICE SOMMARIO**

### **INTRODUZIONE**

#### **CAPITOLO I - LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: BENE GIURIDICO E PROBLEMI GENERALI**

1. Il concetto giuridico di ambiente	1
2. Le variegate posizioni della dottrina. Concezione antropocentrica ed ecocentrica	3
3. Uno sguardo alla legislazione di rango primario. Ulteriori riflessioni sul bene ambiente	4
4. L'ambiente nella Costituzione. La giurisprudenza costituzionale	6
5. L'attuale quadro di tutela	9
5.1. Le norme comunitarie. I principi e le norme dei trattati	9
5.1.1. Le direttive	13
5.1.2. Le norme di recepimento. Il d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121	15
5.2. Le norme interne	16
5.2.1. Il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152	17
5.2.2. Sul carattere contravvenzionale delle incriminazioni.	18
5.2.3. Norme penali in bianco	19
6. Il ricorso alle fattispecie codicistiche. Rinvio	21

#### **CAPITOLO II - IL REATO DI DISASTRO**

1. Inquadramento sistematico. Il bene giuridico	23
2. La tecnica di tutela. I reati di comune pericolo mediante violenza	26
2.1. Alcune precisazioni. Indeterminatezza e diffusibilità	26
2.2. Pericolo astratto, concreto e presunto	27
3. Ricognizione delle fattispecie disastrose nominate presenti nel titolo VI	29
4. Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi	30
5. Soggetti	31
6. Cenni sul reato di crollo di costruzioni	32

7. Pericolo di disastro innominato	34
8. (continua ) Disastro innominato	35
9. Clausole ad analogia espressa	36
10. La nozione di disastro	37
10.1. Dottrina e giurisprudenza alla ricerca della nozione di disastro	38
10.2. Descrizione dell'evento	40
10.3. Ulteriori approfondimenti	43
10.4. Il nesso di causalità	44
11. Disastro colposo	46

### **CAPITOLO III - DAL DISASTRO INNOMINATO AL CD. ECODISASTRO O DISASTRO AMBIENTALE**

#### SEZIONE I - LA GENESI DELLA FATTISPECIE

1. Le esigenze di tutela: una incriminazione di matrice giurisprudenziale	48
2. L'incriminazione nella ricostruzione della giurisprudenza di merito e di legittimità. Dal caso Seveso ai giorni nostri	50
3. Il fatto tipico nella ricostruzione della giurisprudenza più recente: dai casi concreti alla fattispecie astratta	52
4. Una truffa delle etichette?	55
5. La posizione della dottrina. Le diffuse posizioni contrarie e le rare fideiussioni. Inconciliabilità con il concetto sistematico di disastro?	55
6. Le critiche più diffuse in dottrina e le posizioni favorevoli	57
7. In particolare: clausole ad analogia espressa, art 25 co.2 Cost. e principio di determinatezza. La sentenza 1 agosto 2008 n 327 della Corte Costituzionale	59
8. L'impatto della 327 nella giurisprudenza. Il caso ILVA	61

#### SEZIONE II - LA TIPICITÀ

9. I soggetti	62
9.1. Attività d'impresa individuale ed associata	62
9.2. (continua) Altre osservazioni sulla delega di funzioni	65

9.3. La responsabilità degli enti	65
9.4. Soggetti estranei all'impresa. Proprietari dei suoli	67
10. Dolo, dolo eventuale e colpa	68
11. Condotta ed evento. Rinvio	71
12. Sul carattere permanente/istantaneo/a condotta frazionata del reato	71
13. La funzione cd. <i>esegetica</i> del bene giuridico. L'oggetto giuridico del disastro ambientale	74
14. Plurioffensività del reato?	75
15. Incolumità pubblica/salute/ambiente	77
16. Causalità. Problemi generali sorti attorno al disastro ambientale	78
17. Causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale	79
18. Causalità generale ed individuale. L'epidemiologia e il danno alla popolazione	81
19. Il nesso eziologico in materia di esposizione a sostanze tossiche	83
19.1. Uno sguardo alla giurisprudenza in tema di malattie professionali e inalazioni di amianto	82
20. Gli effetti delle diossine sull'uomo	84
SEZIONE III - LA COLPEVOLEZZA.	
21. Il principio di precauzione. Il paradigma del rischio e la <i>default option</i>	87
22. L'impatto del principio di precauzione nel nostro ordinamento	89
23. Misura soggettiva della colpa	92
24. Il disastro tecnologico. Sistemi ad interazione semplice e complessa. Il rischio socialmente accettato e la teoria del <i>normal accident</i>	93
25. Il danno ambientale	94
SEZIONE IV - FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO	
26. Il concorso con reati contro la vita	96
27. I rapporti con la disciplina degli incidenti connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose e all'impiego di M. O. G. M.	97
28. Concorso con omissione di cautele sul luogo di lavoro.	98

29. Concorso con la parte IV del TUA (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)	100
--	-----

#### **CAPITOLO IV - NUOVI ORIZZONTI**

1. Introduzione	102
2. Diritto penale del comportamento vs. autoregolamentazione sociale. La lezione di Federico Stella	102
3. Vie d'uscita	103
4. La legge n.68 del 22 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"	105
5. Le nuove fattispecie. Inquinamento ambientale	107
6. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	109
7. Disastro ambientale	110
8. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	112
9. Impedimento del controllo	114
10. La prova del nesso causale	114
11. Il reato di omessa bonifica	115
12. Le aggravanti	115
13. Il ravvedimento operoso	116
14. La confisca obbligatoria	118
15. La responsabilità degli enti	119
16. La disciplina della prescrizione	120
17. Estinzione delle contravvenzioni ambientali ed altre disposizioni	120
<b>CONCLUSIONI</b>	122
<b>ALLEGATO</b>	125
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	135
<b>RINGRAZIAMENTI</b>	148

## INTRODUZIONE

Scopo del presente lavoro è analizzare il reato c.d. di “disastro ambientale”. L’elaborato sviluppa la ricerca in quattro capitoli.

Nel primo capitolo abbiamo dato conto del concetto giuridico di ambiente e della sua rilevanza costituzionale. In particolare si è cercato di mettere in evidenza i legami che nella giurisprudenza e nell’elaborazione dottrinale sono stati evidenziati tra il bene giuridico ambiente ed il bene salute. Si è inoltre proposta una panoramica dell’attuale sistema di tutela penale dell’ambiente, delle sue peculiarità e delle sue criticità.

Nel secondo capitolo, dato uno sguardo al sistema penale di tutela dell’incolumità pubblica ed alle tecniche di incriminazione adottate dal legislatore, si analizza l’art. 434 c.p. rubricato “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”. Esso, clausola di chiusura del Titolo VI del codice penale (Dei delitti contro l’incolumità pubblica), costituisce la base giuridica utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per contestare l’imputazione di “disastro ambientale” o “ecodisastro”. Tale contestazione a sua volta nasce dalle pressanti istanze di tutela provenienti dalla società a fronte di inquietanti e reiterate attività di contaminazione ambientale con conseguenti ripercussioni sulla salute pubblica. Per la sua formulazione, particolarmente evanescente in punto di tipicità, l’incriminazione di disastro innominato è stata negli anni oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Il risultato di tale dibattito, di cui pure si da conto, è l’elaborazione del concetto giuridico di disastro, argine rispetto all’arbitrio del giudicante.

Il terzo capitolo è il cuore della trattazione. Esso ricostruisce nella maniera più dettagliata possibile la fattispecie di disastro ambientale. Utilizzando un metodo induttivo si è realizzata una *summa* della variegata casistica giurisprudenziale che negli ultimi anni, a ritmi crescenti, ha applicato l’articolo in esame e si presenta al lettore, in forma analitica, il reato nelle sue componenti strutturali.

Il quarto ed ultimo capitolo nelle intenzioni originarie dello scrivente doveva essere dedicato al disegno di legge 1345/2013 – l’ennesimo- di riforma dei

reati ambientali. L'approvazione del d.d.l. a firma Realacci, divenuto la legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha reso necessario un repentino cambio di rotta. Il risultato è un primissimo commento al nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale ed, in particolare, agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* disciplinanti le fattispecie di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale".

Napoli, luglio 2015

## CAPITOLO I

### LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE:

#### BENE GIURIDICO E PROBLEMI GENERALI

SOMMARIO: Il concetto giuridico di ambiente – Alcune classificazioni. Le variegata posizioni della dottrina – Uno sguardo alla legislazione di rango primario. Ulteriori riflessioni sul bene ambiente. – L'ambiente nella Costituzione. La giurisprudenza costituzionale – L'attuale quadro di tutela. – Le norme comunitarie. I principii e le norme dei trattati - Le direttive - Le norme interne - Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Sul carattere contravvenzionale delle incriminazioni. Tutela di beni o di funzioni? - Norme penali in bianco. – Il ricorso alle fattispecie codicistiche. Rinvio

1. *Il concetto giuridico di ambiente* – È negli anni settanta del precedente secolo che il tema ambientale assume consistenza e nell'opinione pubblica dei paesi occidentali e nell'azione delle istituzioni statali<sup>1</sup>. In particolare si può far riferimento simbolicamente alla Dichiarazione di Stoccolma<sup>2</sup> del 1972 quale primo atto giuridico di impegno per contrastare il degrado ambientale, constatato il deterioramento delle risorse naturali del globo.

---

<sup>1</sup> Così P. D'AMELIO, voce *Ambiente* (tutela dell') in Enciclopedia giuridica Treccani, 1988. In tema si veda anche BAJNO, voce *Ambiente* (tutela penale dell') nel Dig. Disc. Pen, Vol I, 1988; C. C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti-giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, 2012; F. GIUNTA, voce *Ambiente* (tutela dell') in Enciclopedia del diritto, Annali II tomo 2, Milano, 2008; E. LO MONTE *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*. Milano 2004; PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2007; C. RUGA RIVA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino 2011; A.L. VERGINE, voce *Ambiente* (tutela penale dell') nel Dig. Disc. Pen., ix app. 1997

<sup>2</sup> Prodotta dal vertice internazionale ivi tenutosi avente ad oggetto il tema "Sull'ambiente umano". I principii stabiliti possono essere così sintetizzati: la libertà, l'uguaglianza e il diritto ad adeguate condizioni di vita; le risorse naturali devono essere protette, preservate, opportunamente razionalizzate per il beneficio delle generazioni future; la conservazione della natura deve avere un ruolo importante all'interno dei processi legislativi ed economici degli Stati. Fonte: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it>, sito ufficiale del Ministero per gli Affari esteri.



All'interno del nostro ordinamento la presa di coscienza di tali problemi, ormai divenuti tema centrale nel dibattito pubblico, si è gradualmente affermata tra gli anni sessanta e l'inizio degli anni ottanta. Tale evoluzione si è avuta nella coscienza sociale<sup>3</sup>, nella giurisprudenza e nel dibattito dottrinale prima, e nei lavori del legislatore poi. È stato questo definito<sup>4</sup> come il "periodo dell'invenzione" in quanto gli operatori giuridici hanno ricercato in preesistenti testi legislativi disposizioni dalle quali trarre norme a tutela dell'ambiente. Ci riferiamo in particolare alle leggi sulla tutela del paesaggio, alle leggi sanitarie, di pubblica sicurezza e sulla pesca, nonché ad altre simili. Mentre si elaborava in via pretoria una serie di azioni - seppur disomogenee e disorganiche - per tutelare l'ambiente, in dottrina ferveva il dibattito sullo stesso concetto giuridico di ambiente. Al contempo il legislatore adottava i primi provvedimenti in materia ambientale, ossia le prime disposizioni di diritto amministrativo dotate di norme penali di chiusura. Si ricordi innanzitutto la legge 13 luglio 1966, n. 615 (c.d. legge antismog), la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), fino alla legge n. 833 del 1978 sul riordino del sistema sanitario. Questa ultima legge è, secondo taluni<sup>5</sup>, momento di rifondazione integrale della regolazione della materia, in quanto formalizza il rapporto tra diritto alla salute e l'ambiente, ponendoli in relazione sì da consentire di ritenere che fosse stato introdotto nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto alla salubrità dell'ambiente da classificare tra i diritti fondamentali della persona. Ultima nel contesto pionieristico degli anni settanta-ottanta giunge la legge 8 luglio 1986, n. 839 istitutiva del Ministero dell'ambiente. Al di là degli aspetti organizzativi del provvedimento preme qui evidenziare l'ulteriore spunto di dibattito dottrinale costituito dall'articolo 18 della predetta legge sul risarcimento del danno ambientale. Taluni hanno ritenuto questa l'ennesima conferma dell'esistenza di un unitario bene ambiente mentre altri hanno ritenuto tale espressione meramente

---

<sup>3</sup> Uno dei temi oggetto di più vivace dibattito, la cementificazione incontrollata del territorio, cominciava già negli anni sessanta ad essere sotto la lente dell'opinione pubblica, assieme all'inquinamento atmosferico.

<sup>4</sup> Sempre P. D'AMELIO, *op. cit.*, 2.

<sup>5</sup> *Ibidem.*

ricognitiva. Nel paragrafo seguente si comprenderà meglio la rilevanza di questa divergenza interpretativa.

2. *Le varieguate posizioni della dottrina. Concezione antropocentrica ed ecocentrica.* – A proposito del concetto giuridicamente rilevante di ambiente si deve registrare che la più autorevole dottrina si è spaccata nell'ambito della riflessione teorica sul tema.

Le due grandi scuole di pensiero possono essere così catalogate: da una parte coloro che assumono l'inesistenza di una nozione d'ambiente unitaria di rilievo giuridico e che in buona sostanza vedono la tutela dell'ambiente più come "un connotato finalistico che unifica diversi settori dell'ordinamento che non una materia organicamente individuale"<sup>6</sup>, dall'altra coloro che assumono l'esistenza di una nozione d'ambiente giuridicamente rilevante ed unitaria<sup>7</sup>. Sul punto si tornerà in seguito in quanto la stessa definizione di ambiente e diritto alla sua salubrità si intreccerà con il dibattito costituzionalistico sul suo riconoscimento, affrontato altrove.

Più recente dottrina<sup>8</sup> ha inquadrato il problema sotto altra prospettiva, segnalando come si possa distinguere un'accezione "ristretta" incentrata sulle componenti della biosfera (acqua aria, suolo) ed una più ampia comprendente il governo del territorio inteso come assetto urbanistico, paesaggio, beni culturali. *Ça va sans dire*, la questione non è priva di risvolti pratici. Si tratta innanzitutto di ripartizione della potestà legislativa (a tal riguardo si veda *infra* par. 4) ma anche

---

<sup>6</sup> *Idem*, 3.

<sup>7</sup> Nel primo gruppo sono collocabili le posizioni di M.S. GIANNINI, *Ambiente: Saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in Riv trim dir pubbl 1973, 12 ss; CAPACCIOLI, *Ambiente* (tutela del) Parte generale e diritto amministrativo, in Nss.D I, Appendice I, Torino, 1980, 257 ss.; PREDIERI, *Paesaggio* (voce) in in Enc. Dir. XXXI, Milano, 1981, 503 ss.; dall' altro CORSANITI, *Profili generali di tutela giurisdizionale contro il danno ecologico*, in La responsabilità d'impresa, Milano 1987, 41 ss; GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente* Milano 1980; PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, 13ss, nonché la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 9 marzo 1979 n.1463 e 6 ottobre 1979 n.5172 -pionieristiche nell'affermazione del diritto alla salubrità dell'ambiente- e che elevano a momento unificante il diritto ad un ambiente di vita salubre.

<sup>8</sup> Così C. RUGARIVA *op. cit.*, pag. 3, che rinvia a sua volta a CATENACCI M, *La tutela penale dell'ambiente : contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996 ; si veda anche F. GIUNTA, voce *Ambiente* (tutela dell') in Enciclopedia del diritto, Annali II tomo2, Milano, 2008.

di ripartizione di poteri amministrativi, e di competenze giurisdizionali. Dal punto di vista penalistico molteplici sono le ricadute, prima fra tutte l'individuazione del bene giuridico offeso rilevante tanto in sede di formulazione di incriminazioni quanto in sede di interpretazione delle fattispecie penale<sup>9</sup>.

Taluni<sup>10</sup> hanno osservato che sebbene l'ambiente sia oggetto di tutela penale, esso non sia necessariamente bene giuridico, in quanto spesso è tutelato dal legislatore non l'ambiente ecologico in sé considerato, ma la salute di chi in esso vive o la sua fruizione. Si può cioè sostenere la *strumentalità* del bene ambiente. Tale osservazione è riflessa nella distinzione tra teorie antropocentriche ed ecocentriche del bene ambientale<sup>11</sup>. Alla prima concezione è riconducibile l'idea che l'ambiente sia tutelato in sé come ecosistema in quanto non al servizio dell'uomo; l'azione dell'uomo nasce limitata in esso, non potendo arrivare alla sua distruzione. Alla seconda, in maniera opposta, è riconducibile l'idea che l'ambiente sia tutelato come mezzo nella misura in cui si debbano tutelare altri interessi (lo sviluppo economico con tutte le sue diramazioni, la salute umana, etc...), ossia, l'ambiente è un insieme di condizioni che servono all'uomo per svolgere le sue attività, l'azione dell'uomo è libera in essa<sup>12</sup>.

3. *Uno sguardo alla legislazione di rango primario. Ulteriori riflessioni sul bene ambiente.* – Per quanto la dottrina ermeneutica abbia messo in risalto come il diritto viva e si produca nello spazio interpretativo, le posizioni più avvedute non mancano di sottolineare la necessità che l'interprete tratti il diritto in

---

<sup>9</sup> A tal riguardo è sempre illuminante l'opera di F. BRICOLA, *Teoria generale del reato* (voce) in Nov dig It; pubblicata anche su: F. BRICOLA, *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, a cura di S. CANESTRARI e A. MELCHIONDA, Milano, 1997, pp. 539-809.

<sup>10</sup> Così C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 11 ss.

<sup>11</sup> In tema si veda L.SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di tutela*, Milano 2007 e F. GIUNTA, *op. cit.*, che sostengono entrambi la strumentalità del bene ambiente sebbene la prima autrice sostenga una tesi ecocentrica moderata; LO MONTE *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*. Milano 2004; C.BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza* Pisa 2008.

<sup>12</sup> Per la ricostruzione di tale dicotomia si veda, tra gli altri L.SIRACUSA, *op. cit.*, pag. 14 ss.; C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pag. 12.

quanto tale<sup>13</sup>. Questo comporta la necessità di preservare in qualche maniera la direzione di senso che il legislatore imprime alle disposizioni legislative e l'opportunità di non strumentalizzare i testi fino a farli diventare pretesti<sup>14</sup>, ma tutt'al più averli davanti come contesti nei quali sviluppare il proprio discorso argomentativo. Dunque la necessità di avere presente anche l'assetto normativo per costruire il concetto giuridico di ambiente e l'impianto della sua tutela. Una lettura dei testi più significativi può aiutare a questo scopo. Innanzitutto vorremmo qui attirare l'attenzione del lettore sull'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 notando, assieme ad autorevole dottrina<sup>15</sup>, che esso distingue chiaramente obiettivi di tutela immediati e mediati. Secondo detto articolo, l'obiettivo del decreto è "la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente", indicando dunque la vita umana come interesse finale e la salvaguardia dell'ambiente come interesse intermedio-strumentale. Ancora, l'art. 5 dello stesso testo definisce l'inquinamento come "l'introduzione (...) di agenti nocivi (...) per la salute o l'ambiente", ed infine l'art. 300 definisce il danno ambientale quale portatore di effetti nocivi anche indiretti sulla salute umana.

Si è fatto notare da parte di alcuni che non osterebbe all'interpretazione in chiave ecocentrica questa settorializzazione, in quanto la tutela penale può ben essere circoscritta a specifici aspetti della materia ambientale ed interferenti con altri beni quali la salute e il paesaggio. Si è però ribattuto che la spiccata accessorietà del diritto penale in questo campo renda impossibile distinguere la specifica finalità del singolo intervento penale rispetto alla relativa violazione amministrativa, desumendo quindi una generale strumentalità del diritto penale ambientale rispetto alle norme amministrative ed alle attività dell'uomo. Da queste considerazioni, generalizzando, si evincerebbe dunque la prospettiva antropocentrica adottata dal legislatore. A tal proposito pare opportuno riportare

---

<sup>13</sup> Sul tema si veda AMARELLI, *Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio Cassazione Penale*, fasc.1, 2014, pag. 0403B.

<sup>14</sup> Si veda VIOLA - ZACCARIA, *Ermeneutica giuridica, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Bari 2004.

<sup>15</sup> C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pag. 11 ma più in generale si veda anche CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 2006, pag. 51 e 127 e PATRONO, *I reati in materia ambientale*, su R T D P E, 1996, p1174 ss.

l'osservazione secondo la quale tale impostazione necessariamente richiederebbe l'incriminazione di condotte offensive solo in senso mediato, dunque indeterminate in quanto lontane dal momento lesivo del bene<sup>16</sup>. D'altro canto, senza entrare nel merito di una disputa che esula dal nostro campo di indagine, lo stesso schema di seriazione dei beni<sup>17</sup> semplifica i problemi di tutela anticipata, ma non risolve le criticità ad essi connesse, potendo tra l'altro tali nessi indicare i legami tra i beni ma non fornire indicazioni circa la natura del bene stesso.

4. *L'ambiente nella Costituzione. La giurisprudenza costituzionale* - Benché nell'attuale coscienza sociale l'ambiente e la sua tutela rivestano un ruolo primario, non si può affermare che tale tema sia stato prioritario nelle preoccupazioni dei padri costituenti<sup>18</sup>. Del tutto assente<sup>19</sup> in Costituzione un espresso riferimento al bene ambiente, è stato tuttavia possibile ricostruire una norma di rango costituzionale a partire dagli articoli 9 comma 2 e 32 della Carta costituzionale che tutelano rispettivamente il paesaggio<sup>20</sup> e la salute<sup>21</sup> di tutti i consociati<sup>22</sup>. Punto di arrivo di tale interpretazione c.d. evolutiva è stata l'affermazione del diritto soggettivo all'ambiente salubre.

---

<sup>16</sup> Così L.SIRACUSA, *op. cit.*, p. 19.

<sup>17</sup> In tema si veda FIORELLA, voce *Reato* in Enc Dir, vol XXXVIII, Milano, 1987.

<sup>18</sup>“Nel 1948, quando entrava in vigore la Costituzione della Repubblica italiana la conoscenza delle problematiche ambientali era assai limitata e la sensibilità sociale nei confronti della protezione dell'ambiente non si manifestava ancora. Nella società civile non vi era la percezione dei rischi di degrado delle risorse naturali e degli effetti nocivi degli inquinamenti sulla salute e sulla qualità della vita umana”. Così CORDINI, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della corte costituzionale italiana*, in Riv. giur. ambiente, fasc.5, 2009, pag. 611.

<sup>19</sup> Sempre C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pag. 6.

<sup>20</sup> Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

<sup>21</sup> Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

<sup>22</sup> Pare opportuno osservare per completezza che forme di tutela di ciò che noi oggi consideriamo unitariamente come bene ambiente pre esistevano all'ordinamento repubblicano. Nel Regno d'Italia erano state introdotte delle disposizioni legislative concernenti questa materia. La legge n. 778 del 1922 aveva introdotto una protezione generale del paesaggio, facendo ricorso, per la prima volta, alla nozione "bellezze naturali". Una disciplina organica venne stabilita dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e dal relativo regolamento di esecuzione. Anche la legislazione sanitaria antecedente alla Costituzione era vasta e fu oggetto del

Questa elaborazione, frutto di incessante lavoro dottrinale e giurisprudenziale, viene per la prima volta consacrata dagli arresti Cass. Civ. Sez. Un. 9 marzo 1979 n.1463<sup>23</sup> da leggere congiuntamente a Cass. Civ. Sez. Un. 6 ottobre 1979, n 5172<sup>24</sup> e consacrata dalla Consulta con la sentenza 30 dicembre 1987, n 641<sup>25</sup>. Un decennio dopo la Consulta con la sentenza 28 maggio 1987 n. 210 riafferma la primarietà del diritto alla salubrità dell'ambiente come diritto della persona ed interesse della collettività. Tuttavia, mentre la Suprema Corte aveva concepito la tutela in termini di diritto soggettivo individuale (secondo la cd. concezione individualistica), la Corte costituzionale, a distanza di circa dieci anni, ha aderito ad una concezione del bene ambiente collettiva –si parla infatti di interesse della collettività- nonché di stampo unitario, ossia onnicomprensivo di ogni aspetto: ecosistema, paesaggio, salute dell'uomo. Essa ha considerato cioè l'ambiente come “un bene immateriale unitario, anche se formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire oggetto autonomo di tutela”. Ulteriori passi avanti nella definizione giurisprudenziale del bene ambiente sono da rintracciarsi nelle sentenze 306 del 1994, 356 del 1994, 368 del 2000 con le quali la Corte ha ampliato la definizione sottolineando la non limitabilità agli aspetti estetico culturali, sanitari ed ecologici, ma comprensivi di aspetti partecipativi<sup>26</sup>.

In dottrina non vi è dubbio che il mutamento interpretativo fu favorito anche dalla legge 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, la quale definiva l'ambiente come bene pubblico onnicomprensivo suggellando l'elaborazione

---

riordino operato con il t.u. delle leggi sanitarie del 1934 (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Per tale ricostruzione si veda, per esempio CORDINI, *op. cit.*, o, più ampiamente SCOCA, *Diritto amministrativo*, Torino, 2014.

<sup>23</sup> Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 1463/1979, in Riv. dir. proc., 1979, con nota di L. ZANUTTIGH, *Diritto all'ambiente e tutela giurisdizionale*, 4, pp. 720 ss. La corte nello svolgere le sue considerazioni arriva ad affermare la risarcibilità patrimoniale ex art 2014 cc delle lesioni a tale diritto.

<sup>24</sup> Sentenza 5172/1979, in Giur. it., 1980, con nota di S. PATTI, *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, V, pp. 859 ss. In questa sentenza la Corte ha addirittura riconosciuto il rango di diritto fondamentale, dunque incompressibile ed inviolabile al diritto all'ambiente salubre.

<sup>25</sup> In Giur. cost., 1987, pp. 3788 ss.

<sup>26</sup> Per tale ricostruzione si veda L.SIRACUSA, *op. cit.*, la quale a sua volta fa riferimento a PREDIERI, *Paesaggio*, in Enc. Dir., Milano, vol XXXI, 1981, pag. 510 e POSTIGIONE (a cura di), *Repertorio breve di giurisprudenza in materia di ambiente*, Padova, 1997.

dottrinale<sup>27</sup> secondo la quale non poteva parlarsi di singoli beni ambientali ma di un bene pubblico unitario. Si segnala al contempo la tesi dottrinale opposta, definibile ecologica o ecocentrica in senso forte, la quale intende l'ambiente quale equilibrio biologico sì da distinguerlo da altri settori del diritto come la tutela del paesaggio, dell'assetto urbanistico, della salubrità dei luoghi<sup>28</sup>. Il pregio di tale visione è stato quello di emanciparsi da una visione strettamente antropocentrica legittimante una tutela dell'ambiente in termini strettamente funzionali ai bisogni dell'uomo.

Una considerevole svolta è arrivato con la novella costituzionale del 2001<sup>29</sup>: con il nuovo articolo 117 entra infatti espressamente in Costituzione il termine "ambiente", materia di potestà esclusiva statale per quanto riguarda le funzioni di "tutela" in virtù del comma 2 lett. s) e di potestà concorrente per gli aspetti collaterali della "valorizzazione dei beni ambientali" e del "governo del territorio" in forza del comma 3. Occorre rilevare che la dottrina si è divisa quanto agli effetti dell'innovazione ordinamentale: secondo taluni l'attribuzione esclusiva sancisce l'unitarietà del bene, secondo altri la suddivisione delle competenze è indice del carattere frammentato dello stesso; d'altro canto per taluni si tratta di una costituzionalizzazione espressa del bene, mentre secondo altri il fatto che la norma non sia inserita nella parte prima relativa ai diritti fondamentali osterebbe a tale riconoscimento.

Peraltro, come pure è stato notato<sup>30</sup>, l'attribuzione di competenze concorrenti non determina di per se stessa l'esclusione della potestà punitiva statale. Inoltre la separazione della tutela dell'ambiente dal governo del territorio e dalla valorizzazione dei beni culturali potrebbe suggerire un'autonomizzazione dell'accezione ecologica del bene ambiente dunque una spinta ecocentrica volta a tutelare l'ambiente in quanto tale e non in quanto oggetto di fruizione<sup>31</sup>, pur non

---

<sup>27</sup> In questo senso BAJNO, *op. loc. ult. cit.*, in senso contrario GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, 1980.

<sup>28</sup> Così CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente, cit.*; TORREGROSSA, *Introduzione al diritto urbanistico*, Milano 1987.

<sup>29</sup> Cfr l.c. n. 3 del 2001.

<sup>30</sup> MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

<sup>31</sup> Così L.SIRACUSA, *op. cit.*, pag. 23 ss.

escludendo che interventi in funzione di tutela di diversi aspetti possano di fatto coincidere nei mezzi.

Dal punto di vista del penalista, le ricadute di tale disputa sono di primaria importanza. Come è noto una concezione “forte” del diritto penale costituzionalmente orientato impone infatti che le norme incriminatrici tutelino esclusivamente beni giuridici espressamente costituzionalizzati, laddove una concezione “debole” ammette anche incriminazioni volte alla tutela di beni implicitamente costituzionalizzati nonché ispirate a scelte politico-criminali, escludendo peraltro obblighi forti di penalizzazione<sup>32</sup>. Secondo la prima impostazione non sarebbe dunque ammissibile l'intervento del legislatore penale in materia di ambiente senza la necessaria copertura costituzionale del bene.

L'adesione ad una teoria piuttosto che ad un'altra avrà due conseguenze fondamentali: da un lato la valutazione della idoneità lesiva sarà diversa in sede di applicazione, dall'altro in sede di strutturazione del precetto penale diversi saranno i connotati offensivi delle condotte incriminabili<sup>33</sup>

## 5. *L'attuale quadro di tutela.*

### 5.1. *Le norme comunitarie. I principi e le norme dei trattati.* –

Nonostante appaia pienamente condivisibile l'osservazione secondo la quale “La politica ambientale costituisce oggi uno dei principali settori in cui si estrinseca l'azione della Comunità Europea, mentre il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nella determinazione e nella realizzazione di tutte le altre politiche ed azioni comunitarie rappresenta ormai un obiettivo imprescindibile per le Istituzioni comunitarie.”<sup>34</sup>, al giurista conoscitore dell'evoluzione del diritto

---

<sup>32</sup> In tal senso la dottrina maggioritaria. Si veda per tutti FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014. Si segnala che anche a tal riguardo la dottrina si è mostrata divisa, propendendo alcuni, (F. GIUNTA) per una costituzionalizzazione esplicita, altri (L.SIRACUSA), per la permanenza del carattere implicito.

<sup>33</sup> A tal proposito si veda BRICOLA, *op. cit.*, AMELIO. *Ambiente e beni ambientali: problemi generali*, in AMELIO FORTUNA *La tutela penale dell'ambiente*. Torino 2001; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, su Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.4, 1997, pag. 1097.

<sup>34</sup> Così MONTINI, *La politica comunitaria in materia ambientale* in Codice dell'ambiente a cura di Nespor - De Cesaris, Milano, 2009.



comunitario appare altrettanto evidente che non è sempre stato così. Concetti come ambiente, tutela dell'ambiente, politica ambientali erano del tutto assenti nei Trattati di Roma del 1957 e tali sono rimasti sino al 1972, anno in cui i Capi di stato e di governo degli allora nove stati della Comunità, riuniti in vertice, diedero incarico le Istituzioni comunitarie di redigere il primo Programma di Azione in materia ambientale, sulla base della considerazione che “la crescita economica non è fine a se stessa ma dovrebbe tradursi in un miglioramento della vita e del benessere collettivo” ed a tal fine “dovrà essere data particolare attenzione ai valori intangibili ed alla protezione dell'ambiente”<sup>35</sup>.

Tra i Trattati di Roma e la Dichiarazione del 1972 si ha quindi una completa inversione di marcia rispetto al tema dell'ambiente, sicuramente sulla scorta di una nuova sensibilità dell'opinione pubblica e della classe politica sulla necessità di adottare modelli di sviluppo sostenibili. Si ricordi che il 1972 è anche l'anno del primo grande vertice mondiale sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma “Sull'ambiente umano”)<sup>36</sup>.

In dottrina si usa descrivere lo sviluppo della tutela ambientale europea in fasi corrispondenti ai periodi di diversa maturazione della politica ambientale europea. Autorevole dottrina<sup>37</sup> distingue cinque fasi partendo dal 1958 fino ai giorni nostri. Per quanto riguarda lo stato attuale, la norma di riferimento è l'art 191 TFUE, già art 174 TCE collocato nel Titolo XX (Ambiente) il cui testo si riporta di seguito.

“Articolo 191 (*ex* articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

---

<sup>35</sup> M. MONTINI, *Unione Europea e Ambiente*, in *Codice dell'ambiente* a cura di Nespor - De Cesaris, Milano 2009; JANS, *European environmental law*, Groningen, 2000; KRÄMER, *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Milano, 2002 .

<sup>36</sup> Che sarà negli anni successivi reiterato nel 1992 dal Summit della Terra (UNCED) a Rio de Janeiro, poi nel 1997 dal Protocollo di Kyoto e così via dicendo.

<sup>37</sup> JANS, *op. cit.*, 671.

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”

Nell'articolo 191 dunque sono individuabili gli obiettivi, i principi ed i criteri per l'esercizio dell'azione ambientale comunitaria. In particolare sono individuabili<sup>38</sup> come obiettivi: 1) la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 2) protezione della salute umana, 3) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 4) promozione sul piano internazionale di misure

---

<sup>38</sup> MONTINI *op. cit.*, p. 112.

destinate a risolvere i problemi dell'ambiente. Per quanto riguarda i principi emergono il principio di precauzione (su cui si veda infra), di prevenzione, di correzione, di correzione, chi inquina paga, attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, di integrazione, nonché i criteri per l'esercizio della potestà legislativa.

Il quadro va arricchito con l'articolo 3 TUE (*ex art. 2TUE*) comma 3 contenente tra gli obiettivi generali dell'Unione, il riferimento allo sviluppo sostenibile basato su un elevato livello di tutela dell'ambiente. Secondo tale disposizione l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Ancora, è d'uopo uno sguardo a alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 dispone che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Si ricorda infine che *ex art. 4 co 2 lett e*) l'ambiente è materia di competenza concorrente, perciò la potestà legislativa dell'Unione dovrà essere esercitata con particolare attenzione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per quanto riguarda lo specifico della tutela penale dell'ambiente occorre una lettura congiunta agli art 82-83 TFUE disciplinanti l'uso delle direttive a contenuto penale. Il riferimento è all'art' 83 par.2 che offre la possibilità di stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni quando ciò sia indispensabile per garantire l'attuazione di una politica dell'Unione in un settore già oggetto di misure di armonizzazione ove ciò sia indispensabile per garantire l'attuazione delle politiche comunitarie. Tale disposizione, congiuntamente alla dichiarazione di indispensabilità di tali misure in materia ambientale effettuata dalla Corte di giustizia nella celebre sentenza del 2005<sup>39</sup> sarebbe idonea questa base giuridica per adottare direttive di armonizzazione non solo su standard

---

<sup>39</sup> Sentenza 13 settembre 2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio.

normativi minimi relativi a definizioni di reati e sanzioni rispetto a reati gravi aventi dimensione transnazionale -come è genericamente previsto nel titolo v TFUE in tema di cooperazione giudiziaria-, ma anche per armonizzare tipo e livello di sanzioni, eventualmente usando come base giuridica anche l'art. 83 co. 1 al fine di reprimere fenomeni di criminalità organizzata (sovente operanti in questo settore, le cd. ecomafie)<sup>40</sup>.

5.1.1. *Le direttive* - Il tema delle direttive sulla tutela penale dell'ambiente presenta profili di elevata complessità. Essa ha costituito il terreno di incontro-scontro delle Istituzioni europee riguardo le competenze cd. relativa circa l'adozione di tali atti, e delle stesse con gli Stati riguardo la competenza cd. assoluta ad adottare norme di armonizzazione in materia penale. Esorbitando tali complesse vicende dal campo d'indagine del presente lavoro, ci si limiterà solo a brevi cenni sugli atti e sulle vicende che hanno portato l'ordinamento al suo stato attuale.

Sarà sufficiente notare che primi segni d'interesse sono stati dimostrati dalle Istituzioni europee con la proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, presentata dalla Commissione il 15 marzo 2001, COM(2001)139<sup>41</sup>, e la decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale<sup>42</sup>. In un "contesto di forte contrasto istituzionale"<sup>43</sup>, circa la base giuridica d'adottabilità dell'atto, la questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'unione la quale ha preso posizione al riguardo: la decisione quadro 2003/80/GAI è stata annullata dalla Corte con la sentenza 13 settembre 2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio<sup>44</sup> in quanto ritenuta invasiva delle competenze comunitarie. La Corte di

---

<sup>40</sup> Per tale proposta interpretativa si veda CIMINI, *I rapporti tra le fattispecie penali e la normativa comunitaria*, in Trattato di diritto penale dell'impresa a cura di A. Di Amato.

<sup>41</sup> In GUCE n. C 180 E del 26 giugno 2001, p. 238, modificata il 30 settembre 2002, COM(2002)544, in GUCE n. C 20 E del 28 gennaio 2003, p. 284.

<sup>42</sup> In GUCE n. L 29 del 5 febbraio 2003, p. 55.

<sup>43</sup> Quasi un eufemismo. Si veda al riguardo VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/ce e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, su Dir. comm. internaz., fasc.3, 2010, pag. 449.

<sup>44</sup>In Riv. dir. int., 2005, p. 1117 ss.

giustizia, pur ribadendo che in via di principio la legislazione penale non rientra nella competenza della Comunità, ha dichiarato la legittimità dell'adozione da parte del legislatore comunitario — allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro le violazioni ambientali gravi — di provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri quando ciò sia necessario a garantire la piena efficacia della normativa ambientale comunitaria<sup>45</sup>.

A seguito di tale decisione il 9 febbraio 2007 la Commissione ha presentato proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente volta ad introdurre misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace. Dopo un lungo e travagliato *iter*, ha così visto la luce la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente<sup>46</sup>): essa mira ad eliminare le divergenze tra le diverse normative penali degli Stati membri con le quali si dà attuazione agli obblighi di tutela ambientale nascenti dal diritto comunitario, imponendo in particolare agli Stati di adoperarsi affinché alcune attività, elencate dalla stessa direttiva, costituiscano reato qualora siano illecite e commesse intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza<sup>47</sup>.

Parallelamente si segnalano le vicende della decisione quadro 2005/667/GAI<sup>48</sup>, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi; tale decisione quadro costituiva lo strumento attraverso il quale l'Unione europea intendeva procedere al ravvicinamento delle normative degli Stati membri, obbligando questi ultimi a comminare sanzioni penali comuni al fine di lottare contro l'inquinamento

---

<sup>45</sup> Corte di giustizia, 13 settembre 2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio, cit., p. 1117 ss.

<sup>46</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, in GUCE n. L 328 del 6 dicembre 2008, p. 28. Sulla direttiva 2008/99, cfr. L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008, p. 863 ss.; A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in Amb. svil., 2009, p. 5 ss.; A. MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in Amb. svil., 2009, p. 86 ss.; A. SCARCELLA, *Responsabilità da reato degli enti e Direttiva comunitaria sulla tutela penale dell'ambiente: verso un nuovo sistema repressivo dei crimini ambientali?*, in Dir. form., 2009, p. 688 ss.; ci permettiamo, inoltre, di rinviare a G.M. VAGLIASINDI, *Gli strumenti di contrasto alla criminalità ambientale: realtà e prospettive*, in Dir. pol. un. eur., 2008, p. 54 ss.

<sup>47</sup> Così sempre VIGLIASANDI, *op. cit.*, p.55.

<sup>48</sup> In GUUE n. L 255 del 30 settembre 2005, p. 164.

provocato dalle navi nonché a facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri ai fini della repressione dei reati in questione; ciò attraverso il meccanismo del «duplice testo» costituito, da un lato, dalla stessa decisione quadro 2005/667/GAI e, dall'altro, dalla direttiva 2005/35/CE del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, in GUUE n. L 255 del 30 settembre 2005, p. 11, direttiva che la decisione quadro aveva il compito di «completare» attraverso misure di diritto penale. La decisione quadro 2005/667/GAI è stata annullata dalla Corte di giustizia con la sentenza 23 ottobre 2007, C-440/05, Commissione c. Consiglio<sup>49</sup>, in quanto ritenuta invasiva delle competenze comunitarie. A seguito di tale decisione, e per colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte, è stata adottata la direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009<sup>50</sup>, che modifica la direttiva 2005/35 allo scopo «di armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche»<sup>51</sup>

5.1.2. *Le norme di recepimento. Il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121* – Nel luglio del 2011 il legislatore nazionale ha recepito le direttive 99 del 2008 e 123 del 2009 attuando al contempo la legge delega n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009). La scelta del legislatore delegato si può senz'altro definire minimalista<sup>52</sup>, essendosi questo limitato ad introdurre due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat, art. 733-ter) e ad inserire nel d.lgs. 231 del 2001 (all'art. 25-undecies) un nuovo catalogo di reati ambientali idonei a fondare la responsabilità dell'ente. Quest'ultima novità può sicuramente ritenersi la più interessante ed attesa anche considerato il vuoto

---

<sup>49</sup> In Raccolta, p. I-9097 ss.

<sup>50</sup> In GUUE n. L 280 del 27 ottobre 2009, p. 52.

<sup>51</sup> Così il primo considerando della direttiva 2009/123.

<sup>52</sup> Così C. RUGA RIVA *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p 15 ss.

normativo che aveva lasciato il decreto 231 in materia di tutela penale dell'ambiente, dovuto peraltro ad un inspiegabile *self restraint* del legislatore delegato rispetto alla delega legislativa che pure faceva riferimento ai reati ambientali<sup>53</sup>. Ma osservando attentamente si nota che l'elenco contiene solo incriminazioni presenti nella legislazione speciale ambientale, dunque tutti reati contravvenzionali di pericolo astratto strumentali rispetto alle discipline amministrative di settore<sup>54</sup>.

Il decreto ha suscitato reazioni discordanti in dottrina: pare opportuno riportare alcune osservazioni particolarmente significative. Ci riferiamo al mancato inserimento nell'elenco dei reati presupposto dei reati di danno e di pericolo concreto menzionati dalla direttiva 2008/99 o a quelli equivalenti presenti nel nostro ordinamento (per es. c.d. disastro ambientale, danneggiamento idrico, getto pericoloso di cose, omicidi colposi e lesioni colpose in concorso con singoli reati ambientali "settoriali" ecc.)<sup>55</sup>, ed alla conseguente asimmetria<sup>56</sup> del sistema derivante da quest'ultimo provvedimento, tanto che taluni non ritengono attuata correttamente la direttiva e adombrano l'illegittimità costituzionale del decreto *ex art 117 Cost.*

5.2. *Le norme interne.* - La magmatica produzione normativa nazionale in tema di tutela dell'ambiente ha raggiunto recentemente una certa organicità<sup>57</sup> con l'emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, "Norme in materia ambientale" (d'ora in avanti TUA) che raccoglie e rielabora la disciplina nei settori classici di tutela dell'ambiente (acqua, aria, rifiuti). Accanto a questo testo unico permane tuttavia una copiosa legislazione speciale che continua a restare in vigore rendendo notevolmente difficile, se non impossibile, avere un quadro organico

---

<sup>53</sup> Si ricordi che i due grandi assenti nel decreto 231 erano i reati contro la salute del lavoratore - lacuna colmata dalla legislazione successiva- ed i reati contro l'ambiente, parzialmente sanata col decreto 121.

<sup>54</sup> Questa inspiegabile scelta è stata opportunamente modificata dalla legge 68/2015, sulla quale si veda l'ultimo capitolo.

<sup>55</sup> Per queste osservazioni si rinvia a C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p17.

<sup>56</sup> Così C. RUGA RIVA *op. loc. ult. cit.*

<sup>57</sup> Così, F. GIUNTA, voce *Ambiente* (tutela dell') in *Enciclopedia del diritto*, cit., 2008.

della materia. Si segnalano in particolare i seguenti testi legislativi: d.lgs. 12 aprile 2001, n.206 e d.lgs. 8 luglio 2003, n.224 (organismi geneticamente modificati); d.lgs. 11 maggio 2005, n.133 (incenerimento di rifiuti); d.lgs. 27 marzo 2006, n.161 (emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi); d.lgs. 11 febbraio 1992, n.157 (protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio); d.lgs. 17 marzo 1995, n.230 (radiazioni ionizzanti); l. 6 dicembre 1991, n.394 e 22 gennaio 2004, n.42 (paesaggio e aree protette); d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59 (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); d.P.R. 24 maggio 1988, n.215, d.lgs. 3 febbraio 1997, n.51 e d.lgs. 17 agosto 1999, n.334 (sostanze e preparati pericolosi); l. 7 febbraio 1992, n. 150 (specie protette animali e vegetali); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (territorio e urbanistica). A queste disposizioni si aggiungano le disposizioni con prevalente rilievo amministrativo: l. 21 novembre 2000, n. 353 (incendi boschivi); l. 22 febbraio 2001, n. 36 (inquinamento elettromagnetico); nonché l. 26 ottobre 1995, n.447, e d.lgs. 4 settembre 2002, n.262 (inquinamento acustico). Ad esse infine vanno aggiunte alcune fattispecie codicistiche nate, o riadattate, in funzione di tutela dell'ambiente: crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434); incendio boschivo (art. 423-bis); danneggiamento seguito da incendio (art. 424); diffusione di malattia delle piante o degli animali (art. 500); danneggiamento (art. 635), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650); disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659); getto pericoloso (art. 674); e distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734)<sup>58</sup>.

5.2.1. *Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.* - Particolare attenzione merita, per la sua portata sistematica il Codice dell'ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e modificato da ultimo con il decreto 16 gennaio 2008, n. 4, elaborato secondo la tecnica del testo unico, ossia, come esso stesso esplicita all'art.2 co. 2 con "finalità di riordino, coordinamento ed integrazione delle materie indicate all'art 1", quali le procedure per la valutazione ambientale

---

<sup>58</sup> Per una più esaustiva ricognizione si veda Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali a cura di F.GIUNTA, Padova, 2007.



strategica (VAS), la valutazione d'impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (art. 1 co.1 lett A); la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione di risorse idriche (art. 1 co 1, lett B); la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (art. 1 co.1 lett C); la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 1 co. 1 lett D) e, infine, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (art. 1 co. 1 lett E).

Il testo contiene in misura quantitativamente prevalente norme di carattere amministrativo; alla fine di ogni disciplina di settore, tuttavia, sono inserite norme penali di carattere sanzionatorio. Sul modello ingiunzionale della tutela penale dell'ambiente si tornerà in seguito.

Per quanto riguarda la natura formale del decreto si osservi che alcuni dubbi sono sorti in merito alla sua qualificazione di testo unico, in ragione del suo carattere spesso innovativo. A tal riguardo in dottrina si è fatto ricorso alla categoria del cd. testo unificato.

5.2.2. *Sul carattere contravvenzionale delle incriminazioni. Tutela di beni o di funzioni?* - Autorevoli commentatori<sup>59</sup> hanno individuato nella legislazione vigente un uso prevalente di incriminazioni contravvenzionali cd. di pericolo presunto. Soffermandoci sulla prima caratteristica, è opinione “non contraddetta”<sup>60</sup> che l'incriminazione a titolo contravvenzionale sia riservata, tra gli altri, agli illeciti caratterizzati dall'inosservanza di norme concernenti la disciplina di attività soggette al potere amministrativo. Ossia, il legislatore, una volta rimesso alla PA il potere di temperare gli interessi in una determinata materia (p.es. determinando le soglie e le attività inquinanti pericolose), assicura il rispetto di tale modalità di risoluzione del conflitto tramite un precetto penale<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Così ad esempio F. GIUNTA, *op. cit.*, p.1153; C. RUGA RIVA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 12; A.L. VERGINE, voce *Ambiente* (tutela penale dell') nel Dig. Disc. Pen., ix app. 1997.

<sup>60</sup> Così A.L. VERGINE, *op.loc. ult. cit.*, che a sua volta cita C. FIORE, *Diritto penale, parte generale*, I Torino, 1983, p758.

<sup>61</sup> Si veda in tema, PADOVANI, *Il binomio irriducibile*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI - E.DOLCINI; PATRONO, *Inquinamento idrico da insediamenti*

accessorio che punisce in via immediata la disobbedienza al precetto amministrativo, ed in via mediata la lesione del bene ambiente. In materia ambientale, salvo rari casi, ci troviamo perlopiù di fronte a norme penali accessorie-strumentali ed a incriminazioni formali. Tale modello contravvenzionale, contrapposto al modello cd. puro auspicato da più autori<sup>62</sup>, è stato oggetto di forti critiche, ma non sono mancate osservazioni di diverso segno.

In senso negativo si sono espressi coloro che hanno ritenuto “un’acuta follia<sup>63</sup>”, per esempio, associare tale tipo di incriminazione –connotata da una forte anticipazione della tutela penale rispetto alla lesione del bene giuridico- alla forma del reato di pericolo astratto. Come è noto, quest’ultima è un’altra forma di anticipazione della soglia del penalmente rilevante: in questo modo si arriva a punire il “pericolo del pericolo”. Ne deriverebbe dunque, in virtù della concezione realistica del reato, una sorta di onere a carico dell’interprete, ossia la necessità di selezionare, all’interno delle violazioni formali, quelle realmente offensive, ricorrendo anche eventualmente alla questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di offensività<sup>64</sup>.

Altri<sup>65</sup> al contrario hanno ritenuto che il modello ingiunzionale-sanzionatorio, giustificato dalla delicatezza degli interessi in gioco e che il carattere seriale e sincronico delle aggressioni, renderebbe non solo opportuno attribuire ruolo centrale all’opera di prevenzione della PA, ma anche anticipare la soglia del penalmente rilevante. Si è inoltre evidenziato un immediato ritorno positivo di tale impostazione, ossia, una tutela contravvenzionale dotata di un alto tasso di frammentarietà sarebbe maggiormente rispettosa del principio di determinatezza e della legalità formale, in quanto le condotte vietate sarebbero univocamente determinate dalle soglie limite e dai provvedimenti amministrativi autorizzatorii. D’altro canto gli stessi autori hanno lucidamente messo in rilievo

---

*produttivi*, in riv. Trim dir. Pen. Econom. 1989, 1028, F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, cit., pag. 1097.

<sup>62</sup> In tal senso, ad esempio In tal senso INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela penale dell’ambiente*, in Dir pen proc 1997, 737 ss.

<sup>63</sup> Così A.L. VERGINE, *op. ult. cit.* p. 759.

<sup>64</sup> Sulla concezione realistica del reato e sull’interpretazione dell’art 49 co 2 si veda C. FIORE, *op. loc. ult. cit.*

<sup>65</sup> F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, p. 1099.

che tale impostazione soffre di effetti collaterali quali l'ipertrofia normativa, e soprattutto il sacrificio della riserva di legge, dunque della legittimazione democratica del precetto penale.

5.2.3. *Norme penali in bianco* - Caratteristica ontologicamente connessa all'attuale natura strumentale della legislazione penale ambientale è il rinvio ad altre fonti comunitarie, regolamenti statali, leggi regionali e provvedimenti di autorità amministrative. Esula da questa trattazione l'analisi di parte generale relativa a tale problematica: ci limitiamo qui a fornire il quadro dei problemi specifici della materia.

Per quanto riguarda il rinvio ai provvedimenti amministrativi, sulla scorta della tesi prevalente<sup>66</sup> si può osservare che non va confusa l'integrazione vera con quella apparente, ossia il caso in cui la norma penale è di per sé completa e la fonte amministrativa ha ruolo meramente descrittivo. D'altro canto anche in caso di rinvio proprio è opportuno sempre ricordare che dietro il manto delle scelte tecnico-scientifiche spesso si celano vere e proprie scelte politiche, soprattutto in materie come quella ambientale in cui è proprio la quantità e la qualità delle sostanze che caratterizza l'offensività della condotta.

Altro caso assai frequente è l'intervento della legislazione regionale (es. art. 137 co. 5 TUA), rispetto al quale -si osservi- si pone un problema non di gerarchia ma di competenza legislativa, in quanto la competenza penale è esclusiva dello Stato mentre quella in materia di ambiente, sotto alcuni profili, è regionale, potendosi dunque generare disparità di trattamento sul territorio nazionale dovute ad eventuali rinvii delle leggi penali a fonti regionali (es. in tema di condono edilizio). Altro caso frequente in materia di edilizia è l'eterointegrazione del precetto da parte di fonti amministrative locali quali regolamenti edilizi comunali (es. art. 44 DPR 380/2001). Taluni<sup>67</sup> al riguardo hanno fatto notare che il *deficit* di democrazia generato dalla norma penale in bianco è colmato dal processo democratico di formazione della norma regolamentare. Stessa obiezione è stata

---

<sup>66</sup> Così C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 35 ss.

<sup>67</sup> *Ibidem.*

opposta a chi ritiene la fonte legislativa regionale inadatta all'eterointegrazione del precetto penale, sempre in quanto il processo legislativo regionale garantirebbe il recupero del deficit democratico proprio del precetto penale incompleto. La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima, nelle materie di competenza esclusiva o concorrente, l'individuazione di *standards* di tutela più rigorosi da parte delle Regioni<sup>68</sup>, laddove invece norme regionali interferenti con la definizione di rifiuto, la tenuta di registri e la definizione di terre da scavo (tutte presidiate da sanzioni penali) sono state dichiarate costituzionalmente illegittime<sup>69</sup>. Si osservi che in questi ultimi casi la Corte ha censurato la violazione di competenza sulla disciplina amministrativa. La violazione della competenza penale è stata invece accertata in una legge della Provincia di Bolzano che non riproduceva esattamente l'elenco nazionale delle specie animali protette il cui abbattimento costituisce reato venatorio<sup>70</sup>.

In presenza di difformità legislative la tendenza della giurisprudenza è quella di salvare l'applicazione della norma penale utilizzando - se le competenze regionali sono concorrenti- lo strumento dell'interpretazione conforme ai principi fondamentali della materia<sup>71</sup>, e - se la competenza regionale è esclusiva - il limite della competenza esclusiva statale nel del diritto penale, così paralizzando le norme regionali abrogative di norme penali o in generale con effetti scriminanti<sup>72</sup>. Casi di frequente riscontro sono la costruzione senza permesso richiesto dalla norma statale e non da quella regionale e l'alterazione di beni qualificati paesaggistici dal legislatore statale e non da quello regionale<sup>73</sup>. Si osservi che in queste circostanze alcuni giudici hanno ritenuto legittimamente applicabile lo

---

<sup>68</sup> Corte cost. 18 aprile 2008, n. 104, su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>69</sup> Corte cost. 7 maggio 2001, n.127 e 4 dicembre 2009, n.359, su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>70</sup> Corte cost. 25 novembre 2008, n. 387, su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>71</sup> P. es. in Cass., sez III, 23 gennaio 2001, Toma, in Cass. Pen. 2002, 756 con nota MUSOLINO.

<sup>72</sup> C Cost 185/04, su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>73</sup> Es. Cass, 26 gennaio 2003/56, Selva, su De jure.

schema dell'ignoranza incolpevole del precetto penale<sup>74</sup> come delineato dalla Corte costituzionale nel 1988<sup>75</sup>.

6. *Il ricorso alle fattispecie codicistiche. Rinvio* – È opinione unanimemente condivisa in dottrina<sup>76</sup> e in giurisprudenza che né il Tua, né la restante legislazione speciale tutelino efficacemente l'ambiente dalle forme più gravi di aggressione. Alla giurisprudenza, in funzione di “supplenza” compensativa di tali vuoti di tutela, si deve l'individuazione tra le disposizioni codicistiche di alcune che attraverso interpretazioni spesso al limite dell'analogia sono state usate per reprimere condotte connotate da forte disvalore. Disvalore tale da rendere socialmente inaccettabile la blanda incriminazione contravvenzionale: si pensi alle morti da amianto per citare solo il caso più eclatante. Due sono state le fattispecie oggetto di maggior applicazione: l'art. 674 relativo al getto pericoloso di cose e agli artt. 434 e 449 relativi al disastro innominato doloso e colposo. In particolare, la prima incriminazione ha trovato applicazione in tema di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico; la seconda invece è stata applicata a svariati casi di condotte fortemente lesive dell'ambiente -inteso come bene strumentale rispetto alla salute umana-, spaziando dallo sbancamento abusivo di montagne fino alla sepoltura di rifiuti in terreni agricoli, passando per le emissioni di amianto e residui vari delle produzioni industriali. Si rinvia al seguito della trattazione per i necessari ulteriori approfondimenti, osservando sin d'ora che il tema è attualmente oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

---

<sup>74</sup> Trib Trento 26 aprile 2005, Filippi, inedita.

<sup>75</sup> C. Cost n. 364 del 1988 [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Per tale breve ricostruzione giurisprudenziale si è fatto riferimento a C. RUGA RIVA, *op.ult. cit.*, p. 35 ss.

<sup>76</sup> Si veda per esempio C. RUGA RIVA, *op.ult. cit.*, p.179 .; G.DE SANTIS, *op. cit.*, p. 166.

## CAPITOLO II

### IL REATO DI DISASTRO

SOMMARIO: 1. Inquadramento sistematico. Il bene giuridico – La tecnica di tutela. I reati di comune pericolo mediante violenza – Alcune precisazioni. Indeterminatezza e diffusibilità - Pericolo astratto, concreto e presunto – Ricognizione delle fattispecie disastrose nominate presenti nel titolo VI – Art 434. Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi – Soggetti - Cenni sul reato di crollo - Pericolo di disastro innominato – (continua) Disastro innominato. Art 434 co 2 – Clausola ad analogia espressa – La nozione di disastro. – Dottrina e giurisprudenza alla ricerca della nozione di disastro. – Descrizione dell’evento - Ulteriori approfondimenti – La causalità - Disastro colposo

1. *Inquadramento sistematico. Il bene giuridico* – Al titolo VI il codice penale punisce i delitti contro l’incolumità pubblica<sup>1</sup>. La disciplina codicistica è articolata in tre capi concernenti i «delitti di comune pericolo mediante violenza» (artt. 423-437), i «delitti di comune pericolo mediante frode» (artt. 438-448), e i «delitti colposi di comune pericolo» (artt. 449-452). La ripartizione interna al titolo si basa su un sistema classificatorio diverso da quello

---

<sup>1</sup> In tema si veda: F.ANTOLISEI *Manuale di diritto penale* Milano 2008, 513; S.ARDIZZONE, voce *Crollo* nel Dig. Disc. Pen., I, 1988, 361; BATTAGLINI E-BRUNO, voce *Incolumità pubblica* in Noviss.Dig It VIII Torino 1968, 542; S.CORBETTA, *I delitti contro l’incolumità pubblica*, in Trattato di diritto penale - parte speciale Marinucci Dolcini, Padova 2003; DEAN, *L’incolumità pubblica nel diritto penale italiano*, Milano, 1971; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2014,505; A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005; ID., *Il disastro ambientale, una fattispecie di creazione giurisprudenziale*, su Giur. Amm.: Rass., anno V n1-gennaio 2013, parte quarta: Atti del convegno Diritto dell’ambiente 16-17 ottobre 2009; ID., *I reati contro l’incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX 2008; ID., *I reati contro l’incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX 2013; LAI, voce *Incolumità pubblica*, in Enc giur Trecc XVI, p12, Roma, 1989; G. MARINUCCI, voce *Crollo* in Enc Dir, Milano 1962, p414; SAMMARCO, *Incolumità pubblica* (voce) in Enc dir XXI Milano 1971, 28.

dell'oggetto giuridico, ossia la modalità di aggressione al bene, nello specifico mediante la violenza o mediante la frode. Questa dicotomia è stata oggetto di forti critiche<sup>2</sup> in quanto ritenuta da taluni intrinsecamente insoddisfacente e riduttiva, foriera di incoerenze nella collocazione sistematica delle incriminazioni. Proprio per ovviare a tali aporie classificatorie, i due termini sono stati oggetto di lavoro interpretativo della dottrina. Generalmente nelle analisi sistematiche si preferisce far leva su un altro aspetto caratterizzante, ossia si valorizza la distinzione - surrettiziamente introdotta dal legislatore- tra lesioni al bene dell'incolumità ed a quello della salute pubblica<sup>3</sup> ponendoli talvolta in contrapposizione e tal'altra in termini di *genus a species*. Tali osservazioni di carattere sistematico diventano di grande rilievo per l'interpretazione del concetto di disastro.

Le fattispecie delittuose del titolo VI sono accomunate non solo dal bene giuridico tutelato ma anche dalla tecnica di tutela: il legislatore stesso li definisce delitti di "comune pericolo". Tale categoria, oggetto di ampio dibattito dottrinale, fornisce ulteriori elementi di specificità circa le incriminazioni ed è strumento ermeneutico per la chiarificazione delle zone d'ombra.

Va innanzitutto sottolineata la peculiarità del bene dell'incolumità pubblica, sulla cui ricostruzione<sup>4</sup> si è ampiamente dibattuto<sup>5</sup>. Importata dall'esperienza codificatoria *mittel*-europea e già presente nel codice 1889, essa viene ripresa nella codificazione del 1930. Risulta però mutato il concetto di bene: come testimonia la Relazione ministeriale al Progetto definitivo di codice penale 1930 il legislatore delegato aveva in mente l'incolumità pubblica esclusivamente come bene di carattere personale (vita, integrità personale, salute), lasciando fuori da tale tipo di tutela<sup>6</sup> gli aspetti patrimoniali che invece caratterizzavano la previgente disciplina. Ripercorrendo i contributi più significativi della dottrina, si

---

<sup>2</sup> V. MANZINI, *Trattato*, VI, 1935, p.243.

<sup>3</sup> Sul tema. SANTORO, *Manuale, III parte speciale*, p.46; S.ARDIZZONE, *op. cit.*361ss.; F. ANTOLISEI, *op. cit.*, 513 ss.

<sup>4</sup> Cfr. PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, Bologna, 2002

<sup>5</sup> Si veda tra gli altri S.ARDIZZONE, *op.cit.*, 514, S.CORBETTA, *op.cit.* p582; A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit.,129ss; ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p62 ss.e ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p54 ss.

<sup>6</sup> Per GARGANI, si tratta di un reato complesso, i cui profili di offesa patrimoniale restano assorbiti da quella personale.

può innanzitutto osservare che negli anni '30 del precedente secolo si parlava di incolumità quale “sicurezza dei cittadini in genere”<sup>7</sup> la cui offesa consisteva nel “venir meno delle condizioni di tale sicurezza della vita, dell’integrità personale e della sanità”<sup>8</sup>. Come si è acutamente osservato<sup>9</sup> già all’epoca era oggetto di attenzione non il danno diretto al bene ma al presupposto della sua integrità. In età repubblicana la categoria dell’incolumità pubblica è stata ritenuta compatibile con la costituzione democratica, ma il suo contenuto è stato significativamente ripensato. Diverse sono state le proposte ricostruttive<sup>10</sup>. Taluni<sup>11</sup> ne hanno evidenziato il fondamento istituzionalistico nel riferire il bene ad entità collettivizzate. Altri<sup>12</sup> invece in una ricostruzione costituzionalmente orientata hanno valorizzato i profili individualistici affermando il carattere plurioffensivo di tali reati che incidono allo stesso tempo sul bene collettivo e su quello individuale della salute. Ancora alcuni<sup>13</sup> hanno ritenuto il bene incolumità *qualitativamente omogeneo* rispetto ai beni individuali della vita, dell’integrità e della salute, ritenendolo un’astrazione concettuale che consente di anticipare la tutela. Pregio di tale impostazione è quello di avvicinare il bene collettivo a quelli individuali concretizzandoli e specificandoli in funzione garantistica. All’opposto si colloca la tesi<sup>14</sup> che inquadra l’incolumità come bene collettivo *qualitativamente differente* consistente in quanto dotato di un elemento in più: il senso di sicurezza dei cittadini. Infine si segnala autorevole dottrina<sup>15</sup> secondo la quale l’incolumità pubblica farebbe parte della categoria degli “interessi diffusi” la cui titolarità è indivisibile e insuscettibile di appropriazione individuale, appartenendo a collettività diffusa, alla società civile.

---

<sup>7</sup> A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913.

<sup>8</sup> V. MANZINI, *op. cit.*, p.91-93.

<sup>9</sup> A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p49.

<sup>10</sup> Per tale *excursus* si fa riferimento a A.GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 49.

<sup>11</sup> SAMMARCO, *op. cit.*, p. 29; G.DEAN, *op. cit.*, p. 15.

<sup>12</sup> PADOVANI *op. cit.*, p. 59, F.ANTOLISEI *op. cit.*, p. 5.

<sup>13</sup> ALESSANDRI, *Il pericolo per l'incolumità pubblica*, in Riv It Dir e Proc Pen, 1980, 1254; FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico*, in Riv It Dir e Proc Pen, 1982,42.

<sup>14</sup> CADOPPI - P.VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*. Padova 2004, p165 ss.

<sup>15</sup> A.GARGANI, *op. ult cit.*, p50.



## 2. *La tecnica di tutela. I reati di comune pericolo mediante violenza –*

Il profilo caratterizzante le incriminazioni poste a tutela dell'incolumità pubblica è, senz'altro, il cd. pericolo comune. Ossia, con una valutazione politico-criminale il legislatore ha considerato il bene dell'incolumità collettiva - anche *sub specie* salute pubblica - di tale rilievo da ritenere sufficiente quale offesa rilevante il mero sorgere di un pericolo, a prescindere dalla lesione dei beni individuali<sup>16</sup>. Come è stato notato, si evince l'esigenza di "governare a monte" il potenziale eziologico di attività non circoscrivibili nella loro specifica direzione offensiva. Siamo quindi di fronte ad un notevole arretramento della soglia del penalmente rilevante, essendo il più elevato grado di offesa rappresentato dalla mera messa in pericolo del bene. Consolidata dottrina<sup>17</sup> ha individuato quali elementi caratterizzanti del pericolo comune la diffusibilità del danno e l'indeterminatezza dei destinatari. Tale requisiti sono già familiari allo studioso del diritto penale, caratterizzando l'uno il tentativo (in ragione degli esiti incerti di tale circostanza), e l'altro l'*aberratio ictus*, per l'indeterminatezza del soggetto passivo del reato. La sintesi dei due elementi è stata ritenuta l'elemento caratterizzante della categoria del comune pericolo: la mancanza di uno dei due renderà l'offesa irrilevante dal punto di vista delle lesioni alla incolumità collettiva rendendole tutt'al più punibili, sussistendone i requisiti, come reati contro l'individuo.

2.1. *Alcune precisazioni. Indeterminatezza e diffusibilità.* - Per quanto attiene al primo dei due requisiti, storicamente divise sono dottrina e giurisprudenza. A coloro che affermano un'indeterminatezza quantitativa, ossia fondata sul numero di persone messe in pericolo, si oppongono coloro che la ritengono qualitativa, ossia fondata sulla impossibilità di individuare tali soggetti. Pare condivisibile l'osservazione di coloro che propendono per un'accezione quantitativa, argomentando che, se il fattore qualificante fosse qualitativo, allora

---

<sup>16</sup> In tema si veda G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo, in dei delitti e delle pene*, 1984, 441; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie* penale, Sassari, 1981; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen* 1969, 4; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990.

<sup>17</sup> S.ARDIZZONE, *op. cit.*, p. 365, ALESSANDRI, *op. cit.*, p271; A.GARGANI lo ribadisce nelle pubblicazioni del 2005, 2008 e 2013.

anche offese rivolte contro un unico individuo seppur non identificato potrebbero essere assunte come lesioni dell'incolumità pubblica<sup>18</sup>: il che parrebbe un assurdo. La stessa natura sociale<sup>19</sup> del bene incolumità, in un modo o nell'altro ricondotto dalla dottrina alla collettività, farebbe propendere per tale posizione. Sembrerebbe perciò ragionevole affermare che il pericolo può definirsi comune quando è in grado di riguardare una pluralità di individui identificabili o meno singolarmente.

Per quanto concerne la diffusibilità, o diffondibilità, essa è - abbastanza pacificamente- ravvisata nella potenziale incontrollabilità dei decorsi causali, ossia sulla circostanza che una volta creata la situazione di pericolo essa possa svilupparsi in maniera non controllata fino ad arrivare ad un macroevento di danneggiamento

2.2. *Pericolo astratto, concreto e presunto.* – I reati contro l'incolumità pubblica hanno tra i tratti caratterizzanti la natura di reati di comune pericolo. Nella categoria dei reati di pericolo, ossia dei reati in cui l'evento offensivo del bene giuridico - non necessariamente coincidente con l'evento naturalisticamente inteso - è di pericolo e non di danno<sup>20</sup>, tradizionalmente si distinguono due specie di reati: di pericolo astratto/presunto e di pericolo concreto. Per i primi tratto saliente è la presunzione di pericolo da parte del legislatore, dalla quale discende la superfluità della verifica giudiziale della reale sussistenza del pericolo. Il legislatore sottrae al giudice la valutazione sul piano dell'offesa al bene, cioè dell'idoneità lesiva della condotta, probabilmente per timore di giudizi di valore sgraditi laddove il bene sia di tale rilievo e l'offesa al bene sia così chiaramente riconducibile all'*id quod plerumque accidit* per darvi corso. All'opposto si collocano i reati di pericolo concreto ossia quelli che necessitano un apposito accertamento giudiziale circa l'effettiva e reale pericolosità del fatto<sup>21</sup>. Al giudice spetta il compito di indagare circa la reale messa in pericolo del bene. Criterio

---

<sup>18</sup> In questo senso A.GARGANI, *op. ult. cit.*, .p. 73 ss.

<sup>19</sup> Sulla quale si veda PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino 1999.

<sup>20</sup> Così C. FIORE, *Diritto penale Pt gen*, Torino, 2008, p. 165 ss.

<sup>21</sup> Per tali ricostruzioni si veda A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, p181ss.

discretivo tra i due modelli di incriminazione è essenzialmente la menzione da parte del legislatore del requisito di pericolosità della condotta. Tale rigida dicotomia è gradualmente venuta meno con l'avvento della costituzione repubblicana e l'emergere sempre più impetuoso del principio di offensività. In particolare si sottolinea da un lato l'iniziale presa di distanza della dottrina dai reati di pericolo presunto, apparentemente incompatibili coi principio di offensività, dottrina peraltro accolta in parte dalla Corte costituzionale che nelle sentenze nn. 71 del 1979, 58 del 1977, 286 del 1974 ha affermato la necessità, laddove la descrizione della fattispecie non lo escluda, della valutazione sulla concreta idoneità lesiva dell'azione nelle circostanze concrete. Dall'altro il successivo ripensamento della dottrina che, affermata la necessità di attenta valutazione politico-criminale caso per caso, ha in qualche modo sdoganato la categoria purché alla base delle incriminazioni vi siano comprovate tipologie empirico-criminologiche<sup>22</sup>. Parte della dottrina, a partire dai citati arresti della Corte costituzionale, ha ritenuto di ridelineare la ripartizione dei reati di pericolo in tre sotto categorie di pericolo presunto, astratto, concreto. La distinzione tra pericolo presunto ed astratto deriverebbe dal fatto che solo nel primo caso il pericolo sarebbe presunto *iuris et de iure* dal legislatore, in ragione della certezza che da quella condotta deriverà un evento lesivo dell'incolumità pubblica, mentre nel secondo la presunzione sarebbe *iuris tantum*: residuerebbe la possibilità per l'imputato di dimostrare che nelle circostanze concrete, nell'*hic et nunc*, non sarebbe stata idonea la condotta a ledere il bene in questione<sup>23</sup>. Taluni<sup>24</sup> hanno avanzato la proposta di elevare il pericolo astratto ad elemento unificante, punto di incontro tra le due categorie, con l'indubbio vantaggio dell'unificazione del parametro di giudizio prognostico. Si è anche prospettata un'ulteriore classificazione, distinguendo reati in cui il pericolo è elemento di tipicità della fattispecie –tali sarebbero i reati di pericolo astratto e concreto- e reati in cui il

---

<sup>22</sup> Per tutti si veda G. MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*. In Riv it dir proc pen 1983, 1190.

<sup>23</sup> Si veda C. FIORE *op. cit.*, p165 ss.

<sup>24</sup> A.GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit, p. 73 ss.

pericolo è esterno alla fattispecie –tali sarebbero i reati di pericolo presunto- e funge da ratio dell’incriminazione<sup>25</sup>

3. *Ricognizione delle fattispecie disastrose nominate presenti nel titolo VI* – Secondo autorevole dottrina<sup>26</sup> il “pilastro” della tutela della pubblica incolumità è costituito dai reati di disastro previsti nel titolo VI. Tali incriminazioni sono caratterizzate secondo la tesi tradizionale<sup>27</sup> dalla presunzione di pericolosità della condotta/evento. In particolare tale tipo di incriminazione consentirebbe -seguendo questa ricostruzione- di punire condotte prodromiche rispetto ad eventi finali quali morte, lesione, malattia di una pluralità di consociati.

La distinzione fondamentale che si traccia a questo punto generalmente è quella tra disastri nominati e disastri innominati. Nella prima categoria si è soliti ricondurre il reato di incendio (artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449) di inondazione, frana o valanga (artt. 426, 427, 449, 450), naufragio, sommersione o disastro aviatorio (artt. 428, 429, 449) e disastro ferroviario (artt. 430, 431, 449, 450). All’estremo opposto si colloca l’art. 434 che punisce, fuori dai casi precedenti, qualunque altra forma di disastro.

I disastri sono classificabili anche con un criterio contenutistico. Possiamo, in particolare, raggrupparli in disastri di scatenamento di forze naturali (incendi, inondazioni frane e valanghe), disastri riguardanti i mezzi di trasporto pubblico (naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro marittimo), ed infine una incriminazione disastrosa sussidiaria e residuale (“fuori dai casi previsti...”; “altri disastri”).

Tutte le fattispecie di disastro nominato sono formulate secondo la tecnica del pericolo presunto, non essendo richiesto accertamento della pericolosità dell’evento. Sono inoltre strutturate a forma libera causalmente orientata al

---

<sup>25</sup> A.GARGANI, *I reati contro l’incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in Trattato di diritto penale, cit, p. 93 ss.

<sup>26</sup> Per la ricostruzione sistematica del titolo VI e delle fattispecie di disastro si veda A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit.

<sup>27</sup> Si veda in tema S.ARDIZZONE, *op. cit.*, p. 361; BATTAGLINI BRUNO, *op. cit.*, p542; G. MARINUCCI, *op. cit.*, p. 414.

cagionamento dell'evento disastroso, rendendo con ciò possibile l'incriminazione anche a titolo omissivo *ex art 40 co. 2 c.p.*

4. *Crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi* – L'articolo 434 disciplina due fattispecie criminose differenti: il crollo di costruzione ed il disastro innominato. Il legislatore dunque accosta nella stessa disposizione due reati differenti: il crollo ed il disastro, entrambi incriminati sia nello stadio prodromico del reato di pericolo che in quello del reato con evento di danno, il tutto salva la clausola di sussidiarietà che rende la norma inoperante quando il fatto costituisca “uno dei casi previsti dagli articoli precedenti”.

Il comma primo punisce il fatto diretto a produrre un crollo di costruzione o altro disastro, mentre il secondo il cagionamento del crollo o dell'altro disastro

Da tempo immemore la dottrina si interroga circa la natura giuridica<sup>28</sup> delle incriminazioni di cui all'art. 434.

Per quanto concerne il reato cd. di disastro innominato, due sono le prospettive che si aprono all'interprete: a) considerare il cagionamento del disastro come la fattispecie principale, rispetto alla quale il legislatore punisce a titolo cautelare anche il tentativo, assurgendolo ad autonoma incriminazione, b) considerare il cagionamento del “fatto diretto a...”, senza il verificarsi del disastro come autonoma incriminazione, un delitto a consumazione anticipata, rispetto al quale il legislatore configura un'ipotesi aggravante consistente nell'accadimento del disastro. Anche l'elemento del pericolo è stato variamente qualificato, ritenendolo alcuni condizione oggettiva di punibilità, altri elemento della fattispecie, e riconducendolo ad un comma piuttosto che ad entrambi.

Innumerevoli sono le ricadute pratiche delle diverse ricostruzioni. Si pensi innanzitutto all'elemento soggettivo, che a seconda della ricostruzione varia in misura più o meno intensa (in quanto diverso è l'elemento soggettivo del tentativo, della circostanza aggravante, della condizione di punibilità etc...); altrettanto dicasi per la prescrizione, il cui termine comincia a decorrere *ex art.*

---

<sup>28</sup> Per un esaustiva ricostruzione si faccia riferimento a S.CORBETTA, *op. cit.*, p581 ss. e A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 311 ss.; ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., 417 ss.

158 c.p. dalla consumazione del reato istantaneo, o dalla cessazione di permanenza per il reato permanente, o dalla cessazione dell'attività criminosa nel caso del tentativo del reato, a nulla rilevando invece il verificarsi degli elementi circostanziali.

5. *Soggetti* - Il reato di disastro è strutturato dal legislatore come reato comune (“chiunque commetta...”). Tale caratteristica non comporta particolari problemi ermeneutici laddove la condotta sia di tipo commissivo<sup>29</sup>. Le difficoltà arrivano appena ci si sposta sul piano omissivo e l'evento avviene -come nella stragrande maggioranza dei casi- in contesti aziendalistici, come industrie chimiche o compagnie aeree e di navigazione. Non entrando per ora nel delicato tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, ci soffermeremo brevemente sull'individuazione delle posizioni di garanzia.

Autorevole dottrina<sup>30</sup> ha distinto diverse aree di applicazione della fattispecie, studiando le singole posizioni di garanzia ricavabili dalla lettura congiunta del 434 con le relative norme di settore. Possiamo distinguere, seguendo questa ricostruzione, quattro aree: l'impiego di sostanze tossiche in ambito industriale, l'uso di microrganismi geneticamente modificati, i trasporti, le calamità naturali. Per quanto riguarda l'impiego industriale di sostanze tossiche disciplinato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. e successive modifiche ed integrazioni<sup>31</sup> sono individuabili una pluralità di garanti, *in primis* il cd. gestore di impianto cioè la persona fisica/giuridica che lo gestisce o detiene e che sarà chiamato a rispondere in caso si verifichi un incidente rilevante, cioè “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2 comma 1 e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente all'interno o all'esterno di uno

---

<sup>29</sup> Si presti particolare attenzione alla circostanza che in giurisprudenza e in dottrina si è ormai consolidato l'orientamento che ritiene l'omissione di cautele la forma di realizzazione per il reato commissivo di disastro.

<sup>30</sup> S.CORBETTA, *op. cit.*, p. 585 ss.

<sup>31</sup> Vedi A.GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p. 464, anche sul rapporto di sussidiarietà col 434.

stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. A seguire, per le rispettive competenze sono considerati responsabili il Ministro dell’ambiente, il presidente di regione ed i vertici ARPA, il prefetto ed infine il sindaco.

Con riguardo all’uso di O.G.M.<sup>32</sup>, responsabili sono nelle rispettive competenze il titolare dell’impianto, l’utilizzatore, il ministro della salute, gli organi periferici: il prefetto il sindaco ed il presidente di regione.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti aerei, sono interessati gli organi ed il personale dell’azienda autonoma di assistenza al volo (Enav), il direttore dell’aeroporto, il personale del Registro aeronautico, e, nei limiti delle loro attribuzioni, gli organi della società di gestione dell’aeroporto.

Per quanto riguarda le calamità naturali, tali posizioni sono ricavabili dalla disciplina della protezione civile d.l. 7 settembre 2001 n 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n 401.

Il tema della ripartizione delle responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendalistica è stato con cura analizzato in un ramo di diritto penale diverso da quello ambientale, ossia quello della tutela penale dei lavoratori. Recentemente la giurisprudenza ed anche la dottrina, in parte recependo la legislazione e l’elaborazione dottrinale di tale ramo del diritto, hanno ormai pienamente completato la recezione della disciplina giuslavoristica pur se effettuando le dovute distinzioni. Sul punto si tornerà più approfonditamente in seguito.

6. *Cenni sul reato di crollo di costruzioni* – Prodromica rispetto all’analisi del reato di disastro è quella del reato di crollo che - come già detto - è disciplinato nell’art 434 parallelamente al disastro. Il legislatore incrimina sia la produzione del crollo che la commissione di atti “diretti a” cagionare il crollo.

Sulla natura delle due incriminazioni e sul loro rapporto reciproco valgono le stesse osservazioni fatte e da venire sul reato di disastro cui pertanto si rinvia. Pare però opportuno soffermarsi sull’evento di crollo in quanto ad esso e agli altri eventi disastrosi deve far riferimento l’interprete per colmare la clausola ad

---

<sup>32</sup> Il testo normativo di riferimento è il d. lgs. 206 del 2001 recante la disciplina dell’impiego di Micro Organismi Geneticamente Modificati

analogia espressa del reato di “altro”<sup>33</sup> disastro. A tal riguardo si è evidenziato in dottrina<sup>34</sup> che esso consiste in un evento distruttivo distinguibile dal mero cedimento. Si sottolinea inoltre che l’evento deve avere proporzioni notevoli, non limitabile ad un mero distacco di singoli elementi costitutivi degli edifici; ci si riferisce inoltre a strutture di notevole dimensione e volumetria, tale da generare un evento grave e complesso. Si osservi che però il dato testuale consentirebbe di ricomprendere anche il crollo parziale della costruzione purché in presenza del pericolo per l’incolumità pubblica. Tale pericolo non va certamente verificato in concreto con riferimento alla effettiva ed attuale presenza di persone al momento del crollo, ma risulta sufficiente la possibilità che queste fossero presenti; non rileva inoltre l’effettivo danno alle persone in quanto l’offesa alla pubblica incolumità si attesta ad uno stadio di tutela anteriore rispetto all’evento di danno individuale.

Ampio spazio si è dedicato in letteratura alla distinzione tra il crollo e la rovina incriminata dall’art. 676 co. 1 c.p., incriminazione peraltro a carattere contravvenzionale. Al riguardo si deve innanzitutto dare conto della tesi più radicale, ossia quella secondo la quale non è possibile distinguere tra rovina e crollo in base al solo dato testuale: secondo i suoi sostenitori né sarebbe possibile distinguerli in base al carattere determinato o meno della cerchia di persone messa in pericolo né in base all’entità dell’evento. Possibilità di discernimento ci sarebbe secondo questi autori in base al carattere prognostico (per il crollo) o diagnostico (per la rovina) del giudizio di accertamento del reato. Meno radicale è la tesi di coloro<sup>35</sup> che ritengono la rovina meramente offensiva dell’incolumità individuale. Vi sono poi alcuni<sup>36</sup> secondo i quali il solo crollo potrebbe essere assimilato ad un vero e proprio disastro mentre la rovina non avrebbe quei caratteri di complessità ed estensione propri dell’evento disastroso. Altra osservazione rinvenibile in dottrina riguarda il carattere istantaneo proprio del crollo contrapposibile alla

---

<sup>33</sup> “Altro”, come ha chiarito la Corte Costituzionale va riferito alle precedenti fattispecie disastrose del titolo, tra le quali vi è in primis il crollo.

<sup>34</sup> Si veda A.GARGANI, *I reati contro l’incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p 434ss; S.CORBETTA, *op. cit.*, p 623 ss.

<sup>35</sup> Così S.ARDIZZONE, *op cit.*, p 831

<sup>36</sup> Così RIONDATO, *op. cit.*, p 167.Nello stesso senso ANTOLISEI, *op. cit.*, p50; G. MARINUCCI, *op. cit.*, p419.



gradualità della rovina. Il carattere del comune pericolo mediante violenza proprio del reato di crollo sembrerebbe imporre infatti una interpretazione dell'evento crollo in termini di violenza, istantaneità e portata offensiva indeterminata da contrapporre al carattere più circoscritto da un punto di vista offensivo e meno prorompente da un punto di vista fisico dell'evento rovina<sup>37</sup>.

7. *Pericolo di disastro innominato.* – L'articolo 434 co.1 parte seconda punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato comune, essendo rivolta l'incriminazione al *quisquis*. Si osservi che mentre nella forma attiva è totalmente indeterminato il soggetto attivo, nella forma omissiva sarà il titolare della posizione di garanzia chiamato a rispondere del pericolo di evento disastroso. L'incriminazione è inoltre a forma libera, essendo assolutamente indeterminata la modalità di aggressione al bene, né sotto il profilo strutturale, né sotto quello spazio-temporale. È questo un reato generalmente ricondotto allo schema del pericolo concreto<sup>38</sup> vista l'espressa previsione del requisito di pericolosità. Frammentate però sono le posizioni circa la natura giuridica dell'evento pericoloso: taluni lo riconducono alle condizioni oggettive di punibilità<sup>39</sup> da accertarsi in concreto ma estraneo all'oggetto del dolo; altri propendono per l'inquadramento nel fatto tipico, ritenendo coefficiente psichico idoneo anche il dolo eventuale<sup>40</sup>. Tale ricostruzione articola il dolo in maniera complessa, costituendolo nella somma di un momento intenzionale (circa il compimento del fatto diretto a...) ed uno meramente intellettuale (circa l'accettazione del decorso causale incerto). Altro *punctum dolens* è il rapporto con il comma 2 dell'articolo, rispetto al quale il cagionamento del "fatto diretto a" è condotta prodromica. Tradizionalmente si considera quella del primo comma una

---

<sup>37</sup> A.GARGANI, *op. ult. cit.*, p 442-443.

<sup>38</sup> A.GARGANI, *op. ult. cit.*, p449ss.; S.CORBETTA, *op. cit.*, p614 ss.; G. MARINUCCI *Crollo*, cit., p442; in giurisprudenza si veda, per esempio, Cass.21 giugno 1974 in Mass. Dec Pen 1974, 127209.

<sup>39</sup> S.ARDIZZONE, *op. cit.*, 275, BATTAGLINI BRUNO, *op. cit.*, 556; ERRA *op. loc. ult. cit.* In giurisprudenza, Cass. 6 maggio 1955 in Riv Trim Dir Pen 1955,677.

<sup>40</sup> G. MARINUCCI, *op. ult. cit.*, p. 414 ss.

fattispecie a consumazione anticipata, ossia è punita la mera commissione dei fatti diretti all'obiettivo, senza essere richiesto il dolo circa la sua verifica<sup>41</sup>. Tale configurazione varrebbe a distinguerlo dal reato di attentato, nel quale invece sarebbe richiesta una tensione finalistica rispetto all'evento lesivo finale<sup>42</sup>. Sul punto la dottrina è tutt'altro che concorde, schierandosi taluni<sup>43</sup> apertamente per la ricostruzione della fattispecie quale reato di attentato<sup>44</sup> inteso secondo una concezione oggettivistica. Altra ricostruzione<sup>45</sup> inquadra invece la fattispecie quale tentativo rispetto al reato consumato di cui all'articolo successivo: il legislatore in ragione della delicatezza del bene oggetto di tutela avrebbe quindi elevato a reato autonomo un fattispecie che sarebbe stata punibile attraverso la clausola dell'art. 56. Diversa è in questo caso la conclusione circa il dolo dell'agente: un tentativo escluderebbe di per sé il dolo eventuale, in quanto elemento tipico della fattispecie è la tensione finalistica dell'azione verso il risultato<sup>46</sup>.

8. (continua ) *Disastro innominato. Art 434 co 2.* – Il secondo comma parte seconda dell'art 434 punisce con la reclusione da tre a dodici anni l'autore dell'evento pericoloso di cui al primo comma se da esso scaturisce un disastro. Ci troviamo di fronte al cosiddetto reato di disastro innominato doloso, un reato (se si propende per la tesi della fattispecie autonoma) evidentemente di danno. Circa la natura giuridica della fattispecie, dura tuttora la disputa dottrinale tra coloro che

---

<sup>41</sup> *Ibidem*

<sup>42</sup> Così A.GARGANI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>43</sup> Così S.CORBETTA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>44</sup> Sul reato di attentato si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, cit.* Fiandaca identifica tout court il reato a consumazione anticipata quale reato di attentato, definendo entrambi come reato perfetto già in presenza di fatto diretto a realizzare l'obiettivo preso di mira senza che sia necessario effettivo conseguimento

<sup>45</sup> Così ANTOLISEI, *Manuale PtS*, cit., 22.

<sup>46</sup> Sul tentativo si veda C. FIORE, *op. cit.*, p. 460.

ritengono tale previsione autonoma<sup>47</sup>, e coloro che la ritengono una circostanza aggravante del comma precedente<sup>48</sup>.

Si è posto un altro problema circa la necessità del requisito di pericolosità che non è espressamente riproposto. La tesi tradizionale<sup>49</sup> classifica il reato nella categoria del pericolo presunto escludendo la necessità di un accertamento giudiziale del pericolo, altri al contrario hanno sostenuto<sup>50</sup> che dall'intenso legame di accessorietà tra le fattispecie deriverebbe la necessità dell'accertamento del pericolo anche in caso di disastro avvenuto. Al riguardo autorevole dottrina ha caratterizzato il disastro quale evento di danno, qualificato dal pericolo, e che richiede almeno l'accertamento concreto della presenza di più persone potenzialmente coinvolte quale indice della diffusibilità dell'evento.

9. *Clausola ad analogia espressa* – L'articolo 434 è formulato secondo la tecnica della cd. clausola ad analogia espressa<sup>51</sup>. Corollario del principio di stretta legalità, il divieto di analogia in materia penale è uno dei capisaldi del nostro ordinamento penale. Il divieto di analogia è precetto rivolto certamente verso l'interprete, ma trova presupposto nella corretta formulazione del precetto penale<sup>52</sup>, risultando "svuotato" quando il legislatore usa termini vaghi ed elastici e consente al giudice di riempire la norma di qualsiasi contenuto. Seguendo questa dottrina si potrebbe senza eccessivi timori generalizzare affermando che dietro l'interpretazione analogica c'è spesso una norma imprecisa. Si evince quindi la stretta compenetrazione tra i principi di precisione, tassatività, determinatezza ed il divieto di analogia generalmente considerati separatamente, riguardando i primi la produzione normativa e il secondo il momento applicativo.

---

<sup>47</sup> G. MARINUCCI, *op. ult. cit.*, p. 414 ss.

<sup>48</sup> BATTAGLINI-BRUNO, *op. ult. cit.*, 541 ss; V. MANZINI, *op. cit.*, p243; S.ARDIZZONE, *op. cit.*, p361 ss.

<sup>49</sup> G. MARINUCCI *op. loc. ult. cit.*

<sup>50</sup> S.ARDIZZONE *op. loc. ult. cit.*

<sup>51</sup> Osservazione generalmente riconosciuta in dottrina, In tema si veda G. MARINUCCI - E.DOLCINI, *Corso di diritto penale I*, Milano 2001, 180.

<sup>52</sup> Così G. MARINUCCI – E. DOLCINI *op. ult. cit.*, 181ss, nonché già WELZEL, *Das deutsche strafrecht*, 1967, p22 ss.

Ed ad una più attenta riflessione sembrerebbe che i principi *simul stabunt simul cadunt*. Eppure il nostro ordinamento conosce diverse clausole ad analogia espressa. Si noti preliminarmente che non sono tali le incriminazioni contenenti serie di ipotesi omogenee che consentono di individuare un genere, in questi casi l'elenco ha valore meramente esemplificativo e dunque la norma si presta solo apparentemente ad analogia, poiché in realtà si opera solo una sintesi dei casi enunciati<sup>53</sup>. Altre volte invece, ed è questo il caso dell'art 434, la fattispecie non è strutturata in maniera da delineare un genere al quale ricondurre i casi esemplificati. Ancora, ci sono incriminazioni formulate con una sola ipotesi seguita dalla clausola dei casi analoghi. Su queste ipotesi la dottrina<sup>54</sup> ampiamente condivide un giudizio di illegittimità costituzionale. Dal canto suo il giudice delle leggi, che in un primo momento<sup>55</sup> ha affrontato la materia esercitando un certo *self restraint*, ha successivamente<sup>56</sup> preso nettamente posizione affermando che il carattere lecito o illecito della clausola analogica deriva dall'omogeneità della casistica che le precede. *A maiori* si deve dedurre da questo arresto che i casi in cui l'ipotesi seguita dalla clausola di analogia è unica sono da ritenersi illegittimi. Eppure tuttavia, l'art 434, sottoposto al vaglio<sup>57</sup> della corte per presunta violazione del principio di determinatezza non ha - per il momento- subito la declaratoria di illegittimità. Rinviamo al seguito della trattazione per analizzare il motivo.

10. *La nozione di disastro.* – Sebbene la nozione di disastro aleggi su tutto il titolo VI del codice penale, e su di essa parrebbe sostenersi la legittimità costituzionale della norma, il legislatore in nessuna disposizione, neppure incidentalmente, scolpisce i tratti di tipicità dell'evento disastroso. Questa peculiarità unita alla totale indeterminatezza della condotta incriminata dall'art.

---

<sup>53</sup> Così G.MARINUCCI - E.DOLCINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>54</sup> Così G. FIANDACA *Diritto penale. Pt Gen*, cit., p93, MANTOVANI *Diritto penale*, cit.,340ss; contra M. ROMANO *Commentario* sub art 1 p47 ss.

<sup>55</sup> C. Cost. 27 maggio 1961n. 27 in *Giur cost* 1961 p. 536 con nota di ESPOSITO.

<sup>56</sup> C. Cost. 9 luglio 1963 n 120 in *Giur cost* 1963 p. 1363.

<sup>57</sup> C. Cost. 327 del 2008 su [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

434 ha fatto parlare la dottrina di norma “muta”<sup>58</sup>. Già la Relazione del guardasigilli al codice 1930 sottolineava come la norma mirasse a “colmare ogni eventuale lacuna nelle norme concernenti la tutela della pubblica incolumità”. E già durante i lavori preparatori emergeva il timore da parte di taluni che la norma fosse incompatibile col principio di stretta legalità<sup>59</sup>. Fatto sta che il compito di determinare i caratteri di tipicità dell’evento in questi anni è gravato su dottrina e giurisprudenza che hanno riempito il concetto di contenuto effettuando un’interpretazione sistematica del titolo VI, del concetto di pericolo comune e del concetto di offesa alla pubblica incolumità.

*10.1. Dottrina e giurisprudenza alla ricerca della nozione di disastro. –*

Per evitare fenomeni distorsivi e letture eccessivamente libere delle fattispecie di disastro con il connesso sacrificio del principio di tassatività, la dottrina ha delineato i tratti salienti della fattispecie in esame. Alcune osservazioni preliminari sono opportune.

Nella lingua italiana, cioè nell’attuale coscienza sociale comune si definisce disastro: 1. calamità, catastrofe; grave danno; disastro naturale, ecologico; i disastri della guerra; 2. grave incidente, che arrechi danni di vaste proporzioni o provochi la morte di molte persone: disastro aereo, ferroviario. L’etimologia si fa risalire al latino *disastrum*, composto di *astro*, col prefisso. *dis*, cioè ‘cattiva stella, sfortuna’<sup>60</sup>.

Ci troviamo di fronte ad un concetto di genere<sup>61</sup> molto ampio rispetto al quale la dottrina ha anche compiuto approfondite indagini storiche al fine di determinarne il contenuto di volta in volta attribuitogli nel tempo<sup>62</sup>

Da un punto di vista strettamente giuridico la situazione non migliora. Nel codice sono assenti norme definitorie, in quanto il legislatore del 1930 dava per scontato un concetto di disastro costituente un dato pre-giuridico. Il disastro in sé -

---

<sup>58</sup> Così S.CORBETTA *op. cit.*, p. 628.

<sup>59</sup> *Lavori preparatori al codice penale III*, Roma, 1928.

<sup>60</sup> Fonte: Dizionario Garzanti della Lingua italiana.

<sup>61</sup> Non diverso da quello di morte, o di violenza carnale, o da quello di atti osceni.

<sup>62</sup> A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 55.

in punto di diritto positivo - non esiste: e non c'è altro modo per ricavarlo che un processo di astrazione delle fattispecie incriminatrici del capo I del titolo VI<sup>63</sup>. Si tratta dunque di individuare le modalità delle condotte accolte nel capo per arrivare a determinarne la matrice comune. Ci pare opportuno partire dai requisiti generali per poi entrare nello specifico con la descrizione dell'evento. A tal riguardo, seguendo autorevole dottrina, sembrerebbe possibile evincere una struttura a doppio parametro<sup>64</sup>, nel senso che l'evento disastroso va valutato prima in chiave diagnostica, circa la sua portata di danneggiamento attuale, e poi in funzione prognostica, circa la sua connotazione pericolosa per l'incolumità collettiva. Dunque anche laddove l'incriminazione sia legata all'evento, dovrà verificarsi da parte del giudice un *quid pluris*: la pericolosità per una collettività indeterminata. È infatti questo l'elemento di differenziazione rispetto ai reati di lesione dell'incolumità individuale. La pericolosità, che sostanzia il giudizio prognostico sarà connotata dalla fluidità e dalla comunicabilità della situazione di pericolo, pluridirezionale ed incontrollabile. Questo in quanto non c'è lesione dell'incolumità pubblica -si ripete- senza che l'offesa abbia i connotati del pericolo comune, quali sono l'indeterminatezza dei soggetti passivi del reato e la diffusibilità dell'evento che, originariamente intesa come incontrollabilità dell'elemento naturale scatenato (si pensi all'incendio e alla inondazione), viene trasferita poi ad ambiti altri quali i trasporti stradali, marittimi ed aerei, fino ad arrivare alle fattispecie residuali del disastro innominato.

La dottrina<sup>65</sup> parla anche di doppio "calibro" di tutela circa la natura del disastro. Ossia, il disastro sarebbe reato di evento di danno naturalisticamente inteso verso beni materiali (più precisamente di danneggiamento), ed al contempo di pericolo verso i beni personali, dunque connotato da un evento con duplice valore, o sotto un certo punto di vista, dal duplice evento: uno reale ed attuale ed

---

<sup>63</sup> Esiste tuttavia una disposizione affine che definisce l'incidente rilevante in ambito industriale legato all'uso di sostanze chimiche, pure richiamata talvolta in dottrina come strumento di interpretazione sistematica.

<sup>64</sup> Per tale definizione si veda A.GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p401; ID, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p.169.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

uno potenziale<sup>66</sup>. Gli stessi autori sottolineano che solo in questi termini l'evento lesivo di disastro può essere riconosciuto quale violazione di incolumità pubblica, cioè in quanto connotato dal pericolo di decorso incontrollato e rivolto ad indeterminati consociati, altrimenti si ricadrebbe nell'incolumità individuale. Gli stessi autori lo qualificano dunque come reato complesso.

È importante a questo punto evidenziare una sorta di elemento negativo del fatto, ossia, l'estraneità al fatto tipico del disastro della lesione attuale ai beni individuali<sup>67</sup>. A riprova di questa impostazione si adduce generalmente la circostanza che il legislatore stesso, come all'art. 422 (delitto di strage), nelle incriminazioni contro l'incolumità pubblica, ove ritenga prevedibile ricorrenza dei danni alla persona, li ha specificamente incorporati nella disposizione, desumendosi da ciò, *a contrariis* che, ove non previsti, non siano punibili se non autonomamente attraverso: il concorso formale di reati in presenza di dolo, l'omicidio come conseguenza di altro reato (art. 586) in assenza di dolo, o ancora, in presenza di disastro colposo in concorso con gli artt. 589 e 560.

È importante soffermarsi su un'ultima circostanza. Essendo stato così qualificato il reato di disastro, non può essere ricondotta ad esso *sic et simpliciter* la condotta che cagioni un danno ad una pluralità di persone. In assenza dei requisiti di tipicità del disastro, ossia il pericolo comune, specificantesi nella incontrollabilità del decorso causale, non sarà integrata la fattispecie di disastro, ma di eventi omicidiari in concorso<sup>68</sup>.

10.2. *Descrizione dell'evento.* - Una volta determinati i requisiti generali di tipicità del fatto per via deduttiva-analitica, ossia partendo dal concetto di offesa alla pubblica incolumità, dottrina e giurisprudenza sono andate oltre, individuando gli elementi specifici del disastro, tramite un'operazione sintetico-induttiva: passando dal particolare delle singole incriminazioni al concetto

---

<sup>66</sup>Sulla struttura doppiamente causale si veda C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano 2004, p.286 ss.

<sup>67</sup> A.GARGANI, *op. ult. cit.*, p.174.

<sup>68</sup> Così sempre A.GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p.176.

universale del disastro. Il risultato di quest'opera di sintesi sembrerebbe essere rappresentato da un macro evento di danneggiamento di per sé rilevante *ex art.* 635 c.p., e che però per la sua gravità, complessità e tendenza ad espandersi, ossia la sua pericolosità per l'incolumità della collettività, viene considerato autonomamente nelle incriminazioni del titolo VI. Si anticipa così la tutela dei beni individuali ad un momento prodromico in cui l'aggressione si presenta sotto forma di pericolo. In giurisprudenza d'altro canto si parla in genere di un evento caratterizzato da gravità, complessità, estensione, diffusività, difficoltà di contenimento. Una definizione esauriente, di inclinazione cd. minimalista, ossia volta a svalutare il carattere "tragico"<sup>69</sup> dell'evento, fu data dalla Cassazione nel 1989<sup>70</sup> secondo cui il disastro è integrato da "un evento di danno o di pericolo che colpisca collettivamente persone e cose con effetti straordinariamente gravi e complessi. Anche se non deve assumere carattere eccezionalmente immane, l'evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve presentarsi con carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Occorre poi per l'integrazione dell'illecito, che l'eccezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme e pubblica emozione". Sotto il profilo spazio-temporale, da sempre, in dottrina e giurisprudenza si scontrano due posizioni inconciliabili. Tesi prevalente in dottrina<sup>71</sup> è quella della concentrazione spazio-temporale del fenomeno. Ossia, l'accadimento grave, straordinario, macroscopico, catastrofico deve consistere in "una rapida modificazione di un contesto"<sup>72</sup>. Si tratterebbe di una immediatezza del tutto incompatibile con la permanenza del reato e con il frazionamento della consumazione. Sarebbe invece ammissibile una permanenza degli effetti<sup>73</sup>.

La controprova di tale ricostruzione è data da una riduzione ad assurdo: una diversa ricostruzione sarebbe, seguendo questa impostazione, in conflitto con i principi fondamentali di garanzia del diritto penale. Per quanto riguarda

---

<sup>69</sup> Espresso riferimento alla commozione della collettività era presente nella versione preliminare, non approvata, della norma di incendio. Si vedano i *Lavori preparatori al c.p.*, pag 321.

<sup>70</sup> Cass.12 dicembre 1989, in *Giust pen* 1989, II, 210.

<sup>71</sup> Per tutti si vedano A.GARGANI, *op. ult. cit.*, 161ss.e C. PIERGALLINI *op. ult. cit.*, p.279.

<sup>72</sup> Così A.GARGANI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>73</sup> *Ibidem.*



l'immediatezza e la contestualità, cioè la non permanenza del reato, si osserva che in caso contrario sarebbe totalmente indimostrabile ed indeterminabile in quanto storicamente non individuabile<sup>74</sup>. In tal senso il disastro dovrebbe allinearsi alla elaborazione già prodotta in tema requisiti strutturali del danneggiamento. Ancora, riguardo la tendenza giurisprudenziale a considerare unitariamente più eventi semplici, essa si risolverebbe in un espediente semplificatorio per "livellare e conglobare piani di responsabilità individuali"<sup>75</sup> arrecando così un *vulnus* al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall' art. 27 della Costituzione. Il rischio sarebbe quello di chiamare a rispondere soggetti titolari di posizioni di garanzia per fatti del tutto estranei alla loro attività accaduti - eventualmente- in un momento anteriore alla stessa assunzione di tale posizione. A tal riguardo si parla anche degli enti collettivi in termini di invitati di pietra<sup>76</sup> del processo per disastro. Ciò in quanto l'escamotage di considerare unitariamente micro eventi imputabili individualmente alla condotta di più soggetti, altro non sarebbe che il tentativo di incriminare la politica societaria degli enti, in assenza di una disciplina ad hoc.

In senso nettamente opposto alle linee ricostruttive fornite sinora si sono registrati alcuni arresti giurisprudenziali ed alcune prese di posizione della dottrina. Ad esempio la Corte di Cassazione nel 2006<sup>77</sup>, esprimendosi sulle vicende del petrolchimico di Porto Marghera ha affermato tra le righe di non condividere in toto la tesi del macro evento di danneggiamento, potendo l'evento non avere grande evidenza immediata e potendo realizzarsi per un arco prolungato di tempo "senza cioè che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione per la pubblica incolumità". La base per queste conclusioni risiede nell'osservazione che tanto le frane quanto le inondazioni consistono in processi molto lenti di alterazione della realtà, potendo

---

<sup>74</sup> In tal senso oltre che la dottrina, si veda anche la sent relativa al complesso petrolchimico di Porto Marghera, Trib Venezia 22 ottobre 2001 consultabile sul sito [www.petrochimico.it](http://www.petrochimico.it)

<sup>75</sup> A.GARGANI, *op. ult. cit.*, 176 ss.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> Cass.IV sez pen 17 maggio 2006, inedita.

durare anche anni. Alcuni hanno distinto in dottrina tra disastro statico e disastro dinamico<sup>78</sup>; pare opportuno soffermarsi su questa ed altre riflessioni teoriche.

10.3. *Ulteriori approfondimenti.* – Il quadro sin qui tratteggiato è quello tradizionale prevalente in giurisprudenza ed in dottrina. Esso va però arricchito da ulteriori riflessioni in punto di tipicità prodotte dal dibattito teorico e dalla prassi delle aule giudiziarie. Come è stato acutamente osservato in dottrina, due sono le direttrici dell'interpretazione giurisprudenziale. Da un lato i tentativi fatti per agevolare la sussunzione degli eventi, e volti ad esplicitare il contenuto delle fattispecie; dall'altro gli sforzi per valorizzare le istanze di difesa sociale, con effetti discorsivi delle categorie tradizionali.

Secondo l'opinione prevalente possiamo affermare che tratti salienti della fattispecie siano il carattere istantaneo determinato dell'evento in analogia alle altre fattispecie del titolo, ed il contenuto di danneggiamento arricchito dalla connotazione del pericolo per l'incolumità pubblica.

La prima osservazione è stata fatta circa la componente di danneggiamento dell'evento. Si è osservato in dottrina<sup>79</sup> che tale conclusione sarebbe frutto di un'interpretazione superata del concetto di violenza, che invece è stata intesa nel corso del tempo in maniera sempre più ampia sì da abbracciare qualunque impiego di energia fisica<sup>80</sup> che non consista in una frode<sup>81</sup>. A questa impostazione si sarebbe rifatta la Suprema Corte nel caso Seveso<sup>82</sup>. In tale occasione la Corte ha ritenuto che l'emissione improvvisa di sostanze chimiche di elevata tossicità per una durata di circa 20 minuti, la rilevante quantità di sostanze e la vastità dell'area contaminata e della popolazione interessata, integrasse la fattispecie di disastro innominato<sup>83</sup>.

---

<sup>78</sup> C. PIERGALLINI, *op. loc. ult. cit.*.

<sup>79</sup> Il riferimento è a C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 281

<sup>80</sup> Così V. MANZINI, *op.cit.*, 243 ss.

<sup>81</sup> Altrettanto critici su questa distinzione S.CORBETTA, *op.cit.*, p.628 ss.

<sup>82</sup> Cass.23 maggio 1986, in Cass.pen. 1988, 1254.

<sup>83</sup> Per una ricostruzione più approfondita si veda C.PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, su Rass. It. Crimin., 2002 p389.

La seconda osservazione riguarda la concentrazione temporale dell'evento di disastro. Sebbene la dottrina quasi unitariamente propenda per la concentrazione dell'evento da cui deriverebbe l'istantaneità del reato, seppur ad effetti permanenti, si registrano alcune voci contrarie, soprattutto in giurisprudenza, sulla possibilità di permanenza del disastro. Si segnala qui, per il valore generale e sistematico dell'osservazione, che autorevole dottrina<sup>84</sup> ha distinto, tra disastri statici circoscritti nel tempo (come ad es. un deragliamento ferroviario o un naufragio) e disastri dinamici per loro natura dilatati nel tempo, come un incendio che duri giorni, o una frana che progredisca lentamente nel corso di mesi. Ancora, si fa notare che è pure possibile una scissione tra il piano dell'evento e quello dell'insorgere del pericolo, potendo essere quest'ultimo differito rispetto al primo; la dilatazione temporale peraltro è espressamente presa in considerazione dal legislatore nella disciplina degli "incidenti rilevanti"<sup>85</sup> secondo la quale il pericolo grave per la salute o per l'ambiente possa essere immediato o differito. Sommato alle considerazioni precedenti ciò porta taluno in dottrina a sostenere che il dissociazione cronologica tra evento e pericolo non sia del tutto ostativa alla configurazione della fattispecie, ma richieda una maggiore accuratezza nel doppio accertamento di diagnosi e prognosi, con particolare attenzione al nesso tra gli eventi, ossia l'uno sia espressione dell'altro<sup>86</sup>. Non sembra invece esserci adesione all'idea che una somma di singoli microeventi possa considerarsi come un unico macroevento. Si rinvia al seguito della trattazione per l'analisi di tali ricostruzioni, nate nel caso peculiare dell'ecodisastro e sperimentate in giurisprudenza ove si pongono delicate istanze di tutela sociale.

*10.4. Il nesso di causalità.* - Altra questione particolarmente delicata è l'onere probatorio relativo al nesso di causalità. Si parla a tal riguardo di un vero e

---

<sup>84</sup> C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 284.

<sup>85</sup> Si tratta della disciplina contenuta nel decreto 334/99 attuativo della direttiva 96/82/ce concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

<sup>86</sup> Si rinvia a C. PIERGALLINI, *op.cit.*, p.284 ss.

proprio raddoppiamento dell'onere. Questo deriverebbe dalla struttura bifasica del reato consistente in un danno qualificato dal pericolo: da ciò l'esigenza di mostrare la causalità tra condotta ed evento e la causabilità<sup>87</sup> tra evento attuale e futuri ipotetici eventi singolarmente lesivi di beni personali individuali (da cui la qualificazione di pericolo). In risposta a tale problema la giurisprudenza ha sviluppato una spiccata tendenza a flessibilizzare le categorie penalistiche di causalità e cautela in modo da venire incontro alle istanze di tutela sociale, aiutata anche dall'affermarsi nel nostro ordinamento del principio precauzionistico anche in materia penale. In particolare si fa riferimento a quelle ricostruzioni in termini di aumento del rischio<sup>88</sup> in voga soprattutto nei decenni passati, le quali hanno reso evanescente il presidio della categoria della causalità a tal punto da indurre la dottrina a parlare del disastro come reato di "pericolo del pericolo". Tale paradigma secondo taluni era ravvisabile nell'impianto accusatorio del processo di Porto Marghera, per esempio. In tale processo il pubblico ministero avrebbe infatti contestato il disastro innominato come evento derivante dalla sommatoria delle conseguenze provocate dai diversi comparti all'avvelenamento dei canali e delle acque posto in essere dai dirigenti del petrolchimico nel corso di decenni. E riguardo al tema specifico della causalità si è osservato che nell'impossibilità di accertare e provare sotto leggi di copertura scientifiche l'apporto dei singoli contributi<sup>89</sup>, la pubblica accusa ha superato lo scoglio dell'accertamento causale ritenendo l'antecedente il mero superamento dei valori soglia. È questo un atteggiamento di cui si discute molto in dottrina. Si parla di atteggiamento precauzionistico, consistente nel sostituire le regole cautelari con più blande regole precauzionali, quale il superamento dei valori soglia, così flessibilizzando le tradizionali regole della responsabilità per condotta omissiva e alleggerendo gli oneri probatori, analogo atteggiamento si è riscontrato nella giurisprudenza in tema di elettrosmog (p.es. Cass. IV sez. pen., 22.11.07 n. 33285) nella quale si è ritenuta fondata una responsabilità *ex art 674 c. p.* in base al superamento dei

---

<sup>87</sup> Espressione usata da C. PIERGALLINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>88</sup> Si veda M.DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per aumento del rischio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002i, 1999, 48 s.,73; PAGLIARO A., *Causalità* (rapporto di) in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007.

<sup>89</sup> Sulla causalità alternativa si veda PAGLIARO, *op.cit.*, p.25 del contributo.

limiti soglia di esposizione fissati dalla legge 36 del 2001. Sul tema, e sui singoli aspetti problematici si tornerà nel corso della trattazione.

11. *Disastro colposo* – Rinviando al seguito della trattazione l'analisi sotto il profilo della colpevolezza, ci si limiterà per il momento ad alcune osservazioni in punto di tipicità. Innanzitutto si osservi che per espressa previsione dell'art 449 c.p. il disastro è punito anche a titolo di colpa. Non così il reato di pericolo di disastro in quanto l'art 450 non rinvia anche all'art 434 co 1. Casi di disastro colposo sono stati ritenuti, in giurisprudenza, incidenti automobilistici particolarmente gravi, ma anche il cd. disastro Seveso<sup>90</sup>.

Per consolidata dottrina e giurisprudenza, nel giudizio di colpa deve rientrare, oltre la violazione della norma cautelare, anche la prevedibilità dell'evento e la sua evitabilità<sup>91</sup>.

Con riguardo alla norma cautelare è necessario che l'agente abbia violato le regole di diligenza generiche e specifiche di quel contesto di attività. Generalmente nelle attività socialmente più rilevanti è il legislatore stesso a disciplinare in maniera assai minuziosa lo svolgimento delle attività, in altri casi è la letteratura scientifica del settore a dettare i criteri cui si deve conformare l'agente. Questa impostazione di tipo tradizionale è attualmente oggetto di dibattito a causa della forte tendenza alla flessibilizzazione derivante dalle applicazioni giurisprudenziali che sembrerebbero risolvere il requisito della violazione della norma cautelare in una mera violazione del principio precauzionistico, sul quale si tornerà in seguito.

Con riguardo alla prevedibilità, secondo autorevole dottrina<sup>92</sup> il giudizio di riconoscibilità va riferito all'agente modello. Ciò significa che chi svolge l'attività pericolosa deve acquisire e mettere in pratica tutte le conoscenze tecniche della

---

<sup>90</sup> Cass.iv 23 maggio 1986, Von Zewhl, in cass.pen 1988, 1256.

<sup>91</sup> Sul punto si veda FORTI *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; S.CORBETTA *op.cit.*, p.645 ss., e più analiticamente B. DEIDDA-A.GARGANI, *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore* (a cura di), in Trattato teorico pratico Palazzo-Paliero, Torino 2012. Sul tema è particolarmente copiosa per ovvi motivi la letteratura sulla tutela del lavoratore.

<sup>92</sup> B. DEIDDA A.GARGANI, *op. ult. cit.*

materia<sup>93</sup>, ossia della miglior tecnologia disponibile e delle norme giuridiche, spesso correlate da corposi allegati tecnici, quali manuali operativi o di istruzioni, etc<sup>94</sup>. L'agente deve inoltre mettere in pratica tutte le misure previste dalla miglior tecnologia, quale l'adozione di sistemi di misura controllo e allarme, con tutti i costi che ciò comporta. E' importante sottolineare che il notevole costo non è mai considerato causa di giustificazione, e che l'agente deve fare tutto quanto possibile per ridurre al minimo il rischio, e se si tratta di rischio gravissimo ineliminabile, allora dovrebbe astenersi dall'agire<sup>95</sup>.

Con riferimento alla evitabilità va accertato che la condotta diligente avrebbe evitato l'evento catastrofico. Per esempio nel caso Seveso la domanda, cui è stata risposta affermativa, che si sono posti i giudici era se in presenza di una vasca di contenimento, che in altri contesti industriali era stato posto in opera come dispositivo di sicurezza avrebbe evitato la fuoriuscita di sostanze altamente inquinanti.

---

<sup>93</sup> In giurisprudenza si è parlato anche dei più alti standard di sicurezza. Per una casistica molto ricca si veda F.CENTONZE, *Il disastro tecnologico. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.

<sup>94</sup> Così S.CORBETTA, *op. cit.*, p.645.

<sup>95</sup> *Ibidem*. Si veda al riguardo la sentenza ICMESA di Seveso già citata.

## CAPITOLO III

### DAL DISASTRO INNOMINATO AL CD. ECODISASTRO O DISASTRO AMBIENTALE

SOMMARIO: SEZIONE I - LA GENESI DELLA FATTISPECIE. Le esigenze di tutela: una incriminazione di matrice giurisprudenziale. - L'incriminazione nella ricostruzione della giurisprudenza di merito e di legittimità. Dal caso Seveso ai giorni nostri. - Il fatto tipico nella ricostruzione della giurisprudenza più recente: dai casi concreti alla fattispecie astratta. - Una truffa delle etichette? - La posizione della dottrina. Le diffuse posizioni contrarie e le rare fideiussioni. Inconciliabilità con il concetto sistematico di disastro? - Le critiche più diffuse in dottrina e le posizioni favorevoli. - In particolare: clausole ad analogia espressa, art 25 co.2 Cost. e principio di determinatezza. La sentenza 1 agosto 2008 n 327 della Corte costituzionale. - L'impatto della 327 nella giurisprudenza. Il caso ILVA. SEZIONE II - LA TIPICITÀ - I soggetti. - Altre osservazioni sulla delega di funzioni. - Dolo, dolo eventuale e colpa. - Condotta ed evento. Rinvio. - Sul carattere permanente/istantaneo/a condotta frazionata del reato. - La funzione cd. esegetica del bene giuridico. L'oggetto giuridico del disastro ambientale. - Plurioffensività del reato? - Incolumità pubblica/salute/ambiente. - Causalità. Problemi generali sorti attorno al disastro ambientale. - Causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale - Causalità generale ed individuale. L'epidemiologia e il danno alla popolazione. - Il nesso eziologico in materia di esposizione a sostanze tossiche - Uno sguardo alla giurisprudenza in tema di malattie professionali e inalazioni di amianto - SEZIONE III - LA COLPEVOLEZZA. Il principio di precauzione. Il paradigma del rischio e la default option. - L'impatto del principio di precauzione nel nostro ordinamento. - Misura soggettiva della colpa. - Il disastro tecnologico. Sistemi ad interazione semplice e complessa. Il rischio socialmente accettato e la teoria del *normal accident*. - Il danno ambientale. SEZIONE IV - FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO Il concorso con reati contro la vita. - I rapporti con la disciplina degli incidenti connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose. - Concorso con omissione di cautele sul luogo di lavoro. - Concorso con la parte IV del TUA (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

## SEZIONE I - LA GENESI DELLA FATTISPECIE

1. *Le esigenze di tutela: una incriminazione di matrice giurisprudenziale.* – Il carattere estremamente vago delle incriminazioni di cui al titolo VI ha dato luogo a notevole instabilità delle scelte ermeneutiche adottate dagli interpreti di volta in volta. Evidente è stato il crescente tentativo della giurisprudenza di dilatare la struttura aperta delle fattispecie poste a tutela dell'incolumità pubblica, ed in particolare della clausola aperta del “disastro innominato”, per comprendervi nuove fenomenologie di danno ritenute di grave allarme sociale ma estremamente evanescenti e di difficile inquadramento nelle categorie penalistiche.

Come si è notato in dottrina<sup>1</sup>, nell'area della tutela penale dell'ambiente, il diffuso uso da parte del legislatore di un modello penale di carattere contravvenzionale-sanzionatorio<sup>2</sup> ha portato la giurisprudenza alla contestazione, in concorso formale con le contravvenzioni ambientali, di alcune fattispecie codicistiche la cui *ratio* non è la tutela ambientale. Ha osservato autorevole dottrina<sup>3</sup> che, di fronte al pericolo di incidenti catastrofici avente carattere diffusivo e capaci di riflettersi nella loro macro offensività, che sovente trascende i limiti di spazio e di tempo assumendo contorni “globali” sul bene ambientale, l'ordinamento presenta lacune di tutela destinate a pesare negativamente sul piano general preventivo. Ed è nell'ambito delle fattispecie delittuose poste a protezione

---

<sup>1</sup> A.GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, in Trattato di diritto penale diretto da Grosso Padovani Pagliaro, Parte generale, Volume IX, Milano, 2013, p89 ss. Sul tema si veda anche G.DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano 2012; A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005; ID., *Il disastro ambientale, una fattispecie di creazione giurisprudenziale*, su Giur. Amm.: Rass., anno V n1-gennaio 2013, parte quarta: Atti del convegno Diritto dell'ambiente 16-17 ottobre 2009; ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX 2008; ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX 2013; ID.; *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. VINCIGUERRA – F. DASSANO, Napoli, 2010, pag. 403 e ss;; C. RUGA RIVA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino 2011.

<sup>2</sup> Ossia quello che è stato chiamato il “nanismo” del reato ambientale nella legislazione italiana.

<sup>3</sup> Sempre A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo ii: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p 93 ss.



dell'incolumità pubblica che si ricercano, in via mediata, forme di tutela del bene ambiente secondo un disegno che prospetta nesso di presupposizione tra salute umana e ambiente. Sempre seguendo questa ricostruzione, tale direttrice ermeneutica da un lato degraderebbe la salute collettiva a mero benessere psico-fisico, dall'altro sovrapporrebbe erroneamente il superamento dei limiti soglia e l'insorgere del pericolo per la salute pubblica, confondendo il mero rischio non tollerato dal reale pericolo per la salute.

L'argomento posto alla base della confutazione di tale interpretazione è che tale lettura delle categorie penalistiche, incentrata sull'emergente principio di precauzione, costituirebbe un'eccessiva forzatura dell'impostazione classica e liberale del diritto penale<sup>4</sup> in favore di un diritto penale post liberale, figlio della cd. società del rischio<sup>5</sup> e marcatamente contrassegnato da una tendenza accusatoria.

2. *L'incriminazione nella ricostruzione della giurisprudenza di merito e di legittimità. Dal caso Seveso ai giorni nostri.* – Il *leading case* di questa tendenza prasseologica è certamente ravvisabile nel cd. caso Seveso<sup>6</sup>, seguito a distanza di alcuni anni dal caso Porto Marghera<sup>7</sup>. La vicenda ICMESA di Seveso può essere così riassunta: il 10 luglio 1976 un dispositivo di sicurezza dell'impianto chimico ICMESA, progettato per fratturarsi in caso di anomali aumenti di pressione nel reattore chimico di cui faceva parte, assolvendo al suo compito durante una reazione anomala, si è rotto e per venti minuti un violento

---

<sup>4</sup> Così A. GARGANI; *op. loc. ult. cit.* Per lo stesso tipo di argomentazioni si veda per tutti F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione delle vittime e la tutela dell'innocente*. Milano, 2003, p 515 ss.

<sup>5</sup> Sulla società del rischio si veda U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, traduzione di W Privitera, C Sandrelli, Roma, 2000; sul diritto penale del rischio si veda C.PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, su *Rass. It. Crimin.*, 2002 p389; ID., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010; F. CENTONZE, *Il disastro tecnologico. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.

<sup>6</sup> Per una ricostruzione del caso Seveso si veda C.PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, cit; ma anche A. GARGANI, *op. cit.*; F. CENTONZE, *op.cit.*; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano 2004 p. 280 segg.

<sup>7</sup> Si faccia riferimento alla bibliografia della nota precedente. In prosieguo si farà riferimento per il caso Icmesa di Seveso a Cass. IV 23 maggio 1986 in Cass. pen 1988 1250 e per il caso porto Marghera si rinvia a [www.petrochimico.it](http://www.petrochimico.it) ove sono riportate tutte le sentenze conclusive dei gradi di giudizio, oltre agli atti processuali di parte.

getto di vapori chimici si è liberato dall'impianto formando una nube tossica di immani proporzioni poi precipitata nelle campagne circostanti nei giorni seguenti. I responsabili tecnici dello stabilimento a dieci anni di distanza furono condannati per il reato di disastro colposo *ex* combinato disposto degli artt. 343 co 2 e 449<sup>8</sup>.

Il caso Petrolchimico di Porto Marghera è il successivo e per rilevanza della questione di fatto e per risonanza mediatica. Un'attenta dottrina ha ricostruito sinteticamente l'impianto della pubblica accusa riassumibile nel seguente modo: in primis è stato contestato un grappolo di imputazioni a schiera, ossia le fattispecie di omicidio e lesioni, di avvelenamento e adulterazione, nonché le contravvenzioni ambientali. In secondo luogo è stato contestato il reato di disastro innominato *ex* art 434 co 2 in combinazione col 449 come basamento del castello accusatorio. In terzo luogo, come architrave della costruzione accusatoria, è stato proposto il vincolo di continuazione e di cooperazione colposa. In quarto luogo, come cintura protettiva si è adoperata la categoria della permanenza del reato. Il processo si è concluso nel 2006 con cinque condanne ai dirigenti per omicidio colposo. Ciò che resta di questi due processi, che si sono chiusi da un punto di vista di giustizia sostanziale con poco o niente di fatto tra prescrizioni e proscioglimenti per assenza di prove, è la nuova interpretazione dell'articolo 434 ed il dibattito sorto attorno ad essa.

Altro caso di relevantissimo impatto mediatico è il processo Eternit; conclusosi a cavallo tra il 2014 ed il 2015 con proscioglimento per prescrizione<sup>9</sup> dei vertici della multinazionale svizzera che per anni ha prodotto polveri di amianto nei suoi stabilimenti in Italia comportando aumenti impressionanti di incidenza di patologie oncologiche polmonari nei propri lavoratori e nella popolazione dei centri urbani circostanti.

Vicenda giudiziaria molto simile al caso Eternit ed ancora in corso di svolgimento è quella ILVA<sup>10</sup>. Ai vertici dell'impianto siderurgico tarantino è stato contestato dalla procura il reato di disastro ambientale per le condotte inquinanti

---

<sup>8</sup> Si vedano le note 6 e 7

<sup>9</sup> ID *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della sentenza*. Nota a Cassazione Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 Febbraio 2015 .

<sup>10</sup> S.CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, p. 10 segg.

tenute dagli anni novanta sino ad oggi, e per l'inerzia nell'adottare misure di tutela dei lavoratori e delle popolazioni circostanti, benché lo stabilimento abbia operato in presenza di autorizzazioni ministeriali e regionali. È questo un dossier ancora aperto ma di grande interesse.

Questi sono i casi più tristemente noti, ma altri dossier, non meno importanti seppur di minor impatto mediatico, sono tutt'ora al vaglio della magistratura<sup>11</sup>.

3. *Il fatto tipico nella ricostruzione della giurisprudenza più recente: dai casi concreti alla fattispecie astratta.* – Negli ultimi anni arresti di merito e di legittimità si sono avuti in merito ai più disparati fenomeni di inquinamento ambientale. A titolo esemplificativo si può riportare il caso di ingente fuoriuscita di gas seguita da evacuazione della popolazione di un quartiere cittadino, malori diffusi e defoliazione della vegetazione<sup>12</sup>; oppure l'attività di escavazione legata alla coltivazione di una cava, che abbia determinato lo sventramento di una montagna, con l'irreversibile alterazione della geomorfologia dei luoghi a ridosso per un area di circa 10 km<sup>13</sup>. La Cassazione ha peraltro in più casi ritenuto legittima tale ricostruzione, estendendola anche a casi di illecito smaltimento di rifiuti su vasta scala. Si pensi al caso di riversamento sistematico dei fanghi prodotti dal depuratore di Cuma su campi destinati all'agricoltura<sup>14</sup>, oppure l'incendio di 60000 mc di rifiuti<sup>15</sup> o, ancora, lo sversamento continuo e ripetuto su terreni agricoli di rifiuti speciali pericolosi quali fanghi di depuratore, olii minerali esausti, amianto, e altre sostanze cancerogene<sup>16</sup>. Altra area applicativa è stata quella delle emissioni di impianti industriali: si pensi al caso Eternit, da poco

---

<sup>11</sup> Ad esempio quello della discarica di Bussi, i casi Tirreno Power, Isochimica e Sacelit. In dottrina si veda S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15.11.2013; ID., *Fumo di ciminiera e fumus commissi delicti*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 8 5 14; BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario e ambientale*, su <http://www.penalecontemporaneo.it>

<sup>12</sup> Trib. Busto Arsizio 9 luglio 2001 in Lavoro prev oggi 2002, 588 con nota BATTARINO.

<sup>13</sup> Trib. S M Capua Vetere ord gip 8 novembre 2004, in dir pen proc 2005 con nota S.CORBETTA.

<sup>14</sup> Cass. Sez. III 16 gennaio 2008 n9418 Agizza, in Resp civ prev 2008, 1332.

<sup>15</sup> Cass. Sez. IV 19342 del 18 maggio 2007 Rubiero, in Riv dir pen 2007, 995.

<sup>16</sup> Cass. Pen. Sez. V n 40330 del 11 10 2006 Pellini.

concluso ed al caso Ilva di Taranto, passando per le vicende Sacelit e Tirreno Power. Vi è dunque una casistica ampia che spazia tra varie tipologie di condotta, tutte accomunate dal dato dell'impatto nocivo su larga scala per l'ambiente.

Nonostante le torsioni applicative in giurisprudenza sembrerebbe essere costante la qualificazione del disastro, nella forma del disastro ambientale, quale evento di danno o di pericolo «straordinariamente grave e complesso», ma non nel senso di «eccezionalmente immane», bastando nocumento con carattere di «prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone» e che «l'eccezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme»<sup>17</sup>. Per la Cassazione, quindi, il termine disastro implica un evento di danno o di pericolo straordinariamente grave e complesso<sup>18</sup>, accompagnato costantemente dal giudizio di probabilità relativo all'attitudine a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, dalla capacità diffusiva del nocumento (cd pericolo comune).

Tale «prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone» sembrerebbe aver acquistato un carattere preponderante rispetto alla violenza dell'evento intermedio, soprattutto nel filone giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni in tema di abbandono di rifiuti e di discariche abusive.

Risale al 2006 l'importante svolta della Corte che, riprendendo la precedente giurisprudenza degli ultimi anni '80 in tema di disastro la applica allo sversamento di rifiuti pericolosi<sup>19</sup>, fuoriuscendo dal campo delle emissioni industriali nel quale era stato generalmente applicato nel frattempo. In tale arresto la Corte ebbe modo di precisare, con formula fortemente evocativa di quelle su citate, che per configurare il reato di disastro «è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicchè non è richiesto che

---

<sup>17</sup> Cass. Pen. Sez. 5 n. 11486 del 12.12.1989; Sez. 4, n.1686 del 20 12 1989.

<sup>18</sup> Cass. Pen. Sez. V n 40330 del 11.10.2006 Pellini; Cass. Pen Sez 4, 25.2.2010 n 7664.

<sup>19</sup> Cass. Pen. Sez. V n 40330 del 11.10.2006 Pellini.

il fatto abbia direttamente prodotto la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa mentre non è necessaria la prova di effetti immediati sull'uomo».

Nel 2008<sup>20</sup> la Cassazione ha nuovamente ritenuto configurabile il reato di disastro in caso di sversamento ed accumulo su terreni agricoli di ingenti quantità di rifiuti altamente pericolosi, condividendo sostanzialmente la ricostruzione del 2006.

Particolare interesse ha suscitato un recente intervento della Suprema Corte che sembrerebbe aver consolidato la tendenza a svalutare la portata offensiva per l'incolumità pubblica concentrandosi invece sul danno ambientale, tendenza stigmatizzata quasi unanimemente dalla dottrina. In particolare secondo la Corte il delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.), che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "*immutatio loci*", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità<sup>21</sup>. Ed un pericolo per l'ambiente. Sembrerebbe questa *ictu oculi* una vera e propria rivoluzione copernicana nella ricostruzione della fattispecie. La dottrina<sup>22</sup> non ha mancato di sottolineare come dai riferimenti all'arresto d'appello, il requisito della pericolosità per l'incolumità pubblica sia stato comunque accertato e ritenuto necessario per l'integrazione del delitto.

---

<sup>20</sup> <sup>20</sup> Cass. Sez. III pen, 29.2.2008, n 9418, Agizza, in R G A 2008, 827 con nota di CASTOLDI, *Il ritorno del disastro innominato in materia di ambiente*.

<sup>21</sup> Cass. Pen. sez. III 14/07/2011 n.46189.

<sup>22</sup> A.ALBERICO, *Il disastro ambientale*, in nelDiritto, 2013, p 1978. Lo stesso autore per questo motivo afferma la sostanziale "truffa delle etichette" attualmente in atto, non sussistendo affatto allo stato attuale una incriminazione di disastro ambientale.

Questi dunque sono al momento i punti di riferimento fissati dal giudice di legittimità. Con grande interesse si attende lo sviluppo dei casi attualmente pendenti innanzi al giudice di merito<sup>23</sup>

4. *Una truffa delle etichette?* – E' stato notato in dottrina<sup>24</sup> che allo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale, non esiste alcun esempio di applicazione dell'articolo 434 volto a condannare condotte meramente lesive del bene ambiente<sup>25</sup>. La giurisprudenza, come si è osservato in dottrina<sup>26</sup>, ha sinora, preteso la dimostrazione della diffusività e pericolosità del danno per l'incolumità pubblica, ossia per la vita e la salute di una collettività indeterminata di persone. Benché non sia ritenuto necessario il verificarsi degli eventi morte o lesione ai fini dell'integrazione del reato, non è comunque registrabile un uso della fattispecie ai fini di mera tutela dell'ambiente. Si potrebbe quindi affermare che il disastro ambientale è solo una *species* del *genus* disastro innominato che si distingue da esso per il particolare evento intermedio, costituito da un fenomeno di inquinamento su vasta scala, laddove l'evento finale di pericolo è e resta rapportabile al bene dell'incolumità pubblica. Si pensi per esempio al caso in cui pur in presenza di sversamento diretto a circa 15 km dalla costa di scarichi fognari non depurati il collegio del Tribunale di Udine ha considerato insussistente il requisito della pericolosità per l'uomo, benché fossero stati provati gli impatti sull'ecosistema marino nell'area circostante gli scarichi, appunto per la lontananza dalla costa<sup>27</sup>. Dunque il danno ambientale<sup>28</sup> si atteggia quale evento intermedio

---

<sup>23</sup> Tra i casi più seguiti segnala: Tribunale del Riesame di Taranto, 7.8.2012, sez. feriale, in proc. pen. n. 936/2010 (caso Ilva), p. 80 ss.; GIP di Avellino, decr. 15.6.2013, con nota di S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15.11.2013; Trib. Rovigo, 31.03.2014 (dep. 22.9.2014), pp. 78, con nota di BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario e ambientale*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16.10.2014; S.CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, p. 10 segg.

<sup>24</sup> Così A.ALBERICO, *op. cit.*, p.1982

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> G.DE SANTIS, *op. cit.*, p.166 ss.

<sup>27</sup> Vedi G.DE SANTIS, *op. cit.*, p 174 in nota 78.

<sup>28</sup> Sul rapporto tra danno e disastro si veda *infra*.

rispetto alla messa in pericolo della pubblica incolumità dei consociati. Non mancano tuttavia in dottrina taluni che ritenendo l'ambiente un bene di carattere collettivo e strettamente connesso alla salute ed alla incolumità pubblica, per questo direttamente tutelabile tramite le incriminazioni del titolo VI c.p.<sup>29</sup>. D'altro canto la situazione diventa molto più pericolosa nel momento in cui lo stesso evento di contaminazione ambientale, spinto fino ai limiti dell'evanescenza (come nel caso dell'accumulo di emissioni cd. fuggitive), assume contorni sempre più vaghi e lontani dal concetto tradizionale di disastro ed in ossequio ad un approccio precauzionistico si accetta un giudizio di pericolosità basato su criteri probabilistici, per cui l'evento intermedio diventa indice di presunzione del pericolo.

5. *La posizione della dottrina. Le diffuse posizioni contrarie e le rare fideiussioni. Inconciliabilità con il concetto sistematico di disastro?* - La letteratura scientifica in tema di disastro ambientale negli ultimi anni si è notevolmente arricchita, risultando copiosi allo stato attuali i contributi scientifici nelle riviste del settore e nelle monografie sul diritto penale ambientale e d'impresa<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Così sempre G.DE SANTIS, *op. loc. ult. cit.*.

<sup>30</sup> Cfr. in tal senso S.CORBETTA, *Delitti*, cit., p. 633; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, 2004, p. 280 segg.; MILOCCO, *op. cit.*, p. 884 segg.; A. GARGANI, *Reati*, cit., p. 177 segg., 455, 474; MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *La legislazione penale*, 2008, p. 341 segg.; F. GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l'ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, su *Giur. Cost* 3//2008, p. 3541 segg.; CASTALDI, *Il ritorno del "disastro innominato" in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.* 2008, p. 830 segg.; A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini a cura di VINCIGUERRA e DASSANO*, 2010, p. 420 segg.; G.DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, 2012, p. 166 segg.; S.CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, p. 10 segg.; A.L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involutione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima e seconda)*, in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, p. 535 segg.; ID., *op. cit.* (parte seconda), 7/2013, p. 644 segg.; TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Legislazione Penale*, 2-2013, p. 390 segg.; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 1802 segg. Contra, ed a favore della riconducibilità del disastro ambientale all'art. 434 c.p., cfr. BALOSSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a *Cass. pen.* n. 9418/2008), in *Ambiente & sviluppo*, 2008, p. 621; L. RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Lexambiente.it*, 2012, p. 724 segg.

In questo *mare magnum* si possono discernere sostenitori e detrattori della ricostruzione giurisprudenziale, ed individuare alcuni temi costantemente messi in evidenza dalla dottrina.

6. *Le critiche più diffuse in dottrina e le posizioni favorevoli.* – Salvo alcune rare eccezioni<sup>31</sup> la dottrina quasi unanime ha formulato riserve circa l'operazione ermeneutica su riportata evidenziandone le criticità.

Sebbene da un piano politico-criminale sia condivisa l'opinione che attualmente esiste un profondo vuoto di tutela, è stato evidenziato che innanzitutto sotto il profilo del bene giuridico, l'interpretazione del bene incolumità pubblica adottata in giurisprudenza avrebbe contorni troppo labili, arrivando a ricomprendere episodi di mero rischio per la salute<sup>32</sup>.

L'elemento soggettivo, si è inoltre notato, ossia il dolo intenzionale, quando il disastro avviene in ambito industriale, diviene una mera chimera, ricorrendo sempre più spesso la giurisprudenza al dolo eventuale. *L'immutatio loci*, come dimostra la casistica giurisprudenziale, nei casi di inquinamento industriale cumulativo non è voluta direttamente: più realistico risulta il ricorso alla fattispecie colposa prevista dal 449.

Dal punto di vista del fatto tipico la censura fondamentale<sup>33</sup> riguarda la sua morfologia, in quanto il disastro incriminato di cui all'art. 434 è un accadimento

---

<sup>31</sup> BALOSSI, *Il disastro ambientale*, su A e S 2008, p619; L. RAMACCI, *Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità*, su Amb e svil. 8-9/2012, p722; C. RUGA RIVA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino 2011, 179; M. SANTOLOCI *Cassazione : lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali configura il reato di disastro innominato*; su [www.ambientediritto.com](http://www.ambientediritto.com).

<sup>32</sup> A.L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale. L'evoluzione interpretativa dell'art 434 c.p. parte seconda*, cit., p 645.

<sup>33</sup> C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit, p 280; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX, cit., p. 475, secondo il quale la «polimorfa figura giurisprudenziale del disastro ambientale» viene evocata al fine di sostenere «prospettazioni accusatorie destinate ad aggirare le difficoltà probatorie in punto di causalità e di colpevolezza, mediante il compattamento dei fatti in una dimensione antistorica e atemporale al fine di poter contestare in modo indistinto una assorbente macro-figura di disastro ecologico che livellando le specifiche posizioni individuali si rivela pericoloso strumento dell'art. 27 Cost»; ID., *La protezione immediata*, cit, p 420 ss si osserva che «lo stratificarsi nel tempo di micro eventi di danno è estraneo alla rapida e macroscopica modificazione di un contesto presupposta alla nozione di disastro», di AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, Milano 2011, p483.



istantaneo di origine violenta e con immediata attitudine ad esporre a pericolo la salute e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, caratteristiche che non appartengono ai disastri ecologici i quali viceversa rappresentano il portato della stratificazione nel tempo di micro eventi di danno.

Dal punto di vista dell'elemento causale, si nota che la causalità cumulativa che determina l'evento di danno ambientale intermedio rispetto a quello della messa in pericolo non è compatibile con il carattere tendenzialmente istantaneo dell'accadimento proprio degli eventi disastrosi. Inoltre laddove la compromissione ambientale avviene lontano dagli insediamenti abitativi ed in presenza di altri fattori di rischio difficile risulta la prova processuale del nesso che per forza di cose dovrà basarsi sullo studio epidemiologico e con tutte le incertezze ad esso connesse.

Rare sono state le opinioni favorevoli. Tali autori<sup>34</sup> ritengono ad esempio che il requisito della violenza vada interpretato come mera estrinsecazione di forze, oppure, riguardo al bene giuridico, sottolineano che attualmente la tutela penale dall'ambiente passi sempre attraverso le sue singole componenti in modo strumentale alla salute umana. Anche questi autori esprimono particolare attenzione circa l'utilizzo di criteri precauzionistici quale il superamento dei valori soglia, essendo invece necessaria la prova del pericolo per la pubblica incolumità. Tali sforamenti assieme alla necessità di bonifica potranno però certamente essere utilizzati, secondo questa dottrina, come prova indiziaria del disastro da suffragare con la dimostrazione scientifica.

7. *In particolare: clausole ad analogia espressa, art. 25 co.2 Cost e principio di determinatezza. La sentenza 1 agosto 2008 n 327 della Corte costituzionale.* - La principale censura mossa al predetto orientamento giurisprudenziale è quella secondo la quale grazie alla generica formulazione dell'art. 434 sia stata applicata in via analogica la legge penale ed il risultato sia una incriminazione totalmente evanescente dal punto di vista della determinatezza

---

<sup>34</sup> Per tutti si veda C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit, p180.

e della tipicità. In dottrina si è molto discusso sul punto<sup>35</sup>, e non si è mostrata insensibile la giurisprudenza: la questione è stata rimessa<sup>36</sup> al vaglio della Corte costituzionale. Rinviando al capitolo precedente il dibattito teorico sugli aspetti di teoria generale del reato e della legge penale, interessa qui analizzare la pronuncia della Corte sul caso specifico del cd ecodastro. Il giudizio di costituzionalità è stato promosso con due ordinanze del 12 dicembre 2006 nn. 453 e 658 del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, stesso ufficio che con pronuncia poco precedente aveva dato una propria definizione di disastro ambientale. Peraltro il giudizio *de qua* verteva su uno dei casi più controversi di qualificazione come disastro ambientale, ossia lo sversamento reiterato nel tempo di rifiuti e liquami tossici su terreni ad uso agricolo. La censura mossa dal GUP riguardava la carenza sotto il profilo della determinatezza della fattispecie dovuta alla scarsa tipizzazione della condotta, unita alla vaghezza dell'evento, ed ancora alle categorie generiche usate dal legislatore nel capo I del titolo VI. Il tutto accompagnato da pressoché inesistente giurisprudenza di legittimità sul tema: un dubbio di illegittimità insuperabile alla luce del diritto vivente, come da giurisprudenza della Corte stessa.

La carenza di una solida giurisprudenza di legittimità è peraltro attestata anche in dottrina<sup>37</sup>, che in sede di commento alla pronuncia ha messo in risalto come -escludendo le pronunce di merito peraltro ricca<sup>38</sup>-, la Corte di Cassazione dalla fine degli anni ottanta non si sia più espressa in maniera significativa sul tema, salvo che con le sentenze Agizza<sup>39</sup> e Pellini<sup>40</sup> emanate proprio pendente

---

<sup>35</sup> Si veda ad esempio CASTOLDI, *Il ritorno del disastro innominato in materia ambientale*, su R G A, 2008, p 827, MILOCCO P., Nota a Gip Smcvetere, 8 novembre 2004, in Riv. giur. amb, fasc.5, 2005, pag. 886, L. RAMACCI, *Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità*, su Amb e svil. 8-9/2012, p722, A.L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. Parte prima*, su A e S, 6/2013, p534; ID., Nota a sentenza Trib. Udine 12 marzo 2011 n 1624 Turchetti e altri, su R G A, 2011, p 675.

<sup>36</sup> Ord. GIP S Maria Capua Vetere 7 Dicembre 2006 n 12811, in *lexambiente.it*.

<sup>37</sup> F. GIUNTA, *I contorni del disastro...*, cit, p 3541 ss.

<sup>38</sup> S Maria Capua Vetere Gup ord 8 nov 2004, in riv giur amb 2005, 5, 884, Trib. Napoli, ord gup 8 giugno 2004, in il merito 2005 2 76 Trib. Venezia 22 ott 2002 Cefis in Cass. pen 2003, Trib. Busto Arsizio 9 luglio 2001, ss, in lavoro e prev 2002 889.

<sup>39</sup> Cass Pen 9418/08.

<sup>40</sup> Cass Pen 19342/07.

giudizio di costituzionalità<sup>41</sup>. La Corte, facendo leva proprio sulle definizioni giurisprudenziali nel frattempo intervenute<sup>42</sup>, ha ritenuto sufficiente la giurisprudenza e la dottrina formatesi sul tema anche riguardo altre fattispecie di disastro tipico ed ha ritenuto infondata la questione. Ecco il percorso argomentativo della Corte.

La Consulta ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di clausole ad analogia espressa, affermando che la legittimità costituzionale della norma deriva proprio dal ritenere essa come clausola di analogia rispetto ai casi enunciati nei comma precedenti, interpretando la parola “altro” come “analogo”.

Una volta chiarito dove vanno presi gli elementi di tipicità del fatto la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione e le osservazioni della dottrina ha affermando che «al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.), l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo.

Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti». Questo il percorso argomentativo.

La sentenza della Corte è stata interpretativa di rigetto, ma anche cd. di monito: al rigetto della questione di legittimità la Corte ha accompagnato l'esortazione, rivolta al legislatore, a provvedere, in accordo con la mutata coscienza sociale, a sanzionare in maniera efficace le forme più preoccupanti di offesa al bene ambiente. La corte ha quindi implicitamente, chiesto di introdurre un'incriminazione *ad hoc* di disastro ambientale o comunque di inquinamento

---

<sup>41</sup> Ma si noti che nel 2006 si chiudeva con la Bartalini il giudizio di Cassazione sul polo di Porto Marghera.

<sup>42</sup> Così secondo la ricostruzione di F. GIUNTA, *I contorni...*, cit., p 3543.

grave. Si tratta di una pronuncia di compromesso: la Corte ha così evitato di utilizzare la mannaia della declaratoria di illegittimità salvando i processi in corso e le istanze sociali di tutela.

8. *L'impatto della sentenza 327 nella giurisprudenza. Il caso ILVA.* – L'interpretazione della fattispecie offerta dal giudice costituzionale è stata definita in dottrina “cristallina”: il disastro ecologico può rappresentare l'evento intermedio di un disastro innominato a patto che promani da un antecedente condotta a carattere violento e dimostri proporzioni straordinarie tali da determinare un pericolo per la pubblica incolumità. Si è tuttavia osservato che la sentenza della Corte Costituzionale è rimasta sostanzialmente lettera morta, continuando la giurisprudenza di merito e di legittimità ad interpretare in maniera estremamente elastica la fattispecie di disastro e in generale le categorie penalistiche alla luce del principio di precauzione. In particolare la recente vicenda ILVA ha suscitato particolare perplessità nella dottrina<sup>43</sup> in quanto nelle motivazioni del sequestro preventivo degli impianti il GIP di Taranto avrebbe riproposto una interpretazione della fattispecie diametralmente opposta a quella adottata dalla Corte. In particolare si è notato<sup>44</sup> che nei fatti contestati mancherebbe l'evento distruttivo determinato, e dunque caratterizzato da un inizio e da una fine bene determinati; mancherebbe la causa violenta; inoltre, sul piano dell'offesa, l'insorgenza di malattia dovuta all'emissione nociva sarebbe lesiva della salute, e come tale non sarebbe tutelabile in base all'art. 434 che invece tutela l'incolumità; l'evento risulterebbe quale sommatoria di una pluralità di singoli eventi, ossia le emissioni accumulate negli anni; in altre parole mancherebbero tutti quegli elementi di tipicità elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che dovrebbero sottrarre l'art. 434 all'analogia e ad una interpretazione incostituzionale.

---

<sup>43</sup> A. ALBERICO, *op. loc. ult. cit.*; S. CORBETTA, *Il disastro provocato dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, cit., p. 867; V. MAIELLO, *La confisca ex d.lgs. 231/01 nella sentenza ILVA*, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, n. 4, p. 966.

<sup>44</sup> S. CORBETTA, *op. ult. cit.*, p. 869

## SEZIONE II - LA TIPICITÀ.

9. *I soggetti* – Il reato di disastro ambientale, come naturalmente il disastro innominato di cui è solo una *species* che differisce per il particolare evento intermedio, è un reato comune, ossia può essere realizzato da chiunque. Ci proponiamo qui di approfondire in concreto nell'ambito dell'impresa, delle organizzazioni complesse, fino a che punto possa allargarsi il cerchio dei possibili responsabili<sup>45</sup>. Possiamo distinguere tra (a) soggetti esponenti dell'impresa, e (b) soggetti operanti al di fuori di essa: amministratori pubblici, proprietari di suoli, etc..

9.1. *Attività d'impresa individuale ed associata (a1)* – E' evidente come sia più agevole accertare le responsabilità nell'interno delle imprese individuali organizzate attorno alla figura dell'imprenditore, *dominus* della propria organizzazione economica, che non nell'ambito delle società di persone e di capitali. Dunque appare necessario indagare innanzitutto quest'ultimo ambito. Per quanto riguarda le prime, i soggetti responsabili sono solitamente individuabili tra i soci amministratori o gli eventuali soci unici, essendo questi i destinatari delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, l'ambiente, etc... Nelle società di capitali responsabile è considerato il consiglio di amministrazione salvo deleghe<sup>46</sup>.

Come si è accennato, la difficoltà di rintracciare i soggetti effettivamente responsabili per le violazioni nasce dalla divisione dei compiti interna e dalla crescente personalizzazione dell'organizzazione<sup>47</sup>. Le tendenze a tal riguardo sono due: da una parte quella di concentrare nei vertici le responsabilità, valorizzando la posizione di supremazia nell'organigramma aziendale, col rischio di creare delle responsabilità formali e di posizione, dall'altro quello di far

---

<sup>45</sup> In tema si veda G.DE SANTIS, *op cit*, p449 ss; D'ORIA, *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, su R G A, 3-4/2005, p 443.

<sup>46</sup> Per tale ricostruzione si veda F. D'ORIA *op. cit.*, p 450ss.

<sup>47</sup> Così G.DE SANTIS, *op. cit.*, p 450.

scivolare le responsabilità alla base delle piramidi aziendali, sugli operativi, col rischio di punire i meri esecutori materiali di condotte ideate dai vertici<sup>48</sup>.

Gli strumenti prodotti dalla scienza giuridica per contemperare i diversi interessi in gioco sono: il principio di effettività, la posizione di garanzia e la delega di funzioni. Per quanto riguarda il primo, in breve, si tratta della possibilità di individuare sempre chi ha realmente esercitato determinate funzioni a prescindere dalle investiture formali, onde evitare eccessivi formalismi legati alla qualifica soggettiva. Il legislatore lo ha espressamente positivizzato nell'art 2659 c.c. che equipara i soggetti formalmente incaricati a coloro che sostanzialmente svolgono la funzione, nell'organizzazione delle società. Per quanto riguarda il secondo si tratta di individuare i reali titolari del potere di decisione e di spesa dunque dei poteri di protezione e controllo. Infine, ma forse oggetto della maggiore attenzione della dottrina, vi è l'istituto della delega di funzioni. Nata e disciplinata nel diritto del lavoro, la delega è prezioso strumento di organizzazione che risponde alle esigenze di efficiente distribuzione degli incarichi negli enti complessi. L'istituto della delega di funzioni, indispensabile negli ordinamenti a struttura complessa è uno strumento a disposizione dei vertici aziendali per decentrare l'esercizio di funzioni che altrimenti non potrebbero essere esercitate con la dovuta attenzione. Tema attorno al quale si è a lungo dibattuto è se la delega possa trasferire, assieme alle funzioni, anche la responsabilità per il loro esercizio. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie hanno risposto affermativamente.

I tre istituti, nella applicazione concreta, naturalmente si intrecciano. Nei reati commessi nel contesto d'impresa, il soggetto autore del reato è ricercato anzitutto tra chi esprime la *governance* dell'impresa. Tale posizione viene individuata in base al principio di effettività: si va oltre l'investitura formale<sup>49</sup>. Sarà chiamato a rispondere del reato, cioè, anche l'amministratore di fatto, in concorso con l'amministratore di diritto<sup>50</sup>. In giurisprudenza lo schema è

---

<sup>48</sup> Si veda ALESSANDRI, voce *Impresa* (Responsabilità penali), in Dig. disc. pen., VI, 1992, 200.

<sup>49</sup> Ciò è espressamente positivizzato ad esempio per la bancarotta nell'art 2639 e al 299 tus d lgs 81/08.

<sup>50</sup> Così G.DE SANTIS, *op. loc. ult. cit.*

ampiamente collaudato in tema di reati societari e fallimentari e gradualmente è stato esteso al diritto penale dell'ambiente<sup>51</sup>. Più nello specifico si osservi che quando le disposizioni incriminano il titolare di imprese o responsabile di enti la Suprema Corte esclude solo le responsabilità del privato che si limiti ad abbandonare i propri rifiuti senza alcun intento economico (art 256 co 2 Tua)<sup>52</sup>. Si sottolinea che in giurisprudenza l'obbligo di protezione si riconduce generalmente all'art 2392 cc, che impone di impedire i reati di chi opera nella società in quanto pregiudizievoli ad essa: il rappresentante legale sarà quindi chiamato per primo a rispondere, secondo la Cassazione quantomeno per *culpa in vigilando* nel caso di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti<sup>53</sup>. In concorso risponderà anche il dipendente che ha realizzato la condotta.

Particolare interesse riveste, per quanto riguarda l'individuazione degli obblighi di garanzia, l'art 3-ter TUA, il quale recepisce il principio di precauzione e dispone che la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale debba essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Al riguardo ci si domanda se la norma ponga un obbligo penalmente rilevante *ex art 40 c.p.* La risposta generalmente data è negativa, in quanto non vi sarebbe una sufficiente una sufficiente tipizzazione. L'individuazione delle stesse resterebbe, in altre parole sempre ancorata all'analisi delle discipline di settore.

---

<sup>51</sup> Si segnala Cass. pen 10 02 2009 n 9736 Sez. V in Cass. pen 2011 3 1182 con nota di MERENDA, sulle responsabilità penale dell'amministratore senza delega. Su questo tema si veda anche PULITANÒ, *Amministratori non operativi e omesso impedimento*, in *Le società*, 2 2008 p 1418.

<sup>52</sup> Cass. Pen. Sez. III n.9554, 2004, Rainaldi.

<sup>53</sup> Cass. Pen. Sez. III n14285 10.03.2005, Brizzi; Sez. 3 n. 24736 18.05.07, Sorce in tema di culpa in vigilando di impresa ed ente sull'operato dei dipendenti.

9.2. *Altre osservazioni sulla delega di funzioni.* – L’istituto della delega di funzioni, affermatosi nella prassi aziendale degli anni 80, è stata recepita in giurisprudenza negli anni 80 e dal legislatore nel 1994 col d.lgs. 626. I requisiti della stessa sono stati puntualmente individuati dalla giurisprudenza di legittimità<sup>54</sup>: deve essere puntuale, espressa, senza poteri residuali in capo al dirigente; il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato; il trasferimento deve essere giustificato dalle dimensioni dell’impresa e alle esigenze organizzative; la delega deve recare con se il conferimento dei poteri adeguati ad assolverla di decisione e di spesa; infine la delega deve essere provata adeguatamente.

Il legislatore ha tuttavia sentito l’esigenza di disciplinare espressamente la materia con il d.lgs. n. 81 del 2008, seppur limitandosi a positivizzare i criteri giurisprudenziali già evidenziati, lasciando peraltro qualche spazio di incertezza.

In materia ambientale il legislatore non ha ancora disciplinato espressamente il istituto della delega, e perciò la giurisprudenza ha recepito e sta recependo il modello già elaborato nel diritto della sicurezza del lavoro<sup>55</sup>.

9.3. *La responsabilità degli enti (a2)* - La legge delega n. 300 del 2000 già prevedeva la responsabilità amministrativa<sup>56</sup> per reati ambientali. Tuttavia il legislatore delegato, esercitando in difetto la propria delega, non aveva inserito questa categoria di reati tra i reati presupposto. Solo a distanza di dieci anni con il d.lgs. n.121 del 2011 attuativo delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE sull’inquinamento marino introducendo nel decreto 231 del 2001 l’art. 25-*undecies*. Si è osservato in dottrina che la scelta del legislatore è di dubbia conformità alla disciplina europea<sup>57</sup>. Laddove il legislatore comunitario chiedeva

---

<sup>54</sup> Ad es. Cass. Pen. Sez III 7.11.2007, in De Jure.

<sup>55</sup> Per un esempio di applicazione dell’istituto della delega nel diritto ambientale si veda Cass. Sez. 3 17 11 2005 in De Jure.

<sup>56</sup> Sul tema della responsabilità amministrativa da reato si veda G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, su Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.1, 2006, pag. 151

<sup>57</sup> M. PELISSERO, (a cura di), *Reati contro l’ambiente* in Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F Palazzo e C E Paliero, Torino 2013, p44ss; C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi*



di incriminare gruppi di condotte inquinanti tali da provocare decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna e della flora prevedendo simmetricamente la responsabilità per gli enti nel vantaggio del quale fossero stati commessi, il legislatore italiano (che avrebbe potuto cogliere l'occasione per una rivisitazione generale delle incriminazioni a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini) ha compiuto una scelta minimalista. È infatti rimasto intatto il preesistente catalogo dei reati contro l'ambiente, e solo i più significativi sono stati aggiunti al catalogo dei reati presupposto, solo due fattispecie nuove e di portata limitata sono state aggiunte nel codice penale (727-bis, uccisione di specie protette e 733-ter, danneggiamento di habitat).

L'osservazione unanimemente condivisa dalla dottrina<sup>58</sup> è che in questo modo si è creata una sperequazione tra persone fisiche sanzionabili per fattispecie delittuose comuni (disastro ambientale danneggiamento idrico, avvelenamento di acque, omicidio) assai più gravi delle fattispecie contravvenzionali addebitabili agli enti: sarebbe dunque stato disatteso lo standard europeo di tutela efficace. In sintesi, sono parte del catalogo dei reati presupposto attualmente numerosi reati in tema di gestione abusiva di rifiuti e inquinamento idrico, e il solo reato di superamento dei valori soglia per l'inquinamento atmosferico; rimangono fuori dal catalogo le fattispecie comuni contro l'incolumità pubblica.

Alcune osservazioni conclusive<sup>59</sup>. Per quanto riguarda la regola di imputazione dell'interesse/vantaggio, quest'ultimo, se riferito ai vantaggi di spesa potrebbe ragionevolmente essere applicato ai reati ambientali: si pensi al caso del mancato adeguamento tecnologico degli impianti, al risparmio sui costi burocratici, agli atti autorizzativi e ai costi dello smaltimento dei rifiuti autorizzato.

È infine da sottolineare l'importanza dell'adozione dei modelli di organizzazione *ex art. 7 d.lgs. 231 del 2001* che, ove idonei, possono esonerare da responsabilità per condotte negligenti di soggetti subordinati che abbiano violato

---

*reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p 15 ss.

<sup>58</sup>M. PELISSERO, *op. loc. ult. cit.*; C. RUGA RIVA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>59</sup> Per le osservazioni seguenti si rinvia a M. PELISSERO, *op. loc. ult. cit.*

regole sulla gestione presenti nel modello. Viene ritenuta impossibile invece la stessa esenzione di responsabilità per condotte poste in essere da organi apicali, quali ad esempio l'assenza totale di titoli abilitativi, mancati investimenti in impianti tecnologici, ed in generali scelte di politica aziendale.

Vista la natura di mera condotta delle fattispecie è prevedibile che queste saranno molto più spesso applicate delle altre fattispecie di danno e di pericolo.

*9.4. Soggetti estranei all'impresa. Proprietari dei suoli. (b)* – E' controversa in giurisprudenza la questione della responsabilità per omissione del proprietario del fondo ove altri realizzi o gestisca discarica abusiva, così come del proprietario che subentri allorché la discarica sia già stata realizzata. Si discute se la mera inerzia del proprietario estraneo alle condotte attive rilevi *ex art* 434 c.p. ed *ex art*. 256, comma 3 *Tua* (realizzazione e gestione di discarica abusiva) a titolo di omissione.

La giurisprudenza a lungo si è mostrata propensa a negare obblighi giuridici di impedire l'evento in capo al proprietario; taluni arresti<sup>60</sup> tuttavia hanno ritenuto sussistente tale responsabilità partendo dal titolo soggettivo di imputazione (la negligenza). Tale impostazione è stata fortemente criticata da autorevole dottrina<sup>61</sup> la quale evidenzia la necessità di partire dall'individuazione della posizione di garanzia. E tale posizione di garanzia non potrebbe essere desunta - come taluni hanno suggerito - a partire dall'art. 3 co. 2 legge 549 del 1995 il quale prevede solidalmente oneri di bonifica, risarcimento ed il pagamento di tributi e sanzioni a carico del proprietario sul cui fondo insista discarica abusiva, ove non sia individuato l'utilizzatore ed ove non dimostri di aver presentato denuncia prima della contestazione. Tale disposizione genererebbe una situazione di potere, non di dovere e sarebbe, secondo la dottrina, abrogata dal d.lgs. 152 del 2006.

Si è altresì fatto riferimento in giurisprudenza, a fondamento della responsabilità omissiva, all'art. 42 co. 2 Cost., ed in particolare la Suprema Corte,

---

<sup>60</sup> Cass. Sez III, 11 novembre 2004, CED 230794, Rigon.

<sup>61</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p133.

in una recentissima sentenza<sup>62</sup>, circa l'obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie di cui all'art. 256, co. 1 e 3 d.lgs. 152 del 2006, si è espressa nel senso dell'esistenza di una *culpa in vigilando* attribuibile al proprietario e fondata sulla funzione sociale della proprietà di cui all'articolo 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle norme di tutela dell'ambiente. Vi è stato quindi cambiamento di giurisprudenza, perché precedentemente e costantemente la Corte aveva escluso la responsabilità non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell'abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi.

Si è notato in dottrina<sup>63</sup> che la fonte di garanzia costituita dall'art. 42 co. 2 Cost. unitamente all'art 40 cpv. c.p. trova un limite in altri principi costituzionali e segnatamente nel principio di legalità della pena consacrato nell'art. 25 comma 2, il quale si articola nella riserva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici. E' proprio in ragione di questo limite che la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidaristici o sociali di cui alle norme citate; esso presuppone necessariamente l'esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere. In particolare, la funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 co.2 Cost., potrebbe costituire in capo al proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l'evento costitutivo del reato medesimo.

10. *Dolo, dolo eventuale e colpa.* - Estremamente complessa è l'individuazione dell'elemento soggettivo del reato in esame in quanto strettamente dipendente dalla natura giuridica della fattispecie la quale a sua volta non è univocamente ricostruita in dottrina e giurisprudenza: si è già affrontato il

---

<sup>62</sup> Cass Pen. Sez. III 26/2/13 n. 9213.

<sup>63</sup> PAONE, *Obblighi di controllo dei proprietari di terreni concessi in uso e gestione abusiva dei rifiuti* (nota a Cass. pen. n. 36836/2009), in *Ambiente e sviluppo* 2010, n. 4, pag. 316.

tema nel capitolo precedente e pertanto ad esso si rinvia. Tornando all'elemento soggettivo, secondo la tradizionale autorevole<sup>64</sup> ricostruzione, tuttora seguita dalla dottrina maggioritaria<sup>65</sup> e dalla giurisprudenza di legittimità<sup>66</sup> per integrare il reato di disastro sarebbe sufficiente il dolo generico strutturato in una componente intenzionale con riferimento all'evento di disastro<sup>67</sup> ed una anche solo eventuale con riguardo al pericolo: ciò in quanto l'atteggiamento dell'agente è finalisticamente proiettato verso l'evento finale, il crollo/disastro, mentre l'evento intermedio, il pericolo, può essere accettato anche solo implicitamente. Non sono mancati tuttavia coloro<sup>68</sup> che hanno ritenuto sufficiente il dolo eventuale riassunto nella formula dell'accettazione del rischio di un evento disastroso. Queste ricostruzioni hanno come presupposto la configurazione del pericolo come elemento della fattispecie.

Laddove si consideri il pericolo come mera condizione di punibilità<sup>69</sup> si verificherà uno slittamento verso l'oggettivazione della responsabilità con le conseguenti ripercussioni negative sul piano della colpevolezza. Tale ricostruzione deve inoltre misurarsi con la sentenza 1085 del 1988 della Corte costituzionale che impone all'interprete di discernere tra condizione intrinseca ed estrinseca, e nel secondo caso di ricercare anche il coefficiente soggettivo minimo di colpevolezza, ossia la colpa.

---

<sup>64</sup> G.MARINUCCI, voce *Crollo di costruzioni*, in Enc. Dir., Milano, 1962, 419.

<sup>65</sup> S.CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale - parte speciale diretto da Marinucci Dolcini*, cit, p 638; recentemente sul tema si è espresso C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>66</sup> In questo senso è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di crollo: Cass. sez. IV, 5.05.2011, n. 36626; Cass. sez. I, 14.12.2010, n. 1332, Zonta; Cass. sez. I, 7.10.2009, n. 41306, RV 245039 esclude che rilevi un dolo eventuale di disastro, mentre parrebbe ritenere sufficiente il dolo diretto, oltre che quello intenzionale; contra Cass. 29.10.2009, citata in Cass. sez. I, 10.04.2012, n. 4049, che considera sufficiente il dolo eventuale.

<sup>67</sup> La ricostruzione sarebbe vincolata alla formula legislativa "fatti diretti a..."

<sup>68</sup> A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale* Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX, cit, p 463.

<sup>69</sup> Tesi ancora sostenuta da BENINI, *ART 434* in codice commentato Padovani Pagliaro, contra S.CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale - parte speciale* diretto da Marinucci Dolcini, cit, p 583 ss e più in generale sul pericolo come elemento della fattispecie penale F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1981.

Inoltre la costruzione tradizionale è strettamente associata alla configurazione del comma 2 come reato autonomo: se si qualifica il comma 2 come circostanza aggravante si dovrà applicare il regime del 59 co. 2. Come noto esistono due interpretazioni dell'art. 59 co. 2 c.p.: secondo quella prevalente la circostanza andrebbe imputata per colpa, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa del reato base; secondo altra tesi la circostanza dovrebbe essere conosciuta rispetto ai reati base dolosi, conoscibile rispetto a quelli colposi<sup>70</sup>.

È interessante notare che dal caso Porto Marghera in poi l'imputazione generalmente contestata ha cessato di essere quella colposa in favore di quella dolosa, e che in una giurisprudenza certamente omogenea sull'elemento soggettivo doloso del reato, voce fuori dal coro in tempi recenti sono state le sentenze di merito e di gravame del processo Eternit. Nei due arresti, infatti, ma soprattutto nella sentenza di appello<sup>71</sup>, si è registrato un affievolimento del requisito psicologico, avendo la Corte ritenuto sufficiente un dolo affievolito, non intenzionale di primo grado, ma indiretto-eventuale, opzione tradizionalmente scartata, in ragione della formulazione testuale dell'art 434 co 1 che richiede un "fatto diretto a...". La dottrina non ha accolto con favore tale scivolamento verso il basso, che del resto non ha trovato l'avallo della Suprema Corte. Tuttavia essa ha generato un effetto di vera e propria imitazione in successive sentenze di merito e pronunce rese perlopiù in sede cautelare (Enel Porto Tolle<sup>72</sup>, Ilva, Isochimica<sup>73</sup>, Tirreno Power).

---

<sup>70</sup>C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, Su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p 15. Sulla questione, e per esemplificazioni di aggravanti che rilevano solo se conosciute, v. G.MARINUCCI-E.DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, IV ed., 2012, 499 ss.

<sup>71</sup> Sent C App. Torino 6.3.2012; in dottrina si veda S. ZIRULIA, *Processo eternit: a che punto siamo?*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) ; e A.ALBERICO *op. loc. ult .cit.*; PAOLI, esposizione ad amianto ; C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, Su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>72</sup> Trib.. Rovigo, 31.03.2014 (dep. 22.9.2014), pp. 78, con nota di BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario e ambientale*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16.10.2014.

<sup>73</sup> Tribunale del Riesame di Taranto, 7.8.2012, sez. feriale, in Proc. pen. n. 936/2010 (caso Ilva), p. 80 ss.; secondo il GIP di Avellino, decr. 15.6.2013, con nota di S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?* cit., la formula "fatto diretto a" di cui all'art. 434, co. 1 è da leggersi in chiave oggettiva, come evocatrice di dolo generico, in ognuna delle sue tre forme, compreso il dolo eventuale. Nel caso Isochimica si osserva che taluni imputati avrebbero "avuto di mira proprio la realizzazione della condotta (pag. 23), essendo ben

Per le osservazioni sul coefficiente soggettivo della colpa, si rinvia al prosieguo della trattazione, ove sarà trattato nell'ambito più ampio del principio di precauzione.

11. *Condotta ed evento. Rinvio.* – Si rinvia alla ricostruzione della giurisprudenza effettuata nella Sezione I.

12. *Sul carattere permanente/istantaneo/a condotta frazionata del disastro* – Uno dei temi più dibattuti è quello della permanenza del reato di disastro. Al giurista infatti non sfugge che dalla qualificazione del reato scaturiscono importanti conseguenze, tra le quali, un diverso termine prescrizione del reato. E proprio su questo aspetto si è dibattuto a lungo nel processo Eternit, sul quale sarà opportuno soffermarci a questo punto della trattazione. «L'oggetto del giudizio è rappresentato – così recita la sentenza d'appello – dalle modalità con cui, per un lungo periodo di tempo, è stata condotta, in diversi luoghi sparsi nel territorio italiano, l'attività di lavorazione dell'amianto sotto l'egida di un gruppo di società che [...] erano riunite sotto la denominazione Eternit Italia S.p.A. [...]». Ossia, nelle ipotesi della Procura si trattava di incriminare una serie di condotte che hanno avuto luogo in un lasso temporale di circa venti anni, a distanza di circa trent'anni dalla chiusura degli stabilimenti (le emissioni avvennero tra gli anni sessanta e ottanta), emissioni che, secondo talune indagini epidemiologiche, hanno causato e causano tuttora ripercussioni sulla vita e la salute di intere popolazioni locali. Si contestano a grande distanza di tempo condotte sovrapposte in un ampio lasso temporale.

Un'analisi retrospettiva effettuata da acuta dottrina<sup>74</sup> ha posto in evidenza le diverse ricostruzioni adottate nel corso del processo per salvare le imputazioni

---

consapevoli delle conseguenze ed avendo deliberatamente scelto di interrare l'amianto" senza alcuna cautela, di abbandonarne parte all'aperto ecc., agendo cioè con dolo intenzionale.

<sup>74</sup> Si veda S. ZIRULIA, *Processo eternit: a che punto siamo?*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); G.L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, 24 Novembre 2014, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

dalla declaratoria di prescrizione, tenuto conto che la Cassazione, con pronuncia non unanimemente condivisa dalla dottrina ha infine dichiarato prescritto il reato già prima che iniziasse il processo.

Seguendo questa ricostruzione si può osservare che la tesi originaria dell'accusa fosse quella del *reato permanente*: la consumazione del reato, secondo questa ricostruzione, perdura fino al giorno d'oggi sotto forma di omesso impedimento attraverso la mancata collaborazione alla bonifica. Tesi non accolta neanche dal giudice di prime cure, e che da ultimo è stata confutata dalla Cassazione la quale ha osservato che seguendo questo ragionamento anche il furto, reato istantaneo per eccellenza, potrebbe esser considerato permanente fino alla restituzione del bene.

Diversamente il Tribunale ha cercato di configurare il reato di disastro come fattispecie autonoma anziché aggravante, connotata da *un evento perdurante*. La Cassazione ha respinto anche suddetta tesi ritenendo che il Tribunale abbia confuso reato permanente con reato istantaneo a condotta perdurante e evento differito con effetto permanente. La permanenza secondo la Corte, va sorretta non solo dall'effetto perdurante, ma anche dalla condotta; il reato dunque non può essere considerato come permanente, ma tutt'al più con effetti permanenti. Per fare un esempio: il reato di lesioni si consuma con l'insorgere della malattia, non con la guarigione, benché l'effetto malattia duri nel tempo.

La terza tesi, della Corte d'Appello, è partita sempre dalla considerazione del secondo comma come fattispecie autonoma ed è consistita nel considerare il *fenomeno epidemiologico di pericolo quale evento perdurante* tuttora. Anche in questo caso la Cassazione ha respinto la ricostruzione: il fenomeno epidemiologico concretizzantesi nella morte e nella lesione delle persone non ha nulla a che fare con il reato di disastro, in quanto tale reato offende l'incolumità pubblica, e i danni alla vita e alla salute integrano autonomi reati concorrenti. La Suprema Corte conclude che il reato, in quanto permanente si consuma nel momento in cui le emissioni sono cessate, dunque nel giugno 1986, mese in cui fu dichiarato fallimento della società e chiusero i cancelli delle fabbriche. Tale ricostruzione che pure ha raccolto notevoli consensi, ha ricevuto anche commenti

di carattere negativo<sup>75</sup>. Si fa cioè notare che la stessa ricostruzione della Cassazione non sia neutra, ma deriva da precise scelte, dal momento che diverse erano le strade interpretative percorribili. Secondo l'autore il vero punto debole del ragionamento della Corte sta nell'aver considerato come evento di disastro l'abbancamento di materiali contenenti amianto nelle aree esterne degli stabilimenti e non, invece, la dispersione di fibre di amianto nell'aria per interi decenni. Ciò, peraltro, sebbene la stessa Corte, in un precedente passo della sentenza, avesse correttamente riconosciuto l'evento di disastro proprio nella *immutatio loci* consistita nella contaminazione dell'aria per effetto della dispersione di fibre di amianto provenienti dai materiali abbancati quando gli impianti erano in produzione. È del tutto evidente che, se la Corte avesse tenuto fede a tale sua prima interpretazione dell'evento di disastro, non avrebbe certamente potuto dare per scontato che l'evento avesse raggiunto la sua massima gravità quando è cessata l'attività di abbancamento.

A diverse conclusioni, secondo tale dottrina, avrebbe potuto giungere la Corte. Proprio muovendo dalla concezione dell'evento di disastro ambientale accolta dai giudici nella prima parte della sentenza (quale fatto di grave compromissione della qualità dell'aria in conseguenza del rilascio di fibre di amianto provenienti dai materiali abbancati nel tempo) e prendendo per buona la tesi secondo cui il momento consumativo del disastro coinciderebbe col momento di massima gravità dell'evento, si sarebbe dovuto fissare il *dies a quo* per il calcolo della prescrizione molti anni dopo la chiusura degli stabilimenti, dal momento che lo stato di abbandono degli impianti e il progressivo deterioramento dei materiali abbancati nel tempo avevano senz'altro determinato un progressivo aumento della quantità di fibre di amianto disperse nell'aria. Ma non è tutto. La stessa tesi, proposta dalla Corte recuperando un orientamento dottrinale risalente, secondo cui il momento consumativo dei reati di evento sarebbe segnato dal massimo aggravamento dell'evento stesso, è priva di riscontri normativi e, a ben vedere, del tutto immotivata. Si potrebbe, allora, sostenere che, nelle fattispecie di

---

<sup>75</sup> SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di cassazione sul caso eternit*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9/3/2015. Contra S. ZIRULIA *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della sentenza. Nota a Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 Febbraio 2015.



evento, il reato non può dirsi consumato fintantoché l'evento è in divenire e, dunque, nel caso degli stabilimenti Eternit, fintantoché il materiale abbancato ha continuato a compromettere la qualità dell'aria respirata dalle persone disperdendo grandi quantità di fibre di amianto.”

13. *La funzione cd. esegetica del bene giuridico. L'oggetto giuridico del disastro ambientale.* – Secondo autorevole dottrina<sup>76</sup>, accanto ad una funzione ideologica del bene giuridico, ossia di delimitazione in sede di produzione della norma penale dei poteri del legislatore, una funzione cd. esegetica, ossia coadiuvante e delimitativa dei poteri dell'interprete. L'offesa al bene consente, cioè, di connotare con un maggior grado di precisione il fatto tipico e di distinguere incriminazioni spesso interferenti. Con una sola condotta materiale -a seconda delle intenzioni del suo autore- si possono ledere diversi beni, ad esempio strappare un vestito per rubarlo o per prepararsi ad una violenza carnale: solo l'esame del bene leso in concreto consentirà di distinguere chiaramente le fattispecie. Venendo al caso specifico del disastro ambientale, è un dato di fatto che nel nostro ordinamento attualmente non vi è un modello “puro”<sup>77</sup> di tutela dell'ambiente e non vi è nel codice penale un espresso riferimento al bene “ambiente”<sup>78</sup>. I problemi dunque sono due: esiste la possibilità di utilizzare le incriminazioni codicistiche, senza tradire l'oggettività giuridica selezionata dal legislatore? Le condanne per 434 comma 2 avvenute nel nostro ordinamento hanno realmente sanzionato la lesione del bene ambiente o si sono limitate ad accertare il danno alla vita ed all'integrità, nonché alla salute collettiva?

Un'analisi delle più recenti tendenze giurisprudenziali mostra che una torsione delle caratteristiche tipiche della fattispecie è sicuramente in atto. Si tratta di capire se però tale interpretazione “disinvolta” sia arrivata al punto da snaturare la fattispecie, e se in *extrema ratio* l'attribuzione di un oggetto giuridico differente

---

<sup>76</sup> C. FIORE, *Diritto penale*, Torino 2008 p 154.

<sup>77</sup> S rinvia al primo capitolo per le relative considerazioni.

<sup>78</sup> Così fino alla legge 68 del 2015.

non sia in alcun modo compatibile con quello attuale, ad esempio costruendo il rapporto tra l'incolumità e la salubrità dell'ambiente come di *genus a species*.

14. *Plurioffensività del reato?* - Particolare interesse ha destato in dottrina l'arresto d'appello del caso Eternit. In tale sentenza, come si è osservato in dottrina<sup>79</sup>, è stato ritenuto sufficiente l'*immutatio loci* unita al pericolo per l'incolumità delle persone determinato dall'esposizione all'amianto per affermare l'avvenuto disastro, facendo leva sul pregiudizio alla salute. Questo sembrerebbe aver fatto trasmigrare l'oggetto della tutela dall'incolumità, alla salute pubblica. Altri<sup>80</sup> hanno sottolineato che con tale arresto si sarebbe affermata la plurioffensività alternativa del reato, utilizzato di volta in volta dalla giurisprudenza per colpire offese all'incolumità pubblica, alla salute o addirittura all'ambiente, pur se in una concezione antropocentrica di esso. Tale ultima impostazione, per questi autori, non sarebbe di per sé sufficiente a mantenere l'oggetto della tutela nell'ambito della pubblica incolumità<sup>81</sup>. Infine, non sono mancati coloro che hanno assunto posizioni radicali<sup>82</sup> affermando che ormai la trasfigurazione del 434 sia compiuta ed esso sia stato palesemente usato per tutelare il bene ambiente, facendo leva proprio sulla ricostruzione dell'evento disastroso in termini del tutto immateriali della contaminazione ambientale (cd. *immutatio loci*).

Pare opportuno sottolineare<sup>83</sup> che tale orientamento non è costante nella giurisprudenza di legittimità: delle sentenze prodotte dalla Suprema Corte nel 2011 sarebbe evincibile una dialettica interna, in quanto in un primo arresto<sup>84</sup> la Corte avrebbe sottolineato come il danno ambientale sia esponenziale del pericolo

---

<sup>79</sup> Facciamo riferimento a A. ALBERICO, *op. cit.*, 1980; ABRAMI-TEISSONNIERE, *Il caso ETERNIT*, Rivista Giuridica dell'Ambiente, fasc.3-4, 2014, pag. 301 ss; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza eternit*, su Cass. Pen. 5/2014, p 441.

<sup>80</sup> PAOLI, *op cit.* p. 449.

<sup>81</sup> Sulla riconducibilità del bene ambiente a quello della salute pubblica rinviamo alla trattazione del capitolo primo.

<sup>82</sup> ABRAMI *op cit.*, p 311.

<sup>83</sup> Con A. ALBERICO, *op. cit.*, 1984.

<sup>84</sup> Cass. Pen. Sez. IV 11 ottobre 2011 n 36626, avente ad oggetto la coltivazione abusiva di una cava che ha causato lo sbancamento di un'intera montagna.

per la pubblica incolumità, essendo questo il referente ultimo della tutela, laddove in un secondo arresto<sup>85</sup> la Corte ha ritenuto sufficiente l'*immutatio loci* ad integrare il reato di disastro laddove idonea in concreto a “mettere in pericolo l’ambiente» quando il danno ambientale sia di eccezionale gravità, seppure non irreversibile. Tuttavia, tramite i riferimenti effettuati alla sentenza d’appello è comunque presente l’accertamento del pericolo per la pubblica incolumità: dunque allo stato attuale non si riscontra ancora un arresto giurisprudenziale in cui questa torsione sia definitivamente compiuta.

15. *Incolumità pubblica/salute/ambiente: più facce di una stessa medaglia* – In dottrina<sup>86</sup> da tempo si segnala uno slittamento dell’oggetto di tutela del reato di disastro in campo ambientale. Si è cioè affermato che in alcuni arresti della Cassazione siano stati ricondotti al reato di disastro eventi compromissivi per l’ambiente che abbiano arrecato pericolo alla salute, ma non anche all’incolumità della popolazione<sup>87</sup>. Questo sarebbe il caso del rogo di una discarica che abbia disperso nell’ambiente ingenti quantità di fumi tossici per l’uomo. Alla domanda se la salute possa essere ricondotta all’incolumità pubblica tale dottrina ha risposto negativamente, argomentando che diversa è la natura dei beni. Ma non si può non segnalare che nel *genus* del *gemeingefahr* di origine tedesca, il comune pericolo riassume in sé le offese ad incolumità, salute ed addirittura al patrimonio. La stessa Corte Costituzionale con la recente sentenza 327 del 2008 ha dato una definizione dell’incolumità pubblica piuttosto ampia e espressamente comprensiva del bene salute<sup>88</sup>. Il punto è tuttora controverso. Si

---

<sup>85</sup> Cass. Pen. Sez. III 13 dicembre 2011 n 46189.

<sup>86</sup> Facciamo riferimento ad i contributi di MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, su Leg. Pen 2008, p. 339ss; A.L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l’evoluzione interpretativa dell’art. 434 cod. Pen. Parte prima e seconda*, su A e S, 6/2013, p534ss, A. GARGANI, *Il disastro ambientale, una fattispecie di creazione giurisprudenziale*, su Giur. Amm.: Rass., anno V n1-gennaio 2013, parte quarta: Atti del convegno Diritto dell’ambiente 16-17 ottobre 2009.

<sup>87</sup> Si riconduce come esempio Cass. 20.2.2007 in I 2008, II 358.

<sup>88</sup> Secondo la Corte infatti «Per opinione praticamente unanime, e conformemente alle indicazioni della relazione ministeriale, il concetto di «incolumità» deve essere difatti inteso - agli effetti del titolo VI del libro II del codice penale - «nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l’integrità fisica delle persone» (da ritenere naturalmente

può però osservare che anche nella dottrina più critica circa l'interpretazione estensiva del concetto di incolumità, non sono mancate aperture<sup>89</sup> circa il grado di vicinanza delle categorie della salute, dell'ambiente e dell'integrità fisica. Tuttavia dal punto di vista strettamente penalistico la più autorevole dottrina<sup>90</sup> con argomentazioni di vario genere continua ad attestarsi su posizioni di ostilità a questa commistione tra beni ritenendola frutto di esigenze reali (quale è la tutela dell'ecosistema da aggressioni su vasta scala) ma qualificandola come *trade off* insostenibile coi principi garantistici dell'ordinamento; un livellamento verso il basso dei delitti di pericolo e delle contravvenzioni ambientali basate sui limiti soglia e quindi su un approccio precauzionistico.

16. *Causalità. Problemi generali sorti attorno al disastro ambientale* - Altro *punctum dolens* della fattispecie è la ricostruzione, e conseguentemente la prova, del nesso causale<sup>91</sup>. Osservazione preliminare è che sovente si tenta di sussumere nell'art 434 un evento di carattere diffuso nello spazio e nel tempo ai limiti della compatibilità coi requisiti strutturali del concetto di disastro ben messi in luce da dottrina, giurisprudenza e Corte costituzionale.

Si cercherà di esporre i principali problemi, dunque nei paragrafi successivi si esamineranno alcune proposte di soluzione.

Consolidata dottrina<sup>92</sup> ricostruisce l'accertamento causale dei reati di pericolo in termini bifasici, sulla falsariga di quanto generalmente si afferma in punto di tipicità. Va cioè accertato il nesso causale tra condotta ed evento, e, ai fini stessi della qualificabilità in termini di pericolo, il nesso probabilistico tra

---

comprensiva anche della salute). Il «pericolo per la pubblica incolumità» viene cioè a designare - come già anticipato - la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come «disastro».

<sup>89</sup> PEDRAZZI C., *L'evoluzione del diritto penale economico*, in AA. VV., *Scritti in onore di G. Vassalli*, Milano, 1991, 612.

<sup>90</sup> A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p102ss.

<sup>91</sup> Per tutti A. PAGLIARO, *Causalità (rapporto di)*, Enc. del diritto, Annali, vol. I, Milano, 2007; F.STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 2000.

<sup>92</sup> Tra tutti si veda C. PIERGALLINI, *op ult cit*, p 287, F. ANGIONI, *op cit.*, p 123.

evento attuale ed eventi di danno futuri. Si parla anche di causalità e di causabilità, o di doppia causalità del reato di disastro.

I problemi relativi al primo segmento non differiscono rispetto a quelli affrontati in sede di teoria generale della causalità, in quanto si tratta di provare il collegamento tra una condotta ed un evento. Sennonché la spinta giurisprudenziale verso la dissoluzione dell'evento violento in una mera dispersione di agenti inquinanti connotata dallo sprigionamento di energie fisiche complica alquanto la situazione. È un problema che però coinvolge maggiormente la categoria dell'evento che quella del nesso, e si rinvia alle osservazioni già fatte al riguardo nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda il secondo segmento dell'accertamento causale, quello della causabilità delle lesioni a seguito dell'evento disastroso occorrono alcune precisazioni, in quanto si ha a che fare con il fenomeno dell'inquinamento e di patologie tumorali allo stato attuale della scienza non ancora spiegabili in termini di eziologia individuale certa, ma solo in chiave epidemiologica.

17. *Causalità addizionale, cumulativa e multifattoriale* - Come si è notato in dottrina<sup>93</sup>, l'imputazione *ex art. 434 co. 2 sub specie* di disastro ambientale ha sovente ad oggetto condotte ed eventi di elevata complessità, spesso frutto dell'aggregazione di condotte individuali e microeventi che di per sé non sempre darebbero luogo a responsabilità penale. È il caso dello sversamento di rifiuti tossici, ma anche dell'emissione di polveri sottili ed altre esalazioni nell'aria. Sversamenti ed emissioni di per sé leciti, sotto soglia, e comunque esigui, eventualmente effettuati sotto la responsabilità di garanti succedutisi nel tempo, si sommano ad altre condotte lecite (o illecite) determinando per addizione, il raggiungimento del fenomeno di inquinamento su larga scala poi sussumibile sotto la fattispecie di disastro. In questi contesti il nesso di causalità è di tipo additivo: le singole condotte non sono sufficienti a cagionare l'evento ma lo diventano quando si combinano tra loro in maniera cumulativa, ossia come

---

<sup>93</sup> Tra gli altri si veda P. TRONCONE, *Disastro ambientale e statuto normativo La quaestio dei reati a contributo causale cumulativo di tipo addizionale*, in corso di pubblicazione, p 4.

causalità c.d. da interazione necessaria. Perplexità nasce dunque di fronte ad uno dei problemi più annosi della teoria del nesso causale. Occorre una precisazione circa la distinzione tra i fenomeni di emissioni industriali e lo sversamento di rifiuti. I casi di inquinamento industriale<sup>94</sup> appaiono semplificati sotto il profilo causale, poiché il tutto si incentra su condotte seppure seriali e reiterate nel tempo provenienti da una sola sorgente inquinante: una causa unica e derivante dal medesimo soggetto; i casi di discariche abusive sono più complessi: parte della dottrina<sup>95</sup> conclude per la impossibilità di accertare in queste condizioni un nesso causale poiché “il diritto penale non può punire il singolo soggetto per il verificarsi di un evento sproporzionato prodotto di fattori individuali a effetto sinergico, quando ciascuna causa che genera il fattore dannoso non raggiunge la soglia di rilevanza eziologica, salvo che non si tratti, nel caso concreto di un disastro ambientale derivante dalla coltivazione di una discarica abusiva di rifiuti tossici dove l’unica posizione di responsabilità colpevole cui viene ricondotta la serie dei fattori causali è quella del proprietario del suolo”<sup>96</sup>. Altra dottrina non ha condiviso tale rassegnazione ed ha percorso strade alternative.

---

<sup>94</sup> Esaminati negli ultimi tempi dalla giurisprudenza sono stati i casi Isochimica di Avellino, Eternit di Torino, Tirreno Power di Savona, Ilva di Taranto o ancora Enel Spa di Porto Tolle. Le relative decisioni, nessuna definitiva sono tutti riportati in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Si veda per Isochimica: Trib. Avellino, sez. G.I.P., ud. 15 giugno 2013, Giud. Riccardi; per Eternit di Torino: Corte d’appello di Torino, 3 giugno 2013, Pres. Oggé, imp. Schmidheiny e a.; per Tirreno Power: Trib. Savona, dec. 11.3.2014, Giud. Giorgi; e per ILVA di Taranto: Cass. Sez. III, ud. 16.4.2013 (dep. 20.6.2013), n. 27427, Pres. Squassoni, Est. Grillo, ric. P.M. in proc. Ferrante; Trib. Rovigo, 31 marzo 2014 (dep. 22 settembre 2014), Pres. Angeletti, ric. Arrighi e altri.

<sup>95</sup> Tra gli altri A. GARGANI, *I reati contro l’incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX, cit, P 480 in nota, che fa riferimento a C. PIERGALLINI, *op. cit.*, 186 ss. L’autore sottolinea il carattere interazionale delle condotte, che rende ancor più insidioso l’accertamento della causalità.

<sup>96</sup> Così P. TRONCONE, *op. cit.* p7. L’autore nota anche che “l’ampia prospettiva temporale e seriale di cumulo di sostanze tossiche, a prescindere dalla neutrale efficacia di singoli sversamenti di sostanze innocue, crea un fenomeno di concorrenza causale interattiva che la norma incriminatrice deve considerare, pena la illegittimità delle scelte di incriminazioni generalizzate di soggetti che non hanno agito in maniera responsabile e colpevole”.

18. *Causalità generale ed individuale. L'epidemiologia e il danno alla popolazione.* - L'accertamento della pericolosità per l'incolumità pubblica, negli ultimi anni è stato accertato con sempre maggiore frequenza, da parte della giurisprudenza di merito, facendo ricorso al metodo epidemiologico. Occorre constatare un dato preliminare: di fronte alla difficoltà-impossibilità di provare individualmente la genesi ed il decorso delle patologie tumorali (ad esempio derivanti dalla dispersione di amianto nell'atmosfera, o di CVM, o di altri sottoprodotti di reazioni chimiche industriali) la pubblica accusa ha, in diversi casi<sup>97</sup>, preferito contestare i reati di disastro doloso e omissione dolosa di cautele piuttosto che non i singoli reati di omicidio o lesione. Caso emblematico è stato il processo Eternit, il cui compendio probatorio è consistito in una serie di convergenti indagini epidemiologiche che attestavano un drammatico aumento di incidenza di diverse patologie di cui è nota la correlazione con l'esposizione ad amianto. In particolare è interessante soffermarsi sulla ricostruzione del giudice di gravame il quale ha qualificato l'eccesso di mortalità quale evento di disastro, ritenendo questo stesso provato dall'evidenza epidemiologica. In verità la rilevanza di questa ri-definizione dell'evento di disastro ricomprendente sia l'*immutatio loci* che il "fenomeno epidemico" è stata anche decisiva anche per ridefinire i termini di prescrizione, evitando così che il processo si chiudesse con un nulla di fatto. Tale costruzione non è stata accolta dalla Corte di Cassazione. Sul punto si rinvia ai paragrafi precedenti.

Tornando al metodo epidemiologico, gli studi appartenenti a tale branca della scienza medica sono ricondotti tradizionalmente alle cd. leggi probabilistiche, e consentono con ragionevole certezza di accertare che un certo numero di soggetti esposti ad un fattore di rischio "X" hanno contratto una certa patologia in ragione dell'esposizione, anche se non è possibile individuare, tra tutti gli esposti, chi si sarebbe ammalato ugualmente in assenza di esposizione"<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Ci riferiamo alla centrale Tirreno Power (S. ZIRULIA, *Fumo di ciminiera e fumus commissi delicti*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 8.5.14) di Vado Ligure, oppure al caso mediaticamente più eclatante dell'Ilva di Taranto.

<sup>98</sup> Definizione tratta da L. MASERA *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); in tema di studi epidemiologici si veda anche ID., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, Milano, 2007; ID., *Epidemiologia e nesso di causalità*, in Cass Pen 2008, p 4415.

L'evidenza epidemiologica è stata ampiamente conosciuta nel dibattito giuridico per il suo ruolo primario nei processi penali legati ai danni derivanti da esposizione a sostanze tossiche, ed in generale di inquinamento ambientale: tramite tali studi è possibile ricostruire gli effetti sulla popolazione di una determinata fonte di inquinamento.

Alcuni autori<sup>99</sup> hanno peraltro sottolineato che dal funzionamento del metodo epidemiologico sarebbe delineabile una nuova categoria penale, quella del cd. danno alla popolazione. Tale categoria è totalmente estranea alla logica del codice Rocco, in quanto estranea alla tradizionale scienza penalistica, la quale declina la tutela del bene vita e al bene salute sempre in forma individuale, nella forma del reato di danno, laddove invece gli stessi beni, in forma collettiva sono presi in considerazione solo con la tecnica di tutela del reato di pericolo, salvo l'applicazione concorsuale delle fattispecie singole di danno. Occorre però una distinzione: altro è l'utilizzo di tali studi per accertare la pericolosità di un'emissione rispetto ad una collettività, altro è l'uso per dimostrare nessi eziologici individuali.

L'insufficienza del modello epidemiologico-probabilistico in tema di causalità individuale è stato ben messo in evidenza dalla più autorevole dottrina<sup>100</sup> la quale ha mutuato dalla letteratura anglosassone la distinzione tra causalità e generale e causalità individuale, ossia tra leggi generali di copertura e nesso causale individuale, evidenziando che le leggi scientifiche di copertura coprono solo il primo segmento dell'accertamento. Tali teorie peraltro stigmatizzavano duramente la giurisprudenza cd. dell'aumento del rischio, diffusasi proprio per risolvere la quadratura del cerchio dalla causalità nei casi più delicati.

Una certa dottrina ispirata dalla teoria tedesca c.d. dell'accertamento alternativo, propone un utilizzo ben più incisivo dello studio epidemiologico. Tale teoria è così riassumibile: è legittimo condannare ogni qualvolta vi sia la certezza scientifica che un evento sia causalmente riconducibile all'autore della condotta, benché non sia individuabile personalmente il soggetto passivo. Ebbene,

---

<sup>99</sup> L. MASERA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>100</sup> Sul tema F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., in particolare il cap II: I tentativi di flessibilizzazione del diritto penale d'evento e l'impossibilità di tutela penalistica delle vittime della società del rischio.



nell'impossibilità di provare individualmente i decorsi causali tale ragionamento consentirebbe di attribuire agli autori delle condotte inquinanti il complessivo danno alla popolazione costituito dalla somma delle morti riconducibili -in base alle ricerche scientifiche- proprio a quella condotta<sup>101</sup>. Questa tesi -allo stato ancora certamente minoritaria- consentirebbe di superare lo scoglio insormontabile (allo stato attuale) della dimostrazione dei singoli nessi decorsi eziopatologici in tema di morti per mesotelioma o carcinoma, senza venir meno all'impianto della Franzoni, in quanto la sussunzione sotto leggi scientifiche, per quanto probabilistiche, è preservata, e senza ricorrere a teorie della causalità di dubbia ragionevolezza, quale la teoria dell'aumento del rischio.

19. *Il nesso eziologico in materia di esposizione professionale a sostanze tossiche* - Campo di indagine in cui si è ampiamente approfondita l'incerta causalità legata all'esposizione a fattori di rischio è quello delle malattie professionali<sup>102</sup>. Generalmente la malattia professionale contratta è il prodotto di una serie concause lavorative e personali, per cui potrebbe essere illegittima l'individuazione del fattore causale determinante nelle sole esposizioni lavorative e la relativa responsabilità penale al solo datore di lavoro. In questo caso però, secondo la giurisprudenza, soccorrono due espedienti risolutivi del dubbio sulla concausalità dell'evento: la omessa adozione di misure di prevenzione dei rischi, tassativamente richieste dalla legge; un'indagine epidemiologica individualizzata

---

<sup>101</sup> I fautori di questo metodo precisano che, benché il dato epidemiologico non possa individuare singolarmente quali sono i soggetti che hanno contratto la patologia per cause indipendenti, tuttavia, può quantificarli con rigore scientifico. Dalla differenza tra il numero totale e quello parziale delle patologie indipendenti si ottiene dunque la quantità esatta di decessi legati al fattore di rischio, da imputare poi collettivamente in base alla teoria dell'accertamento alternativo.

<sup>102</sup> La sentenza di Porto Marghera, agli albori della questione di estensibilità al disastro ambientale della fattispecie di disastro innominato, esprime tutta la sua perplessità in ordine alla tenuta dei principi generali di garanzia della materia penale, si veda Trib.. Venezia 22 ottobre 2001, in *Cass.pen.*, 2003, pag. 267.

in grado di rilevare il singolo fattore di rischio in capo al singolo soggetto<sup>103</sup>. In ogni caso, tenendo presenti le dovute differenze è opportuno affrontare il tema<sup>104</sup>.

Si intende qui fornire una panoramica sui concetti più delicati enucleati in tema di causalità per le malattie lavoro-correlate. Sebbene in questo campo si tratti di reati con evento di danno, mentre nel disastro ambientale la lesione dei beni personali è conseguenza ulteriore rispetto al reato, alcune nozioni possono essere utili nell' accertamento del secondo segmento causale, cioè quello di causabilità delle lesioni o delle morti ad opera dell'evento inquinante disastroso.

*19.1. Uno sguardo alla giurisprudenza in tema di malattie professionali e inalazioni di amianto* - Le tre patologie amianto-correlate<sup>105</sup> sono: asbestosi, carcinoma polmonare e mesotelioma pleurico. Mentre la prima è pacificamente riconosciuta quale conseguenza univocamente determinata dell'inalazione di amianto, il carcinoma è una complicazione della prima. Patologia più insidiosa, invece, è il mesotelioma: allo stato attuale infatti non vi è certezza sulle leggi di copertura del decorso patologico: è la tipica malattia multifattoriale, essa negli studi epidemiologici si dimostra associata anche ad altri fattori scatenanti diversi dalle polveri di amianto<sup>106</sup>

Nella giurisprudenza in tema di tumori professionali, taluni<sup>107</sup> hanno messo in evidenza che tre sono le indicazioni del giudice di legittimità per corroborare il giudizio causale: la persuasività scientifica dell'argomento; l'esposizione protratta per un periodo minimo; il valore cancerogeno iniziante e aggravante della sostanza oncogena. In particolare in tema di esposizione ad asbesto come fattore scatenante di mesotelioma ci si è chiesti se tale sostanza fosse fattore cancerogeno completo, ossia con valore sia iniziante sia aggravante e se abbia effetti cumulativi

---

<sup>103</sup> Interessante sul punto è il criterio metodologico seguito da Cass.pen., Sez. IV, del 21 giugno 2103, n. 37762, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 settembre 2014.

<sup>104</sup> Si farà riferimento nella ricostruzione a C.PERINI, *Stadi di tutela e spiegazione causale* in B. DEIDDA-A. GARGANI; *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore* (a cura di), in *Trattato teorico-pratico di diritto penale / diretto da F Palazzo e C E Paliero*, Torino, 2012, p 137 ss.

<sup>105</sup> ID., *op. ult. cit.* p156.

<sup>106</sup> ID., *op loc ult cit.*, Sentenza Pret Bergamo 3.4.1997 Covili. in *Foro it*, 1998 II, 484 ss.

<sup>107</sup> GUARINIELLO R., *I tumori professionali nella giurisprudenza penale* (Nota a Cass., Sez. IV, 11 maggio 1998, Calamandrei), in *Foro it.*, 1999, II, 237 ss.

nel tempo. Non c'è, al riguardo, unanimità della comunità scientifica, e ciò consente alle parti processuali di strumentalizzare<sup>108</sup> le varie tesi in base alla propria tensione soggettivistica. Complica il discorso un'altra distinzione: quella tra patologia dose-correlata (generalmente sono riconosciute tali l'asbestosi ed il carcinoma) e patologia dose-indipendente (in genere il mesotelioma). Anche questa è una distinzione sovente strumentalizzata e la differenza è fondamentale, in quanto chi sostiene la dose-dipendenza afferma che la malattia deriva dall'assunzione protratta nel tempo di un dato fattore oncogeno, mentre chi sostiene la dose-indipendenza ritiene sufficiente il mero accertamento dell'esposizione alla c.d. dose grilletto (*trigger dose*). Dalle posizioni assunte deriva, per quanto riguarda i responsabili, la eventuale chiamata in causa dei soggetti succedutisi nei vertici aziendali, e, per quanto riguarda gli oneri probatori la necessità di provare che l'esposizione è stata costante nel tempo. Tutto ciò in un contesto di elevata incertezza scientifica, come si è detto, si presta molto facilmente alla tensione soggettivizzante delle parti processuali.

Nella dialettica processuale è emerso un sicuro comportamento impeditivo dell'evento, l'azzeramento dell'esposizione<sup>109</sup>. Questa categoria va messa in correlazione con le precedenti: essa potrà avere valore solo in presenza di patologie di conclamata dose-dipendenza.

Un altro argomento di grande importanza in sede di accertamento causale è il ruolo probatorio del superamento o del mancato superamento dei valori soglia. In dottrina si sono evidenziati due orientamenti giurisprudenziali sul punto: da un lato<sup>110</sup> si è affermato che il semplice rispetto di tali indicatori non pare sufficiente ad esimere da colpa gli imprenditori, in quanto ispirati ad un principio precauzionale che non può in concreto distinguere tra innocuo e nocivo<sup>111</sup>;

---

<sup>108</sup> *Ibidem*. Per la teoria della dose dipendenza e della dose indipendenza, p 158e per il concetto di effetto cancerogeno iniziante e aggravante p 161

<sup>109</sup> C.PERINI, *op. ult. cit.* 165.

<sup>110</sup> Cass. Sez. IV, 2/7/1999 Giannitrapani, in Foro It, 2000 ii, 260.

<sup>111</sup> In dottrina si sottolinea che i limiti proprio in quanto di natura precauzionale non hanno potere esplicativo circa i decorsi causali individuali, riproponendosi qui la nota distinzione tra causalità generale ed individuale.

dall'altra parte non si è ritenuto accertato il nesso causale in base al mero superamento dei valori soglia<sup>112</sup>.

Il problema per eccellenza in questo discorso è quello della multifattorialità e del modello concausale<sup>113</sup>. Diverse patologie tumorali non sono riconducibili ad un singolo elemento oncogeno, ma a più di essi od alla loro interazione (si parla di fattori causali alternativi), il che rende molto arduo ricostruire il decorso causale esatto ed il contributo dei singoli apporti, come richiede la dottrina penalistica tradizionale. La strategia usata in giurisprudenza, una volta abbandonata la strada dell'aumento del rischio, oggetto di unanimi critiche in dottrina, è quella della concausalità, che valorizza la sinergia tra gli elementi patogenetici<sup>114</sup>.

20. *Gli effetti delle diossine sugli esseri umani* – Noti prodotti di lavorazioni chimiche industriali e della combustione dei rifiuti solidi urbani sono le diossine (dibenzo-p-diossine) e i furani (dibenzo-p-furani o PCDF). Nella terminologia corrente il termine “diossina” è talora usato come sinonimo della 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD), ossia del congenere maggiormente tossico (unico riconosciuto possibile cancerogeno per l'uomo) Essa è un idrocarburo aromatico clorurato ed è altamente tossica per l'uomo. Tale sostanza è protagonista -a partire dal processo Seveso, in quanto sottoprodotto della produzione industriale di PVC- di diversi casi di disastro ambientale. Essa è inoltre protagonista dell'emergenza ambientale campana, in quanto essa è prodotta anche dalla combustione dei rifiuti. Eppure tuttavia a differenza dell'amianto, scarsi contributi si rinvergono nella dottrina giuridica circa le

---

<sup>112</sup> Dall'altra parte si veda Cass. Sez. IV, 18/2/2003 Chiliberti In Foro Ambr 2003 p303.

<sup>113</sup> C.PERINI, *op. ult. cit.*, p166

<sup>114</sup> In tal senso si veda Cass. Sez. IV 2/7/1999 Giannitrapani; Cass. Sez. IV, 11/7/2002, Macola ed altro; BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto* in Riv It Dir e Proc Pen 2011, p 615; BLAIOTTA, *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in Cass. pen 2006 797 805 critici. Favorevole invece GUARINIELLO, *I tumori professionali nella giurispr. Penale*, in Foro it 1999, ii, 237,241; ID., *Malattie professionali, tumori da amianto, asbestosi*, in Foro it 2000 ii 260 261

problematiche derivanti dal contatto umano con essa. Appare quindi opportuno dare alcune informazioni<sup>115</sup> circa la sua tossicità e i suoi effetti sull'uomo.

La cloracne è stata storicamente la prima espressione clinica e patologica collegata all'esposizione alle *diossine*; essa fu infatti individuata per la prima volta nel 1897. Fu segnalata come malattia occasionale tra i lavoratori addetti alla produzione dei primi pesticidi negli anni '30, e tra i lavoratori degli impianti per la sintesi dei policlorobifenili (PCB). La malattia si manifesta con eruzioni cutanee e pustole simili a quelle dell'acne giovanile, però con possibile localizzazione estesa all'intera superficie corporea e con manifestazioni protratte, nei casi più gravi, per diversi anni.

Studi condotti su animali e sull'uomo evidenziano le alterazioni a carico del sistema immunitario indotte da *diossine* anche a dosi molto limitate. Tali alterazioni consistono nella riduzione e nel danneggiamento della popolazione dei linfociti (cellule che svolgono una funzione importante nelle difese dell'organismo e altri microrganismi infettivi).

Altri studi evidenziano come l'azione delle *diossine* può essere particolarmente dannosa durante lo sviluppo fetale, al momento cioè della differenziazione tissutale del sistema immunitario, determinando alterazioni a lungo termine, sia in senso immunodepressivo che ipersensibilizzante.

Altri importanti effetti delle *diossine* si riscontrano a livello del sistema endocrino; tali contaminanti vengono infatti classificati tra i modulatori endocrini, termine che indica un agente esterno che interferisce con produzione, rilascio, trasporto, metabolizzazione, azione e eliminazione di ormoni naturali del corpo, responsabili del mantenimento dell'equilibrio biochimico dinamico delle condizioni di vita all'interno del nostro organismo e della regolazione dei processi riproduttivi e di sviluppo.

Nei feti esposti a concentrazioni di *diossine* pari o lievemente superiori ai valori di base durante la fase gestazionale sono stati riscontrati effetti sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla neurobiologia del comportamento, oltre che effetti sull'equilibrio ormonale della tiroide.

---

<sup>115</sup> Fonte: *Dossier Diossine Furani e PCB* a cura di APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, febbraio 2006.

La TCDD è stata riconosciuta quale agente cancerogeno per l'uomo (classificata gruppo 1) dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. L'esposizione cronica subletale alla TCDD provoca nel fegato porfiria. Nei casi conclamati, l'accumulo di porfirine si estende anche alla milza ed ai reni. La TCDD è infine irritante per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. La sostanza può determinare effetti, anche in tempi ritardati rispetto all'esposizione, sul sistema cardiovascolare, sul tratto gastrointestinale, sul fegato, sul sistema nervoso e sul sistema endocrino. Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono causare dermatiti.

Dai dati esaminati pare dunque di primaria importanza l'azione di prevenzione oltre che di repressione dell'attività inquinante legata alle diossine, in quanto alcuni processi, quali quelli oncogeni sono letali ed irreversibili.

Autorevoli fonti istituzionali<sup>116</sup> hanno riconosciuto in base al monitoraggio programmatico dei suoli e dei prodotti agricoli e caseari a partire dal 2002 il superamento dei valori soglia nell'agro casertano. Il 16 giugno 2015 nel corso delle operazioni di indagine della polizia giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta (Caserta) è emersa una (l'ennesima) discarica sotterranea di circa 25 ettari per un volume di rifiuti sotterrati stimato nella cifra di due milioni di metri cubi.

### SEZIONE III - LA COLPEVOLEZZA

21. *Il principio di precauzione. Il paradigma del rischio e la default option.* – Nato nel 1984 a Brema e nel 1988 in Gran Bretagna durante i lavori della Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord, e di seguito riproposto nella Carta Mondiale della Natura, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nella Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica ed in altre carte internazionali, il Principio di Precauzione è stato positivizzato nel trattato dell'Unione Europea nell'art 174 TUE prima e nell'art. 191 co. 2 TFUE poi. Da

---

<sup>116</sup> Si veda il *Dossier diossine* pubblicato su ARPA Campania ambiente n.2/2008, p 23 ss.

allora ha rivestito un ruolo crescente nella legislazione, nella giurisprudenza e nell'amministrazione dell'Unione<sup>117</sup>. Secondo autorevole dottrina<sup>118</sup> ciò che caratterizza tale principio è l'applicabilità in condizioni di incertezza scientifica, nell'impossibilità cioè di fornire spiegazioni certe in ordine all'utilizzazione di una determinata tecnologia. Nella letteratura internazionale<sup>119</sup> il principio si suddivide in base al livello di rischio e all'entità dell'incertezza degli effetti di una certa attività/sostanza un'accezione massima (*prohibitory principle*), una intermedia (*margin of safety*) ed una minima (*nonpreclusion*) a seconda che l'incertezza sia tale da proibire, richiedere determinate precauzioni e produzioni sotto soglie di sicurezza, consentire l'attività.

Nel nostro ordinamento, secondo la dottrina maggioritaria, il principio avrebbe spodestato le classiche regole cautelari, generando presunzioni di colpevolezza a carico di chi agisce in condizioni di incertezza. Si parla a tal riguardo anche di *default option*, ossia, di fronte ad una tossicità sospetta, l'agente deve comportarsi come se la sostanza fosse tale fino a quando non é acquisita prova del contrario, secondo la logica rawlsiana del *maxmin*; ogni scelta in condizioni d'incertezza va valutata in base alla peggiore delle conseguenze possibili<sup>120</sup>. In ambito strettamente penalistico, e con riferimento alla struttura del reato, si è osservato<sup>121</sup> che varie sono le ricadute del principio precauzionale, complessivamente una deformalizzazione peggiorativa, verso il *versari in re illicita* del diritto penale. Il risultato di questa flessibilizzazione delle categorie penalistiche è anche noto come il cd. diritto penale del rischio, dal carattere

---

<sup>117</sup> Risale al 5 maggio 1998 la prima decisione della Corte che ad esso faceva riferimento (in tema di encefalopatia spongiforme bovina) e al 2 febbraio 2000 la notissima Comunicazione della commissione sul principio di precauzione. Nell'ambito del territorio nazionale, invece, risale al 10 settembre 1998 il Decreto Interministeriale che ad esso si ispirava. Per questa ricostruzione si veda C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, su R I D P P 2005, p 1685. In tema si veda anche ID., *Danno da prodotto*, cit; D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21 Luglio 2011; C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione*, in Studi Marinucci, Milano 2006, 1743ss in part 1754; F. GIUNTA, voce *Principio di precauzione*, in ID., cur., *Dizionario di Diritto penale*, Milano, Il Sole 24Ore, 2008, 905 ss; ID., *diritto penale e suggestioni*, Criminalia 2006, 227

<sup>118</sup> C. PIERGALLINI, *Il paradigma...*, cit., 1695

<sup>119</sup> STEWART, *Environmental regulatory decision making under uncertainty*, in *Law and Economics*, 71, 76, 2002, richiamato da SUNSTEIN, *Beyond the precautionary principle*, Chicago, 2003, 10

<sup>120</sup> Per tale definizione D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p 6.

<sup>121</sup> La tripartizione riproposta è mutuata da C. PIERGALLINI, *Il paradigma...*, cit, p 1696

profilattico e cautelativo, nonché dalle garanzie affievolite<sup>122</sup>. Tra le torsioni delle categorie tradizionali sicuramente spiccano: a) il *vulnus* al principio di tassatività-determinatezza; b) la violazione del principio di irretroattività, c) l'affievolimento del coefficiente di colpevolezza.

Per quanto concerne la a) si fa notare che, nell'ambito della responsabilità per colpa, la norma cautelare passa in secondo piano, o meglio, viene soppiantata dalla norma cautelativa della *default option*: il giudice, slabbrando la tipicità della condotta colposa legata ad una specifica regola cautelare, ricostruisce invece tale regola di volta in volta, radar degli allarmi sociali; b) messa da parte la regola cautelare, risulta impossibile ricostruire la pre-conoscibilità della stessa, all'agente verrà imputato *ex post* un'attività i cui esiti erano imprevedibili *ex ante*; c) l'imputazione diventa un mero *versari in re illicita* in cui una generica negligenza funge da criterio di ascrizione, e non invece un elemento psicologico puntualmente delineato

22. *L'impatto del principio di precauzione nel nostro ordinamento.* - In dottrina<sup>123</sup> si è analizzato l'impatto del principio di precauzione nella legislazione penale e nella giurisprudenza. Tale analisi dal primo punto di vista ha evidenziato i singoli interventi normativi che hanno positivizzato il principio e, dal secondo, ha messo a fuoco qual è l'utilizzo che la giurisprudenza ne ha fatto.

Nel diritto positivo esso è individuabile in maniera espressa o implicita: 1) nel diritto comunitario (all'art191 co. 2 del TFUE); 2) all'art. 3 *ter* del d.lgs. 152 del 2006; 3) nella legge quadro sui campi elettromagnetici n. 36 del 2001; 4) nel d.lgs. 81 del 2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, benché non in maniera espressa; 5) nella l. 206 del 2001 sull'impiego confinato dei micro organismi geneticamente modificati, nonché sulle discipline del 2003 e 2005 circa la messa in commercio degli alimenti derivati; 6) nel d.lgs. 190 del 2006 sulla sicurezza

---

<sup>122</sup> Sul diritto penale del rischio si veda C.PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, su Rass. It. Crimin., 2002 p389; ID., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010; C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, su R I D P P 2005, p 1685

<sup>123</sup> D. CASTRONUOVO, *op. loc. ult. cit.*



nel campo degli alimenti; 7) agli artt. 102-103 del codice del consumo riguardo la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore. A tal riguardo il commento è impietoso: fattore espansivo in astratto del penalmente rilevante, tale principio avrebbe una valenza per lo più simbolica, e sarebbe un vero blob concettuale e normativo strumentale a politiche di rassicurazione<sup>124</sup>. Non meno aspro è stato il commento circa l'uso giurisprudenziale della categoria. In particolare i giudici di merito e la Suprema Corte avrebbero utilizzato il principio: 1) come strumento di mero rafforzamento retorico di precedenti argomenti<sup>125</sup>; 2) per interpretare estensivamente fattispecie penali<sup>126</sup>; 3) in funzione di estensione dei criteri di imputazione dell'evento dannoso o pericoloso, quest'ultima sia sotto il profilo causale<sup>127</sup> che del coefficiente soggettivo colposo<sup>128</sup>; 4) un ultimo uso sembrerebbe invece essere accolto con favore: l'utilizzo quale criterio selettivo tra ambito penale e punitivo-amministrativo<sup>129</sup>. In questo caso il riferimento al principio di precauzione assume una funzione di delimitazione della fattispecie penale tutte le volte che – avendo il legislatore apprestato un sistema integrato di

---

<sup>124</sup> Così D. CASTRONUOVO che rinvia a S. MOCCIA, *La promessa...*, cit., p 21

<sup>125</sup> Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, con riferimento, in part., al capo d'imputazione concernente un *disastro ambientale colposo* cagionato mediante immissione nell'ambiente di rifiuti pericolosi (artt. 434 e 449 c.p.): *che nella piana di Acerra insistessero "centinaia" di altre "industrie insalubri", non è argomento escludente né attenuante la responsabilità. Da tale circostanza assertivamente notoria sarebbe disceso, al contrario, in ragione del principio di precauzione, un obbligo d'ancora maggiore cautela e di più rigorosa osservanza in termini di legalità delle prescrizioni in materia di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti*». L'autore ritiene il richiamo improprio perché riferito ad un dato fattuale, anziché ad un'incertezza scientifica.

<sup>126</sup> Cass., Sez. III, ud. 14 aprile 2005, dep. 1 giugno 2005, n. 20499, riguardante fatti di *trasporto irregolare* di residui di demolizione e *realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti*, qualificati come penalmente illeciti ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), del previgente d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi). Secondo l'autore alla luce dell'obbligo di *interpretazione conforme* alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, le decisioni che seguono adottano una *nozione di "rifiuto" dichiaratamente estensiva in ragione delle esigenze derivanti dal principio di precauzione* (e da quello di prevenzione), producendo, per questa via, una espansione dei confini della fattispecie penale a tutela dell'ambiente

<sup>127</sup> Cass. Sez. IV, 22 novembre 2007, n. 33285, in tema di *lesioni personali colpose sofferte da cittadini esposti ai campi elettromagnetici emessi da un elettrodotto ad alta tensione* (art. 590 c.p.).

<sup>128</sup> Cass. Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, avente ad oggetto, tra l'altro, *eventi di morte o di lesioni personali cagionati mediante esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche (PVC e CVM) impiegate nel processo produttivo di uno stabilimento industriale* (artt. 589 e 590 c.p.)

<sup>129</sup> Cass. Sez. III, ud. 6 giugno 2007, n. 34899, riguardante *scarichi in un torrente di reflui industriali contenenti formaldeide in misura superiore ai valori-limite* (previgente art. 59, comma, 5, d.lgs. n. 152/1999).

protezione sanzionatoria – le esigenze di cui lo stesso è espressione siano già state prese in considerazione “mediante un elevato livello di tutela” dalle disposizioni sull’illecito amministrativo.

Di particolare interesse, ai fini della nostra trattazione risultano i due usi di cui al punto 3). Dal punto di vista causale in giurisprudenza<sup>130</sup> si è talvolta argomentata la sussistenza del nesso facendo ricorso a un ragionamento a struttura probabilistica precauzionale (ossia orientata alla spiegazione più conservativa per il bene primario della salute). Ad esempio, il nesso eziologico è stato affermato in tema di patologie da contatto con campi elettromagnetici sulla base della ragionevole probabilità che un campo prodotto da un elettrodotto ad alta tensione rivesta valore eziologico, trattandosi di patologie “compatibili” con l’esposizione a tale fonte di emissione, come si evince in base a un criterio etiologico di tipo “osservazionale”, fondato su conoscenze scientifiche per lo più epidemiologiche e in assenza di nozioni certe.

Dal punto di vista della colpa, si è argomentato in giurisprudenza che la prevedibilità di un generico evento dannoso per la salute sarebbe sufficiente a comprendere anche quella di una specifica conseguenza lesiva di maggiore gravità. La pronuncia di Cassazione del caso Porto Marghera<sup>131</sup>, nell’affermare un criterio ricostruttivo della prevedibilità di eventi gravissimi (tumore maligno) valido in situazioni in cui *ex ante* erano già noti soltanto effetti lesivi severi, ma comunque meno gravi (acrostolisi), dunque in un quadro di incompletezza cognitiva sulle reali idoneità offensive; inoltre, nel ritenere sufficiente all’edificazione del dovere cautelare anche il “dubbio” (scientifico) sulla possibilità di effetti avversi, finisce per collocare la categoria della colpa in un’area che è oramai intrisa di logica precauzionale.

Si tratta di una connotazione innovativa che si distacca dal paradigma classico della colpa, basandola su criteri la cui legittimità in relazione al principio di colpevolezza e generalmente posta in dubbio dalla dottrina.

---

<sup>130</sup> Pretura di Rimini, ud. 14 maggio 1999, dep. 12 giugno 1999, n. 697, in *GD*, n. 37, 1999, giudizio di merito sfociato poi nella sentenza della Cassazione di cui alla nota 80

<sup>131</sup> Si veda la nota 81

23. *Misura soggettiva della colpa* - Diffusamente in dottrina si nota che il principio precauzionale tende ad affievolire il coefficiente soggettivo –già di per sé tenue- del reato colposo. In particolare si è osservato<sup>132</sup> come un approccio classico imponga di accertare che 1) senza omissione l'evento si sarebbe verificato; 2) con l'azione doverosa l'evento che voleva evitare la norma si sarebbe verificato; 3) se quello fosse il rischio che la norma voleva evitare; 4) l'agente modello, a quel tempo, e nel circolo sociale di riferimento, potesse conoscere quella legge scientifica; 5) che l'evento sia riconducibile all'area di rischio che la norma mirava ad evitare.

Un approccio precauzionistico<sup>133</sup> invece fa leva su categorie molto meno rigorose quali la “percezione della pericolosità del mezzo” e la “minimizzazione dei rischi della salute”. Queste categorie affievolite accompagnate dalla volatilizzazione della regola cautelare in favore di una regola cautelativa dotata di una efficacia preventiva generale costituirebbero uno *standard* di tutela molto inferiore per l'imputato rispetto alle categorie tradizionali. Due problemi inoltre emergono dall'applicazione dell'approccio precauzionistico al paradigma colposo: *in primis*, da quale momento si possa dire conoscibile un determinato fattore di rischio dall'attore, e, in secondo luogo, quand'è che una conoscenza possa dirsi penetrata nel circuito sociale di appartenenza. Ebbene tale tipo di approccio tende a valorizzare per definizione conoscenze incerte ed in fase sperimentale, tanto che si è detto che la figura tipica dell'agente modello sarebbe dissolta in favore di un'altra chiamata ad oneri informativi superiori<sup>134</sup>: a setacciare quanto possa fungere a campanello di allarme e passare immediatamente all'attuazione di una misura precauzionale del tutto incerta, senza attendere un consolidamento delle conoscenze.

---

<sup>132</sup> La ricostruzione è condotta nel solco di quanto evidenziato da C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, 1684 ss.

<sup>133</sup> Si fa riferimento alla sentenza di appello del caso porto Marghera, ritenuta in dottrina un chiaro esempio di approccio precauzionistico al diritto penale.

<sup>134</sup> C. PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, p 1701.

24. *Il disastro tecnologico. Sistemi ad interazione semplice e complessa. Il rischio socialmente accettato e la teoria del normal accident.* – Accomunando fattispecie alquanto eterogenee, la dottrina più recente ha coniato la categoria del c.d. disastro tecnologico, ed ha collocato al suo interno quegli eventi di carattere disastroso produttivi di offese a beni diffusi (quali l’ambiente, la salute e l’incolumità pubblica), derivanti dall’impiego delle tecnologie più avanzate. Si riconducono generalmente al disastro tecnologico incidenti nucleari, ferroviari, navali ed aerei, il collasso di dighe, ma soprattutto gli incidenti industriali. La peculiarità di tali disastri consiste nell’interazione di fattori complessi, dovuta alla tecnologia di produzione ed alla organizzazione aziendale, ed all’essere frutto del collasso di precauzioni fino a quel momento socialmente accettate<sup>135</sup>. Alla luce di queste caratteristiche, autorevole dottrina<sup>136</sup> ne ha affermato l’imprevedibilità, incontrollabilità e quindi l’inevitabilità. La dinamica dei disastri tecnologici evidenzerebbe due aspetti: da un lato la loro “normalità”, in quanto frutto di fattori di rischio intrinseci ed inevitabili in certi tipi di produzione/attività (es. l’incidente di un aereo), dall’altro l’irrilevanza della condotta dei singoli individui in organizzazioni complesse, in quanto in tali enti le funzioni sono frazionate e spersonalizzate.

La categoria del c.d. rischio consentito è già nota alla dottrina penalistica e si riferisce a quella «misura di rischio praticamente ineliminabile in molte attività, non rinunciabili come elemento di sviluppo della vita collettiva»<sup>137</sup> e su di essa fa leva tale orientamento dottrinale proprio per affermare l’inaccettabilità dell’intervento repressivo dello stato in un’area da esso preventivamente avallata.

L’unione dei due fattori su menzionati conduce, secondo i sostenitori di queste teorie ad una conclusione: la necessità del congedo dal diritto penale delle responsabilità individuali per i disastri tecnologici e l’adozione di paradigmi alternativi di tutela<sup>138</sup>. La regolamentazione amministrativa con le relative sanzioni, estese agli enti collettivi -veri responsabili di tali disastri-, accompagnata

---

<sup>135</sup> F. CENTONZE, *Il disastro tecnologico. Il problema del congedo dal diritto penale*, cit., p 5 ss.

<sup>136</sup> F. CENTONZE, *op. cit.*, p.50 ss.

<sup>137</sup> Così C. FIORE, *Diritto penale*, Torino 2008 p 245.

<sup>138</sup> Teoria già avanzata da F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit. Si veda il Cap IV per le posizioni di questo autore.

dalla sanzione civile costituirebbe l'alternativa alla torsione delle categorie penalistiche già in atto al fine di individuare meri capri espiatori e assicurare la collettività.

25. *Il danno ambientale.* - È ormai risalente l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. danno ambientale, definito dal legislatore dall'art 300 TUA quale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». «Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito

dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

Categoria di rilievo amministrativistico nonché civilistico in quanto oggetto di risarcimento del danno, attraverso le norme penali a struttura sanzionatoria ha assunto anche rilievo penale. In particolare ai fini della nostra trattazione si tratta di evidenziarne i rapporti con l'evento di disastro.

Di particolare interesse è la ricostruzione di tale rapporto nel caso in cui la contaminazione assume connotati di durata, pienezza ed intensità tali da risultare in concreto «straordinariamente grave e complessa» anche «in assenza di prova di immediati effetti lesivi sull'uomo»<sup>139</sup>. In tali casi diventano infatti coincidenti il danno ed il disastro. Ciò è possibile in quanto il profilo del danno afferisce alla sfera civilistica del risarcimento<sup>140</sup>, mentre il secondo attiene alla responsabilità penale; inoltre il disastro può sussistere in forma anche solo potenziale laddove il danno deve essersi effettivamente verificato. In dottrina si è evidenziato come il danno ambientale sarebbe l'evento intermedio nella fattispecie di disastro rispetto all'oggetto finale costituito dal pericolo per l'incolumità. Altro elemento utilizzato quale *discrimen* tra le due categorie è la possibilità di adempiere agli obblighi di bonifica previsti dal TUA, tesi non condivisa unanimemente: per la suprema Corte per configurare un disastro ambientale sarebbe necessario un danno di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma anche riparabile con straordinarie opere di bonifica<sup>141</sup>.

---

<sup>139</sup> Cass. pen 40330/2008.

<sup>140</sup> Per una ricostruzione dell'istituto si veda SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, su Resp. Civ. E Prev., fasc.4, 2013, pag. 1063B; ZEULI, La normativa e la giurisprudenza precedenti, su Giur. Amm.: Rass., anno V n1-gennaio 2013, parte quarta: Atti del convegno Diritto dell'ambiente 16-17 ottobre 2009.

<sup>141</sup> Si veda Cass. IV Sez. pen, 2008 n 9418 citata in L. RAMACCI, *Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità*, cit, p 724

#### SEZIONE IV - FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

26. *Il concorso con reati contro la vita.* - È assolutamente pacifico in dottrina<sup>142</sup> che il delitto di disastro possa concorrere con i reati contro la vita, essendo il danno di tale bene estraneo alla struttura della fattispecie integrata dalla mera messa in pericolo dello stesso.

È dunque ipotizzabile<sup>143</sup>, qualora dal fatto derivi la morte di una o più persone, il concorso:

a) dell'art. 434 con l'art.422 (Strage) laddove sia riscontrabile il dolo specifico omicidiario.

b) dell'art 434. con l'art. 575 (Omicidio) se la morte sia conseguenza eventuale o certa dell'attentato;

c) dell'art 434. con l'art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) laddove l'evento sia conseguenza non voluta ma prevedibile ed evitabile;

d) dell'art 449 con l'art 589 (Omicidio colposo) qualora la morte sia conseguenza non voluta. Si osservi che la giurisprudenza è incline ad ammettere il concorso formale di reati di omicidio colposo e crollo colposo in quanto con l'unica condotta colposa si possono cagionare sia il pericolo alla pubblica incolumità che il danno alla vita individuale<sup>144</sup>.

Vista la clausola di sussidiarietà presente al comma 1 non è possibile il concorso con le incriminazioni previste dagli articoli da 422 a 433, e neppure con la fattispecie di cui all'art 437 comma 2, nemmeno in forma colposa.

Qualora dal disastro derivi la lesione di una o più persone sarà ipotizzabile il concorso:

a) dell'art 434 con l'art 582 (Lesioni personale) nel caso di conseguenze intenzionali, certe o altamente probabili, o addirittura come sviluppi eventuali;

b) dell'art 449 con l'art 590 (Lesioni personali colpose) se le lesioni sono conseguenza non voluta ma prevedibile ed evitabile.

---

<sup>142</sup> Per tutti si veda A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit.

<sup>143</sup> Per tale ricostruzione si fa riferimento a S.CORBETTA, *op. cit.*, p.651 ss.

<sup>144</sup> Cass. Sez. IV, 8 gennaio 1982, Nicoli, CED 153177, RP 1982, 999.

27. *I rapporti con la disciplina degli incidenti connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose e all'impiego di micro organismi geneticamente modificati* - A partire dalla direttiva CEE 82/501 (cd. direttiva Seveso) il legislatore comunitario, seguito da quello nazionale ha disciplinato in maniera sempre più stringente l'utilizzo di sostanze pericolose in ambito industriale. La prima disciplina di recepimento è stata il d.P.R. 17 maggio 1988, n.175, seguita dal d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 attuativo della seconda direttiva Seveso (96/82/CE), fino ad arrivare al d.lgs. 238/2005 attuativo della direttiva Seveso-ter. E' definito incidente rilevante "un evento quale un'emissione, un incendio, un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'art. 20 co. 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengono una o più sostanze pericolose". La relativa disciplina è ispirata ad una logica precauzionistica e stabilisce gli obblighi del gestore-detentore dello stabilimento-impianto per prevenire incidenti e limitare i danni alla salute umana e dell'ambiente. La disciplina è di carattere amministrativo, con norme penali sanzionatorie, ed è basata su un modello di cd. cogestione: l'individuazione dei rischi e delle precauzioni in concreto è affidata a piani aziendali elaborati in collaborazione con le rappresentanze sindacali e delle agenzie amministrative.

L'art. 27 co. 3 prevede che "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'art 25, che non adempia agli obblighi previsti dall'art 24 co. 1 per il caso di accadimento di incidente rilevante è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni" Secondo parte della dottrina<sup>145</sup> sarebbe evidente il carattere sussidiario rispetto agli articoli 434 e 449. Più nello specifico, però, si è osservato<sup>146</sup> che l'art. 27 co. 3 sarà applicabile solo qualora non vi siano state conseguenze dannose, poiché altrimenti si ricadrebbe nell'ambito di

---

<sup>145</sup> Così A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p 466.

<sup>146</sup> PACCAGNELLA, *Prevenzione di incidenti rilevanti*, in *Dir pen proc* 2000, 16.



applicazione del 434 e 449; secondo altri<sup>147</sup> invece, in presenza di conseguenze dannose sarebbero applicabili gli artt.437 co. 1 e 451 c.p. Si è altresì osservato che qualora l'incidente sia sviluppo causale di una omissione del gestore avente ad oggetto cautele diverse da quelle previste dall'art 24 co. 1, e l'incidente sia conseguenza voluta si applicherà l'art.434 co. 2, in caso di conseguenza non voluta invece si applicherà l'art. 449.

Non sarebbe in alcun modo interferente<sup>148</sup> con il reato di disastro, per un problema invece di connotati strutturali (ossia mancanza di estrinsecazione fisica di forze, mancanza di macro danneggiamento, mancanza di concentrazione spazio-temporale) la fattispecie di cui all'articolo 22 co. 1 del d. lgs. 206 del 2001 recante la disciplina dell'impiego di Micro Organismi Geneticamente Modificati. Secondo tale articolo "chi, nell'esercizio delle attività di impiego confinato di MOGM previste dal presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo per la degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a 51.564 euro".

28. *Concorso con omissione di cautele sul luogo di lavoro.* - Per affrontare tale tema appare utile ripercorrere le motivazioni della sentenza di merito del processo Eternit<sup>149</sup>, occasione per il Tribunale di chiarire i rapporti tra il reato di cui all'art 434 e quello di cui all'art. 437. La pubblica accusa in tale processo ha contestato, per la condotta dei vertici aziendali, due capi di imputazione: il primo relativo al disastro interno alla fabbrica *ex art 437* ed il secondo circa il disastro esterno *ex art 434*. Il Tribunale in motivazione ha affrontato il tema del concorso di reati e del rapporto tra le due fattispecie che, secondo i giudici di prime cure, si troverebbero tra loro in "rapporto di specialità bilaterale, dal momento che l'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art.

---

<sup>147</sup> C.PERINI, *Commento al d.lgs.334/1999*, in PALAZZO-PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 219.

<sup>148</sup> Così A. GARGANI, *op. ult. cit.* p 467.

<sup>149</sup> L. MASERA *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*; nota a Trib.. Torino, 13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 Maggio 2012, si veda anche S. ZIRULIA, *Processo eternit: a che punto siamo?*, cit.

434 è comune all'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437"<sup>150</sup>. Il disastro di cui all'art. 437 non deve poi essere necessariamente limitato ai luoghi interni alla fabbrica, sicché la differenza tra i due reati si coglie solo sotto il profilo della condotta: "quando il soggetto attivo è un imprenditore, se il disastro che si verifica è frutto dell'omissione di cautele antinfortunistiche, l'autore del reato risponderà unicamente della violazione dell'art. 437, mentre se il reato si verifica in conseguenza di una condotta diversa da quella disciplinata dall'art. 437, allora sarà configurabile solo il delitto di cui all'art. 434. Qualora invece l'imprenditore dovesse porre in essere, anche contemporaneamente, entrambe le condotte tipiche, allora egli verrà chiamato a rispondere di entrambi i reati. Nel caso in esame, si è verificata proprio tale ultima eventualità"<sup>151</sup>.

Secondo autorevole dottrina<sup>152</sup> sarebbero profilabili tre situazioni. Nel caso in cui l'agente voglia cagionare disastro mediante omissione di cautele si applicherà l'art 434 comma 2 in quanto nell'art. 437 co.2 il disastro non deve essere voluto. La clausola di sussidiarietà dell'art. 434 del resto si riferisce agli articoli da 422 a 433, non agli articoli successivi quale il 437. Nel caso in cui l'agente voglia rimuovere le cautele ed il disastro sia considerabile conseguenza prevedibile ed evitabile si applicherà il 437 co.2 e non il 449 in quanto l'evento è conseguenza di condotta dolosa di cui all'art 437 co.1. Al riguardo la giurisprudenza di merito, nel noto caso Seveso, ha escluso il concorso tra le due incriminazioni in base al principio di *specialità*: il 437 sarebbe norma speciale in ambito lavorativo. La soluzione non è condivisa in dottrina che invece ritiene applicabile l'art 84 c.p. ritenendo il 437 reato complesso *assorbente* il 449. Nel caso in cui l'omissione di cautele sia colposa ed il disastro sia conseguenza non voluta si applicherà l'art 449, ricostruzione accolta anche dalla sentenza di appello Seveso.

---

<sup>150</sup> Pag. 499 della sentenza.

<sup>151</sup> Pag. 500 della sentenza.

<sup>152</sup> S.CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, tomo I, reati di comune pericolo mediante violenza, cit., p 774, 775.

29. *Concorso con la parte IV del TUA (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)* – All’apice della scala di progressione offensiva costituita dalle contravvenzioni della parte IV del TUA (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) è collocabile, viste le applicazioni giurisprudenziali, il delitto di disastro innominato. Secondo la Suprema Corte «la durata in termini temporali e l’ampiezza in termini spaziale delle attività di inquinamento (in specie gestione illecita di rifiuti) giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato; questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica»<sup>153</sup>.

Si è osservato in dottrina<sup>154</sup> che il fattore che comporta l’operatività del 434 sarebbe lo straordinario superamento dei valori soglia comportanti gli obblighi di bonifica *ex art 257* Tua. Il *discrimen* tra danno e disastro sarebbe individuabile sempre secondo questa dottrina, nell’impossibilità di bonificare l’ambiente.

La Cassazione ha ricondotto all’art 449 condotte di sversamento ripetuto sul suolo e in acque di rifiuti speciali pericolosi (nella specie «fanghi contenenti sostanze pericolose», ossia contenenti oli minerali «con fase di rischio R45, idonei a provocare il cancro», amianto, ed in generale rifiuti cancerogeni)<sup>155</sup>. In presenza dunque dei requisiti di tipicità del disastro le incriminazioni contravvenzionali del Tua in materia di rifiuti risulterebbero *assorbite*.

Discorso a parte sembrerebbe potersi fare per l’incriminazione di cui all’art 260 Tua (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)<sup>156</sup>. Tale delitto (e non

---

<sup>153</sup> Cass. Sez. III pen, 29.2.2008, n 9418, Agizza, in R G A 2008, 827 con nota di CASTOLDI, Il ritorno del disastro innominato in materia di ambiente.

<sup>154</sup> BALESTRINO, *Deposito temporaneo di rifiuti, Deposito incontrollato, stoccaggio, discarica: un groviglio normativo da dipanare*, in RTDPE 1-2/20013. Per C. RUGA RIVA, il superamento dei valori soglia, di natura precauzionale non può di per sé provare il disastro, ma è indice che va accompagnato dalla prove del pericolo per la pubblica incolumità.

<sup>155</sup> Cass. Sez. V pen 7.12.2006, Pellini (la sentenza è riportata da G.DE SANTIS, *op. cit.*, 176, nota 79).

<sup>156</sup> “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti” è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

contravvenzione) consiste nell'attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative. Considerata separatamente e con un maggior trattamento sanzionatorio è la gestione di rifiuti ad alta radioattività.

In questo caso, si è rilevato in dottrina<sup>157</sup> che la giurisprudenza, nel caso in cui dalla gestione derivi un danno ambientale di straordinaria entità, applichi il delitto di disastro. È questa, però un'applicazione criticata dalla stessa dottrina che sottolinea la diversità dei beni tutelati dalle due norme: l'incolumità pubblica quella codicistica e l'ambiente quella del T.u.

---

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

<sup>157</sup> TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, su Leg. Pen. 2/2013, p

## CAPITOLO IV

### NUOVI ORIZZONTI

SOMMARIO: Introduzione - Diritto penale del comportamento vs. autoregolamentazione sociale. La lezione di Federico Stella - Vie d'uscita - La legge n.68 del 22 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" L'iter parlamentare - Le nuove fattispecie. Inquinamento ambientale - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale - Disastro ambientale - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - La prova del nesso causale - Il reato di omessa bonifica - Le aggravanti. Il ravvedimento operoso - La responsabilità degli enti. - La confisca obbligatoria - La disciplina della prescrizione - Estinzione delle contravvenzioni ambientali ed altre disposizioni.

1. *Introduzione* – Al termine dell'analisi pare opportuno fornire al lettore alcuni cenni circa le proposte per la soluzione dei problemi sin qui affrontati.

Tali ipotesi, affermatesi nel dibattito dottrinale e da tempo oggetto di interesse del legislatore, spaziano a tutto campo e vanno dalla depenalizzazione all'adozione di un modello penale c.d. puro che finalmente superi la disciplina accessoria attuale.

2. *Diritto penale del comportamento vs. autoregolamentazione sociale, La lezione di Federico Stella* - Come si è accennato, di fronte all'incertezza del rischio tecnologico, le risposte della dottrina sono approdate a risultati talvolta estremi. Sicuramente tale appare quel filone di pensiero bene esposto – e criticato- da Federico Stella in quell'opera che tutt'ora costituisce una

pietra miliare nella letteratura giuridica: “Giustizia e modernità”<sup>1</sup>. L’orientamento marcatamente stigmatizzato dall’autore è quello del “diritto penale del comportamento”: tale sarebbe un diritto penale costituito da “norme comportamentali riferite al futuro”, sganciate dal danno e dal pericolo di danno, cioè un diritto penale senza evento. Accanto a questo vi è il modello del pericolo astratto, maggiormente rispettoso dei canoni del diritto penale liberale, ma ugualmente pericoloso.

Il diritto penale del comportamento si concretizza in norme volte a sanzionare la mera inosservanza dei valori-soglia di emissione dell’industria e della presenza di sostanze tossiche negli alimenti. Esse hanno il compito di garantire la sicurezza nel futuro, quando le possibili conseguenze delle azioni presenti ricadranno sull’intera popolazione<sup>2</sup>.

La seconda tesi, quella del pericolo astratto<sup>3</sup>, ha un contenuto parzialmente diverso. Il pericolo astratto ha il carattere “reale” a differenza del reato di comportamento che ruota attorno ad un pericolo “immaginario”; e la realtà del pericolo astratto deriva da una base scientifica già consolidata che conferisce oggettività all’incriminazione. Benché dunque non ci sia una portata offensiva concreta per il bene protetto, tale modello di incriminazione è esente da critiche quantomeno sul versante della sua base legittimante che sarebbe rinvenibile nella certezza scientifica, per esempio circa la pericolosità di un’esposizione ad una sostanza. Il diritto penale del comportamento è invece tipica espressione del principio di precauzione e, in nome di una indefinita offensività di una sostanza o di un’attività, vieta senz’altro la sua realizzazione.

Frutto della cd. paura da ignoto di cui per primo ci ha parlato U. Beck ne “La società del rischio”<sup>4</sup>, questo modello penalistico, secondo il maestro Stella sarebbe carente già nei suoi presupposti: la razionalità del mezzo rispetto allo

---

<sup>1</sup> F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione delle vittime e la tutela dell’innocente*. Milano, 2003, p 515 ss.

<sup>2</sup> Tesi di STRATENWERTH, *Zukunftsisicherung mit den Mitteln des Strafrechts*, Zstw 105 1993, p 679.

<sup>3</sup> Perorata da HERZOG, *Gesellschaftliche unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge*, Heidelberg, 1991. 50 ss.

<sup>4</sup> U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, traduzione di W Privitera, C Sandrelli, Roma, 2000.

scopo, caratteristica principale del diritto penale verrebbe qui meno. Rispetto ad un rischio ignoto, che mezzo potrebbe adottare il legislatore per tutelare i consociati?

3. *Vie d'uscita* - Le vie d'uscita indicate dall'autore<sup>5</sup> per non sacrificare il diritto penale liberale sull'altare della società della paura e del rischio sono tre<sup>6</sup>: autoregolamentazione sociale, sanzione civilistica, sanzione amministrativa. Per quanto riguarda la prima, si afferma che un intervento del legislatore penale, vincolando i consociati con la minaccia della sanzione afflittiva, osterebbe alla sperimentazione di nuove forme spontanee di controllo, quali sono quelle che si sviluppano nelle dinamiche di mercato libero, come i codici deontologici delle associazioni di produttori, le trattative con le associazioni dei consumatori e con le associazioni ambientaliste. Altri rami dell'ordinamento consentirebbero di controllare e sanzionare attività pericolose senza piegare le categorie penalistiche verso una deriva illiberale. Sicuramente una risposta potrebbe provenire dal diritto civile, con le sue categorie flessibili ed il rimedio risarcitorio, avrebbe capacità concrete di intervenire a sanzionare comportamenti nocivi. Ma soprattutto quella del diritto amministrativo sarebbe la strada per tutelare l'interesse della collettività nei confronti delle attività e produzioni di rischio ignoto. Il modello delle Agenzie, in particolare, consentirebbe di prevenire il verificarsi di catastrofi irrimediabili *ex post*. La soluzione individuata dall'autore è quella dei “*compliance programs*”, piani di sicurezza negoziati tra imprese ed agenzie statali che garantirebbero di individuare i più alti *standards* di tutela e la cui violazione darebbe poi luogo a sanzioni amministrative, e non alle sanzioni penali così estromesse completamente dall'area dell'organizzazione dell'impresa lasciando spazio a strumenti più

---

<sup>5</sup> F. STELLA, *op. cit.*, p 552 e 593.

<sup>6</sup> Le stesse vie d'uscite sono riprese da F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, il quale fa leva, inoltre sulla teoria del *normal accident*, ossia dell'imprevedibile interazione di fattori causali in organizzazioni complesse che osterebbe senz'altro all'individuazione di responsabili individuali. Da ciò la necessità di punire l'ente per l'inefficiente organizzazione aziendale.

flessibili ed incentivanti rispetto all'autoproduzione sociale di regole cautelari innovative e flessibili.

4. *La legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". L'iter parlamentare* – È giunto al termine il 19 maggio 2015 l'iter di approvazione del d.d.l. 1345/2014. Pare opportuno fornire un breve<sup>7</sup> *excursus* sull'iter al lettore: il testo originario è stato licenziato il 26 febbraio 2015 dalla Camera, poi approvato con modifiche dal Senato il 4 marzo 2015 ed infine confermato dalla Camera il 19 maggio 2015. Parrebbe un tempo ragionevole, se non fosse che la prima proposta di introdurre nel codice penale fattispecie delittuose a tutela del bene ambiente è stata avanzata nel 1988, a partire dal cd. Progetto Pagliaro, seguito dalla c.d. proposta Manna nel 1997<sup>8</sup>.

Sull'opportunità di inserire nel codice penale un titolo di reati a tutela dell'ambiente non tutta la dottrina si è espressa con favore, mettendo in dubbio talvolta la reale funzione di orientamento culturale che tale operazione potrebbe

---

<sup>7</sup> Di seguito si riporta per intero l'iter legislativo. Camera dei deputati (atto n. 342):

Presentato dall'on. Realacci il 19 marzo 2013. Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 maggio 2013 con pareri delle Commissioni I e VIII. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 20, 26 giugno; 17 luglio; 8, 9 ottobre; 17, 18 dicembre 2013; 14, 15, 16 gennaio e 26 febbraio 2014. Esaminato in aula il 2 gennaio 2014 ed approvato, in un Testo Unificato con gli atti n. 957 (Micillo ed altri) e n. 1814 (Pellegrino ed altri) il 26 febbraio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1345):

Assegnato alle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio) riunite, in sede referente, il 5 marzo 2014 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>. Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19, 25 marzo; 1, 8 aprile; 25 giugno; 1<sup>o</sup> agosto; 11 settembre; 15 ottobre; 3 dicembre 2014; 7, 20, 22 e 26 gennaio 2015. Esaminato in aula l'11, 12, 17 e 24 febbraio 2015 ed approvato con modificazioni, il 4 marzo 2015.

Camera dei deputati (n. 342-957-1814-B):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 marzo 2015 con parere della Commissione I, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 19, 26 marzo; 1, 15, 22, 23, 28 aprile e 4 maggio 2015. Esaminato in aula il 27 aprile 2015 ed approvato con modificazioni, il 5 maggio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1345-B):

Assegnato alle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio) riunite, in sede referente, il 5 maggio 2015 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>. Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7 e 13 maggio 2015. Esaminato in aula il 14 maggio 2015 ed approvato il 19 maggio 2015.

<sup>8</sup> Su tali progetti LO MONTE *Diritto penale e tutela dell'ambiente cit.335 ss.*; L.SIRACUSA, *la tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007 431 ss.



avere<sup>9</sup>. Variegate sono le posizioni<sup>10</sup> circa la qualità del nuovo testo normativo; non sono mancati coloro che hanno considerato l'intervento un atto meramente simbolico e di scarsa efficacia repressiva<sup>11</sup>. Si cercherà qui di dare una panoramica generale sui suoi contenuti e sulle sue criticità.

La legge prevede l'introduzione all'interno del Codice Penale del titolo VI-*bis* intitolato: "Dei delitti contro l'ambiente". Tale titolo contiene cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo, omessa bonifica. Inoltre sono disciplinati il ravvedimento operoso, l'obbligo di bonifica, la responsabilità amministrativa degli enti, l'introduzione nel TUA di un procedimento di estinzione delle contravvenzioni ivi previste, l'inasprimento della disciplina sanzionatoria delle violazioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 – recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme

---

<sup>9</sup> Sul problema si veda L.SIRACUSA, *op cit.*, 544; C.BERNASCONI, *il reato ambientale*, Pisa, 2008.

<sup>10</sup> QUARANTA, *Il nuovo diritto penale ambientale*, in *Amb e Svil* 4/2014, 288 ss.; C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia alla camera*; A.L. VERGINE, *I nuovi delitti ambientali*, in *Amb e Svil* 6/2014, 443 ss; M. SANTOLOCI, *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali*, in [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net), 3.3.2014; M. MONTANARI, *Il Senato approva il d.d.l. in materia di delitti contro l'ambiente*, 8.3.15 su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); sul testo definitivo, per il momento gli unici commenti al testo sono: la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione* pubblicata su [www.dirittopenalecontemporaneo](http://www.dirittopenalecontemporaneo) in data 3 Giugno 2015, ed i contributi pubblicati sulla Guida al Diritto n. 25: R. PENNISI, *Quella svolta epocale nel reprimere i reati contro l'ambiente*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 10; ID., *La mappa del provvedimento*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015; ID *Le novità*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 31; ID., *I nuovi delitti*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 36; ID., *Confisca allargata per aggredire i patrimoni illeciti*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015; ID., *Il disastro ambientale in generale*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 45; ID., *Il nuovo disastro ambientale* , su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 48; ID., *La riparazione del danno*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 51; A. SALVATORE, *L'omissione della bonifica*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 56; ID., *I profitti dei reati*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 59; ID., *Responsabilità enti: innovazioni in linea con la direttiva Ue*, su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015, 62; ID., *Inasprite le sanzioni su specie animali e vegetali protette*, Su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015; ID., *Contravvenzioni: sistema di estinzione poco organico*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015; ID., *Strutture e mezzi non adeguati agli obiettivi*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 73.

<sup>11</sup> Così A.L. VERGINE, *op. cit.*, p 443 ss.

per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.

5. *Le nuove fattispecie. Inquinamento ambientale.* - Per quanto concerne la prima incriminazione, la formulazione definitiva<sup>12</sup> dell'art 452-bis punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata<sup>13</sup>.

Si tratta dunque di un delitto di evento, secondo alcuni<sup>14</sup>, alternativamente di pericolo o di danno, caratterizzato dalla compromissione o deterioramento rilevante di suolo, acqua, aria, etc., commesso “abusivamente” e non più esclusivamente in “violazione di norme poste a tutela dell'ambiente” (come era previsto nel testo precedentemente approvato): la precedente forma vincolata presentava un maggiore grado di specificità, non essendo sufficiente, ad esempio, la violazione di principi, come quello di precauzione, o di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

Sul concetto di abusività occorre peraltro soffermarsi. La scelta di tale formula, aspramente criticata in dottrina per la scarsa tassatività, è stata ricondotta in sede di primi commenti alla violazione di prescrizioni contenute in

---

<sup>12</sup> La versione approvata in commissione ambiente alla camera era la seguente:” E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica”.

<sup>13</sup> Le rispettive ipotesi colpose sono punite con pene diminuite da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies).

<sup>14</sup> Così M.C. AMOROSO, *I nuovi delitti*, cit., p 37. Secondo l'autrice la condotta di compromissione sarebbe riferita al pericolo e il deterioramento al danno.

autorizzazioni amministrative. Se l'applicazione della norma fosse rigidamente vincolata a tali prescrizioni parrebbe evidente che il modello contravvenzionale di tutela sarebbe solo apparentemente superato, ritornando sempre al centro del processo penale la valutazione dei cd. valori soglia caratterizzanti tali autorizzazioni. Si osservi però che proprio con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti<sup>15</sup> la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la mancanza di autorizzazione non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto, il quale può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, o che le autorizzazioni siano scadute o illegittime o non commisurate all'attività richiesta<sup>16</sup>

Finalmente dunque è stata introdotta nell'ordinamento una fattispecie delittuosa pura in grado di superare il modello accessorio e contravvenzionale attuale. Si noti che le incriminazioni delittuose e contravvenzionali potrebbero secondo alcuni autori concorrere, mentre, secondo altri, potrebbe configurarsi il delitto di inquinamento come illecito complesso, in sé assorbente le condotte contravvenzionali<sup>17</sup>.

Aspre critiche sono state mosse<sup>18</sup> circa l'uso di alcuni termini di dubbia determinatezza, ossia il concetto di compromissione/deterioramento. Esso è ricostruibile, secondo taluni<sup>19</sup>, *a contrario* dal nuovo reato di disastro, in termini di "reversibilità", concetto peraltro di generico uso.

---

<sup>15</sup> Cass. Sez. 3 n 46029 del 6/11/08, De Franza.

<sup>16</sup> Cass. Sez. 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, Rv. 258326.; Sez. 3, n. 46029 del 6 novembre 2008, De Frenza, Rv. 241773; Sez. 3, n. 4503 del 16 dicembre 2005, Samarati, Rv. 233292, Sez. 3, n. 358 del 20 novembre 2007, Putrone e altro, Rv. 238559; Sez. 3, n. 40945 del 21 ottobre 2010, Del Prete ed altri, Rv. 248629; Sez. 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236294, in una fattispecie di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false. Per tali osservazioni e un'analisi più dettagliata si rinvia alla *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., p 11 ss.

<sup>17</sup> C. RUGA RIVA, *op cit*, p 3

<sup>18</sup> C. RUGA RIVA, *op cit*, p 2, A.L. VERGINE, *op cit*, p 444 ss. L'autrice in particolare sottolinea l'eccessiva indeterminatezza lessicale della fattispecie e della successiva incriminazione di disastro, sottolineando le "sviste" del legislatore nella prima versione del ddl approvata alla camera.

<sup>19</sup> Da C. RUGA RIVA, *op cit.*, p 3, analogamente M.C. AMOROSO, *op cit*, p 38.

Aggettivi ed avverbi, in altre parole “lasciano ampi margini di interpretazione”<sup>20</sup>. Non tutti sono concordi però al riguardo.

Da più parti si sottolinea l’opportunità del riferimento del legislatore ad “un habitat”, espressione che sostituisce la precedente formulata con l’articolo determinativo: in questo modo si rende possibile l’applicazione a condotte incidenti a livello locale, laddove altrimenti sarebbe stata pressoché inapplicabile la disposizione a deterioramenti dell’ecosistema nel suo complesso. Un’ulteriore osservazione circa il concetto di qualità del suolo: al riguardo già sono riscontrabili divergenze ermeneutiche circa la ricostruzione in chiave ecocentrica o antropocentrica delle stesse. A favore della ecocentrica avrebbe militato la forma vincolata della condotta, realizzata rigorosamente in violazione di norme sulla tutela dell’ambiente, e non della salute umana<sup>21</sup>.

6. *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.* - Il legislatore ha previsto all’articolo 452-ter la sanzione per il caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la reclusione non può superare gli anni venti.

E’ di grande interesse tale disposizione in quanto costituisce il collegamento tra beni collettivi e diffusi quali la salute e l’ambiente ed i beni individuali della vita e dell’integrità fisica: collegamento oggi fortemente dibattuto nell’ambito dell’applicazione dell’art. 434 e che colma quel vuoto di tutela sin ora registratosi

---

<sup>20</sup> *Ibidem.*

<sup>21</sup> Così C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p 4.

in materia. La fattispecie è costruita sulla falsariga dell'art 586 c.p., ed inasprisce il trattamento sanzionatorio di fatti conseguenza della condotta inquinante, comunque punibili a titolo di lesioni ed omicidio colposi. Dubbi<sup>22</sup> suscita la circostanza che non si rinviene analogo previsione in riferimento al reato di disastro, essendo questo caratterizzato da condotte di maggiore portata offensiva.

7. *Disastro ambientale.* - Con tale incriminazione, prevista dall'art. 452-*quater* si risolve l'annosa questione interpretativa che ha visto contrapposte giurisprudenza e dottrina circa l'applicabilità degli artt. 434 e 449 (disastro innominato) anche ad ipotesi di inquinamento gravi che dubbi effetti avevano sul bene incolumità tradizionalmente configurato. Messa da parte la formulazione approvata in prima lettura<sup>23</sup>, il legislatore ha stabilito che, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile<sup>24</sup> dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area

---

<sup>22</sup> Così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione* pubblicata su [www.dirittopenalecontemporaneo](http://www.dirittopenalecontemporaneo) in data 3 Giugno 2015, p 13. Si veda anche M.C. AMOROSO, *op. cit.*, p 41.

<sup>23</sup> Nel testo approvato in commissione alla camera, invece l'art 452 ter prevedeva che "Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

<sup>24</sup> Sul concetto di irreversibilità si veda M.C. AMOROSO *op cit*, p 48 che la definisce come perdita di capacità di resilienza da parte dell'ecosistema, ossia di della capacità di tornare al suo stato iniziale. Si veda inoltre la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, *cit*, p 14, ss.

naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata<sup>25</sup>.

Rispetto all'attuale figura giurisprudenziale di ecodisastro, secondo autorevole dottrina<sup>26</sup>, novità positive sono registrabili. Innanzitutto si tratta di un reato di evento di danno a forma vincolata (il vincolo consistente nell'abusività<sup>27</sup> della condotta). L'incriminazione non prevede più l'autonoma sanzione per "i fatti diretti a", formulazione che tante incertezze ha portato con sé sino ad oggi circa la natura giuridica propria e del comma successivo.

Vi è, opportunamente, una norma definitoria, che sancisce il concetto penalmente rilevante di disastro ambientale; definizione che peraltro connota la plurioffensività alternativa della condotta, che può ledere o il bene ambiente o l'incolumità pubblica in forma alternativa, superando quindi gli attuali dubbi circa il bene protetto dalla norma. In entrambi i casi (offesa all'ambiente o all'incolumità pubblica) è richiesta la valenza oggettiva della stessa, escludendo l'elemento soggettivo della percezione del pericolo pure talvolta richiesto dalla giurisprudenza attuale. Con tale scelta il legislatore in qualche modo si è allontanato dalla sentenza 327 del 2008 con la quale la Corte Costituzionale aveva indicato nella rilevanza "dimensionale" ed "offensiva" nei confronti della pubblica incolumità i connotati del disastro.

Per quanto attiene all'evento lesivo di "alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema", la sua prova non desta particolari preoccupazioni in quanto sopperibile in alternativa dalla prova che l'eliminazione dell'alterazione sia "particolarmente complessa tecnicamente o economicamente", e che comunque si dovrà avere riguardo a tempi ragionevoli per il suo superamento.

---

<sup>25</sup> Le rispettive ipotesi colpose sono punite con pene diminuite da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies).

<sup>26</sup> C. RUGA RIVA, *op cit* p. 5 ss. Dello stesso parere M.C. AMOROSO, cit., p 50. Secondo l'autrice la nuova disposizione consentirebbe anche a dare rilievo al c.d. danno occulto, cioè latente nell'ecosistema e del danno lungo latente, cioè quello che si manifesta dopo anni dall'evento inquinante (il caso tipico è quello del mesotelioma pleurico che insorge anni dopo l'esposizione ad amianto).

<sup>27</sup> Della quale si è detto nel paragrafo precedente e che potrà consistere nella violazione di legge o regolamento non necessariamente posti a tutela dell'ambiente o nella violazione di autorizzazioni amministrative.

La dottrina aveva evidenziato, circa la precedente formulazione, che nel caso di reversibilità dell'alterazione sarebbe diventato applicabile l'art 257 co 4 Tua (la causa di non punibilità costituita dalla bonifica dei siti inquinati), così neutralizzando l'efficacia deterrente dell'incriminazione (si osservi che lo stesso legislatore ha previsto all'art 452-*decies* il "ravvedimento operoso" formulato in termini di mera circostanza attenuante). La discrasia che ne sarebbe conseguita è stata agevolmente evitata specificando l'applicabilità dell'art 257 co. 4 Tua alle sole contravvenzioni.

Perplessità desta la clausola di riserva, in quanto si è osservato<sup>28</sup> che o la condotta non ha cagionato gli eventi di cui all'art 452-*quater* e allora sarà applicabile il solo 434 o li ha cagionati e allora saranno applicabili entrambe, salvo a voler ipotizzare un *assorbimento* nella nuova fattispecie. Ipotesi alternativa sarebbe considerare la clausola di carattere processuale e leggerla nel senso che gli attuali processi per disastro innominato non sono interessati dalla riforma.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la formulazione non pare escludere l'imputazione a titolo di dolo eventuale. E' stata prevista nell'art 452-*quinquies* la corrispondente incriminazione colposa rispetto alla quale non si può non sottolineare come siano da evitare gli approcci precauzionistici ricercando sempre l'elemento della prevedibilità ed esigibilità della condotta.

Non sembra particolarmente utile il secondo comma del 452-*quinquies*, il quale prevede corrispondenti ipotesi di pericolo delle fattispecie colpose in quanto parrebbe sovrapporsi alle fattispecie contravvenzionali presenti nel Tua.

8. *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.* - Autonoma incriminazione trova nel nuovo titolo VI-*bis* anche altro reato di evento. La nuova incriminazione<sup>29</sup> ha ad oggetto l'abbandono di materiale nucleare: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque

---

<sup>28</sup> Così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., p 19.

<sup>29</sup> Per un'analisi più accurata si rinvia a MONTANARI, *op cit.*; M.C. AMOROSO, *op cit.* p 40.

abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il legislatore autonomizza condotte che comunque sarebbero ricomprese nelle fattispecie di inquinamento e disastro al fine di rendere più efficace la repressione penale di un comportamento connotato da elevatissimo disvalore, quale lo sversamento di elementi radioattivi nel suolo.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'art 452-*sexies*, esso è configurabile come norma a più fattispecie, ognuna individualmente punibile, ma non punibile in concorso con le altre<sup>30</sup>.

E' opportuno notare che la disposizione interferisce con l'art. 3 della legge 704 del 1982 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980)<sup>31</sup>: la differenza tra le due norme è l'oggetto materiale: "materiale ad alta radioattività" nell'una, "materiale nucleare" nell'altra.

Inoltre la disposizione è sovrapponibile in parte con l'art 260 Tua (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) quando il materiale radioattivo sia classificabile come rifiuto: la clausola di specialità fa pensare che la norma del codice ambientale possa assorbire la nuova fattispecie, prevedendo la norma del Tua una pena maggiore.

---

<sup>30</sup> Così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., p 24.

<sup>31</sup> Secondo la quale "Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno".



9. *Impedimento del controllo.* – L’art. 452-*septies* dispone che laddove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il legislatore sanziona espressamente le attività di intralcio alla giustizia, con una incriminazione di mera condotta, secondo un modello già sperimentato ad esempio nei delitti contro l’amministrazione della giustizia (es. la falsa testimonianza). La clausola di riserva potrebbe operare laddove il fatto integri le ipotesi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o di resistenza a pubblico ufficiale<sup>32</sup>.

10. *La prova del nesso causale.* - *Punctum dolens* della disciplina resta sicuramente la prova del nesso causale. Il legislatore, recependo anche le linee guida europee, affermate da ultimo con la direttiva 2008/99 CE, ha formulato in termini di danno i reati di inquinamento e disastro. Questo porta un notevole guadagno dal punto di vista del principio di offensività, nonché per l’orientamento culturale dei consociati. Il rovescio della medaglia è tuttavia costituito dalla difficoltà probatoria della “compromissione”, soprattutto laddove essa sia frutto di fattori concausali e del contributo di più soggetti. Il progetto Pagliaro, nel 1988 proponeva di adottare la formula “cagionare o contribuire a cagionare”, ma il valore causale dell’apporto individuale non sarebbe per questo stato esente dalla prova della sua efficienza rispetto all’evento compromissivo. Sembrerebbe questo uno scoglio insuperabile in punto di formulazione della fattispecie se non tornando al modello del pericolo astratto, del reato di mera condotta e delle incriminazioni contravvenzionali consistenti nel superamento dei limiti soglia.

---

<sup>32</sup> Così la *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., p. 24.

11. *Il reato di omessa bonifica.* – Con gli artt. 452-*duodecies* e *terdecies* il legislatore disciplina, rispettivamente, l'ordine di bonifica ed il reato di omessa bonifica, così autonomizzato rispetto all'omonima previsione in materia contravvenzionale. Per quanto concerne il primo, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis*, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 c.p. Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del *Tua*, in materia di ripristino ambientale.

Con riguardo alla seconda disposizione, è previsto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000. L'obbligo d'intervento può scaturire tanto dall'ordine di cui al 452-*duodecies* quanto dalla legge o da provvedimenti amministrativi.

E' opportuno sottolineare che per risolvere l'interferenza che si sarebbe creato con l'articolo 257 *Tua* il legislatore è opportunamente intervenuto sul relativo testo introducendo una clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") e limitandone l'ambito di applicazione alle contravvenzioni ambientali eliminando il generico riferimento ai "reati". Diversamente non si sarebbe potuto non qualificare la bonifica come causa di non punibilità di natura estintiva dei reati di inquinamento e di disastro con effetti reversibili, laddove la novella invece qualifica il ravvedimento come circostanza attenuante.

12. *Le aggravanti.* – Con l'evidente intento di contrastare il fenomeno delle "ecomafie", la legge in esame introduce le circostanze aggravanti ambientali applicabili al reato di associazione a delinquere. Diverse critiche sono state mosse

al riguardo. Appare incongruente<sup>33</sup> l'introduzione *ex art. 452-octies* del delitto di inquinamento e di disastro tra le aggravanti dell'art 416 e del 416-*bis*, profilandosi una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altre fattispecie delittuose connotate da non minore disvalore sociale.

L'art. 452-*octies* prevede un'ulteriore aggravante costituita dalla partecipazione all'associazione del pubblico ufficiale facente funzioni in materia di tutela dell'ambiente.

Si introduce infine nel codice penale una nuova aggravante, la cd "aggravante ambientale": quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal titolo 6-bis, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal TUA o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio. La previsione è un'ipotesi speciale rispetto all'art 61 co.1 n.2) c.p. (l'aggravante c.d. teleologica) con la differenza che in questo caso è previsto solo il caso di reato commesso per eseguirne un altro e non quello dell'occultamento

13. *Il ravvedimento operoso.* – A norma dell'art. 452-*decies* le pene previste per i delitti dal titolo VI-*bis*, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché' per il delitto di cui all'articolo 260 TUA sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un

---

<sup>33</sup> Critica mossa da C. RUGA RIVA, *op cit.*, p 6. Si osservi però che il Sostituto procuratore Pennisi, al contrario ritiene l'introduzione delle aggravanti ambientali una "innovazione rivoluzionaria che adegua finalmente la nostra legislazione ai precetti costituzionali e agli insegnamenti della consulta, e proietta la legislazione italiana ai vertici tra quelle dei paesi dell'Unione europea" si veda PENNISI, *Quella svolta epocale nel reprimere i reati contro l'ambiente*, su Guida al diritto, 25/15, p10

terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di bonifica e ripristino in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso. Tale è il contenuto della disposizione definitivamente approvata<sup>34</sup>.

Non è mancato in dottrina chi ha polemicamente chiosato che il "ravvedimento operoso" è norma "tipicamente inserita nel nostro sistema penale per combattere le emergenze del momento"<sup>35</sup>. Altri<sup>36</sup> hanno invece osservato che la norma rappresenta utile strumento di carattere premiale volta ad orientare il comportamento dei consociati in ossequio ad una concezione preventivo-integratrice del diritto penale.

La natura giuridica della norma appare ibrida, mescolando la disposizione ipotesi di ravvedimento ("...si adopera per evitare...") di collaborazioni processuali ("...aiuta concretamente autorità di polizia...") e condotte riparatorie ("...provvede alla messa in sicurezza...").

La fattispecie in esame pare allontanarsi dai modelli codicistici sia per quanto riguarda l'art. 62 n 6) c.p. il quale è integrato solo se l'azione ha movente interno, sia dall'art 56 ult. co. c.p. che interviene prima della consumazione del reato.

La norma richiede che l'attività riparatoria sia caratterizzata dalla concretezza ("provvede concretamente"), il che pare escludere che l'effetto attenuante possa ricollegarsi ad attività meramente preparatorie alla bonifica quali

---

<sup>34</sup> Nella precedente formulazione invece era previsto che colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi".

<sup>35</sup> C. RUGA RIVA, *op cit* p 9.

<sup>36</sup> Così S. ANTONELLA *La riparazione del danno*, cit., p. 51.

indagini esplorative, caratterizzazione, analisi dei siti, le quali rilevano tuttalpiù per la concessione della sospensione processuale.

Resta da vedere se nell'applicazione giurisprudenziale si riterrà sufficiente ai fini della concessione di quest'ultima e della prescrizione il compimento di tali operazioni preliminari, o si richiederà il compimento di attività più concrete quale l'approvazione di un progetto operativo o l'avvio materiale delle operazioni di bonifica.

È importante sottolineare che il legislatore mira ad ottenere il risultato politico criminale della rimozione delle conseguenze del reato con il meccanismo premiale affiancandolo alla minaccia della sanzione ulteriore, essendo questa oggetto dei successivi artt. 452 *duodecies* e *terdecies*.

14. *La confisca obbligatoria* - Come è ormai consuetudine, il legislatore prevede espressamente l'applicazione della confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 452-*undecies*). La tecnica del rinvio espresso sembrerebbe<sup>37</sup> essere di ostacolo all'applicazione anche ai delitti colposi previsti dall'art. 452-*quinquies* cui il testo non fa riferimento, salvo interpretare estensivamente la formula utilizzata per la confisca per equivalente applicabile a "i delitti previsti dal presente titolo".

Si noti inoltre che la norma prevede l'applicazione della confisca per equivalente espressamente dopo che quella ordinaria non sia andata a buon fine.

Il legislatore, inoltre, armonizza la disposizione in esame con la disciplina del ravvedimento operoso stabilendone l'inapplicabilità per il caso di bonifica dei luoghi.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi della confisca, la norma vincola espressamente la destinazione dei beni al ripristino dell'ambiente deteriorato<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., p 29 ss. Sul tema si veda anche S. ANTONELLA, *Il profitto dei reati*, cit., p 59 ss.

<sup>38</sup> Per ulteriori approfondimenti si veda S. ANTONELLA, *op cit*, p 60ss.

15. *La responsabilità degli enti. - Dulcis in fundo*, la legge. estende il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231 del 2001<sup>39</sup> ai delitti ambientali, prevedendo sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote per il delitto di inquinamento e la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per il delitto di disastro, con riduzione della sanzione pecuniaria di un terzo alle corrispondenti fattispecie colpose<sup>40</sup>. Sono previste sanzioni interdittive, non superiori ad un anno nel solo caso dell'inquinamento ambientale doloso; per le fattispecie colpose è prevista la riduzione pari ad un terzo. Così facendo il legislatore pone rimedio alla evidente lacuna di tutela sorta con l'incompleta attuazione della 2008/99 CE, la quale imponeva tra l'altro (art. 7) di sanzionare le persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero stati commessi reati ambientali di danno o pericolo concreto alle matrici ambientali o alla vita o integrità fisica delle persone, riferimento direttiva che evidentemente chiedeva un *quid pluris* rispetto alle blande fattispecie contravvenzionali attualmente applicabili agli enti grazie al d.lgs. 121 del 2011.

Per quanto riguarda i presupposti della responsabilità dell'ente, come per i reati commessi in violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori, occorre uno sforzo ermeneutico per individuare l'interesse-vantaggio nella realizzazione del reato. Sempre analogamente all'area della sicurezza sul lavoro si potrebbe ricostruire tale vantaggio in termini di indebito arricchimento ottenuto dal risparmio di spesa necessaria per adeguare gli stabilimenti industriali alla legislazione ambientale<sup>41</sup>.

Con l'estensione della responsabilità agli enti è possibile applicare anche a questi la confisca per equivalente, strumento assai temuto nell'area nel diritto penale dell'impresa, quindi di grande impatto general-preventivo e, soprattutto, di grande efficacia.

---

<sup>39</sup> Sui problemi generali circa la responsabilità degli enti si invia a G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, su Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.1, 2006, pag. 151

<sup>40</sup> Sul tema si veda S. ANTONELLA, *La responsabilità degli enti*, cit, p 62.

<sup>41</sup> Così M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente* in Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F Palazzo e C E Paliero, cit., p44ss; C. RUGA RIVA *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p 15 ss

16. *La disciplina della prescrizione.* – Il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina della prescrizione: all'articolo 157 co.6, secondo periodo, c.p., dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite dall'art 1 co. 6 della legge 68 le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo». Il risultato è un termine prescrizionale raddoppiato della durata di quarant'anni che possono arrivare a 50 in presenza di fatti interruttivi, decisamente stridente<sup>42</sup> rispetto al termine dei reati contravvenzionali in materia ambientale.

Resta il punto dolente dell'individuazione del *dies a quo*, sul quale si è recentemente espressa la Cassazione<sup>43</sup> affermando che non rilevano ai fini dell'individuazione del *dies* per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione.

17. *Estinzione delle contravvenzioni ambientali ed altre disposizioni.* – L'art. 1 co. 5 della legge 68 introduce nel TUA una parte 6-*bis* disciplinante il procedimento di estinzione degli illeciti ambientali mediante adempimento di prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione (articoli da 318-*bis* a 318-*octies*).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si osservi che il testo prevede le sole contravvenzioni e non gli illeciti amministrativi. Non è prevista inoltre l'applicabilità a reati estranei al TUA.

Il procedimento è scandito dagli articoli da 318 *ter* a *septies*, si apre con la comunicazione del PM all'autorità amministrativa che impartisce le prescrizioni e, verificato l'adempimento, termina con l'archiviazione del procedimento o, in caso di adempimento tardivo, con l'applicazione dell'oblazione.

---

<sup>42</sup> Così la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, cit.*, p 33.

<sup>43</sup> Cass. pen., sez. I, 19.11.2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny

Il comma 6 dell'art. 1 interviene sulle sanzioni accessorie inserendo nel catalogo dell'art. 32 c.p. anche i reati ambientali.

L'art. 1 co. 7, novellando l'art 118-*bis* d.att. c.p.p., attribuisce al Pubblico Ministero il dovere di comunicare al Procuratore nazionale antimafia l'avvio delle indagini su delitti ambientali (compreso l'art 260 Tua).

L'art. 2 della legge inasprisce la disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 1, 2, 5, 6, 8-*bis* e 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'art. 3 dispone infine che la legge entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015.



## CONCLUSIONI

Ci siamo domandati nel primo capitolo se una nozione giuridicamente rilevante ed unitaria di ambiente esista, ed è emerso dall'analisi che, attraverso una lunga evoluzione fatta di produzione dottrinale, arresti giurisprudenziali innovativi e riforme legislative, il riconoscimento della giuridicità del concetto di ambiente e della sua tutela, nonché la sua rilevanza costituzionale è ormai innegabile. Egualmente innegabile è il collegamento tra ambiente e salute umana per il tramite del diritto alla salubrità dell'ambiente, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale ormai da tempo.

L'analisi dell'art. 434 ha riconfermato quanto già evidenziato da una ormai sedimentata produzione dottrinale. Il ricorso del legislatore ad una formulazione così ampia ed indeterminata inevitabilmente ha consegnato all'interprete l'onere di completare il precetto con pregiudizio per il principio di tassatività. La costruzione dottrinale e giurisprudenziale del concetto di disastro ha certamente aiutato a colmare questo vuoto. Tuttavia ciò non è stato sufficiente ad impedire una giurisprudenza oggettivamente creativa. Sotto le crescenti istanze di tutela provenienti dalla società -che si possono far partire dal cd. disastro Seveso -, ed in permanente attesa di una riforma da venire, la prassi applicativa è arrivata a generare una nuova fattispecie incriminatrice, il "disastro ambientale", *species* del *genus* "disastro innominato". A tale risultato la giurisprudenza è arrivata dilatando fino all'estremo il concetto del "disastro" arrivando a ricondurvi casi eterogenei e dai contorni del tutto evanescenti, ai limiti dell'applicazione analogica *in malam partem*. Assai fragile argine a questa tendenza prasseologica è stato anche il criterio del bene giuridico. Benché la dottrina più accorta (e più conservatrice) ribadisce che dal bene della "incolumità pubblica" vadano tenuti separati i beni "incolumità fisica" e "salute pubblica", pare ormai diffusa l'interpretazione estensiva di questo, ricomprendente anche questi ultimi beni. Inoltre non sempre la giurisprudenza ha dimostrato la dovuta attenzione all'accertamento della portata offensiva per la pubblica incolumità, limitandosi a verificare le condotte inquinanti: negli ultimi arresti ha avuto infatti sempre più spazio l'accertamento del cd. "danno ambientale".

Superato il vaglio della Corte costituzionale nel 2008, ultimo banco di prova della fattispecie è stata la sentenza Eternit, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto interpretazioni estremamente “libere” dell’art 434 elaborate dai giudici di merito e di gravame che sembravano esasperare questa tendenza espansiva. In particolare escludendo il dolo eventuale ed individuando il *tempus commissi delicti* preciso, la Corte ha respinto tesi ricostruttive che avrebbero accentuato ulteriormente l’indeterminatezza di un evento completamente volatilizzato nel tempo e nello spazio, in alcuni casi imprevedibile e neppure voluto. Ossia, riprendendo l’affermazione del Procuratore generale Iacoviello<sup>44</sup>, con tale sentenza la Cassazione, tra giustizia e diritto, ha riaffermato il valore del diritto, ricordando implicitamente la pericolosità di un giudice penale “moralizzatore”.

Colmando un vuoto di tutela denunciato ormai da anni e sul quale anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 327 ha ammonito il legislatore ad intervenire, con la legge 68 del 2015 è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un modello cd. *puro*<sup>45</sup> di incriminazione dei reati ambientali. Nonostante la dottrina abbia già evidenziato le criticità emergenti dal testo legislativo, pare che l’intervento sia stato accolto con una buona dose di ottimismo, talvolta entusiasmo<sup>46</sup> dalla magistratura. Certamente la prima e fondamentale nota positiva è costituita dalla riparazione del *vulnus* al principio di stretta legalità che ormai da anni il nostro ordinamento stava subendo per ovviare ai vuoti di tutela.

Restano i dubbi sulla possibilità di superare le difficoltà probatorie di eventi macroscopici e sempre connotati da decorsi eziologici concausali. Sempre presente è inoltre il rischio che nelle imputazioni colpose si adottino paradigmi precauzionistici, basati cioè non sull’accertamento della violazione di precise regole cautelari ma sulla generale regola cautelativa dell’astensione da attività con effetti collaterali ancora di dubbia ricostruzione scientifica.

---

<sup>44</sup> Il riferimento è alla requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Iacoviello, i cui schemi sono pubblicati su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>45</sup> Si veda il primo capitolo.

<sup>46</sup> Si veda la *Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., e ancora PENNISI, *Quella svolta epocale nel reprimere i reati contro l’ambiente*, su Guida al diritto, 25/15, p10.

Resta inoltre da attendere che la Corte di Cassazione si esprima sulle locuzioni poco determinate presenti anche nel nuovo testo normativo, e fissi canoni ermeneutici chiari in grado di condurre la giurisprudenza di merito ad una applicazione quanto più costante ed uniforme possibile, rispettosa dei principi di tassatività e determinatezza che sempre devono essere guida al giudice penale.

## **ALLEGATO**

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e' inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che

dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di

vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonche' per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e' sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;



c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

## Art. 2

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle

seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

### Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

## INDICE BIBLIOGRAFICO

ABRAMI A. - TEISSONNIERE J. P., *Il caso Eternit*, in Rivista Giuridica dell'Ambiente, fasc.3-4, 2014, pag. 301

ALBERICO A., *Il disastro ambientale*, su Neldiritto, 2013, p1973

ALESSANDRI, voce *Impresa* (Responsabilità penali), in Dig. disc. pen., VI, 1992, 200

AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, su Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.1, 2006, pag. 151

ID., *Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio*, su Cassazione Penale, fasc.1, 2014, pag. 0403B

AMOROSO M C, *La mappa del provvedimento*, su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015;

ID., *Le novità*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 31;

ID., *I nuovi delitti*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 36;

ID., *Confisca allargata per aggredire i patrimoni illeciti*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 42;

ID., *Il disastro ambientale in generale*, su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015, 45;

ID., *Il nuovo disastro ambientale*, su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015, 48

ID., *La riparazione del danno*, su Guida al diritto, n. 25, 13 giugno 2015, 51

ANGIONI F, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1981

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano 2008

ARDIZZONE S, voce *Crollo* nel Dig. Disc. Pen., I, 1988

BAJNO, voce *Ambiente* (tutela penale dell') nel Dig. Disc. Pen., I, 1988

BALESTRINO, *Deposito temporaneo di rifiuti, deposito incontrollato, stoccaggio, discarica: un groviglio normativo da dipanare*, in RTDPE 1-2/20013

- BALOSSI M., *Il disastro ambientale*, su A e S 2008, p619
- BARTOLI R., *La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto. Relazione svolta al Corso "La sicurezza del lavoro: infortuni e malattie da lavoro", tenutosi presso la Scuola Superiore della Magistratura nei giorni 21-23 maggio 2014* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 Luglio 2014
- ID., *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto. Un'indagine giurisprudenziale*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 25 gennaio 2011
- BATTAGLINI E-BRUNO, voce *Incolunità pubblica* in *Noviss Dig It VIII* Torino 1968, 542
- BECK U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità, traduzione di W Privitera, C Sandrelli*, Roma, 2000
- BELL A., *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario e ambientale*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16.10.2014
- BERNASCONI C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiusuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008
- BUTTI L., *L'utilizzo della scienza nel diritto ambientale* *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, fasc.2, 2014, pag. 129
- CAPACCIOLI, *Ambiente* (tutela del) *Parte generale e diritto amministrativo*, in *Nss D I*, Appendice I, Torino, 1980, 257 ss.;
- CASTOLDI, *Il ritorno del disastro innominato in materia ambientale*, su *R G A*, 2008, p 827
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21 Luglio 2011
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente: contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996
- CENTONZE F., *Il disastro tecnologico. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004

CENTONZE F.-D'ALESSANDRO F., *Nota alla sentenza del Tribunale di Venezia, sez. I penale, 29 maggio 2002*, in Cass Pen 2003, 267

CILIA D., *Nota a sent C. Cost 327/08*, su R G A, 12/2009, p 339

COCCO G., *Nota A Cass. Pen., Sez. III, 16 Gennaio 2008 n.9418* in Resp. civ. e prev., fasc.6, 2008, pag. 1334

CORBETTA S., *Il disastro provocato dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, su Corr. Mer. N. 10/2012, p 867

ID., *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in Trattato di diritto penale - parte speciale, diretto da Marinucci Dolcini, Padova 2003

CORSANITI, *Profili generali di tutela giurisdizionale contro il danno ecologico*. In La responsabilità d'impresa, Milano 1987, 41 ss,

D'AGOSTINO, *La tutela penale dell'ambiente* in Trattato di diritto penale dell'impresa Di Amato

D'AMELIO P., voce *Ambiente* (tutela dell'), in Enciclopedia giuridica Treccani, 1988

D'ORIA G., *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complesse reati ambientali*, su RGA, 3-4/2005, p 443

DE SANTIS G., *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012

ID., *La tutela penale dell'ambiente dopo il D.Lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2012, p. 668 B.

DEAN G., *L'incolumità pubblica nel diritto penale*, Milano 1971

DEIDDA B.-GARGANI A., *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore* (a cura di), in Trattato teorico pratico Palazzo-Paliero, Torino 2012

DONINI M., *La causalità omissiva e l'imputazione "per aumento del rischio"*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002 p 289

ID., *Imputazione oggettiva dell'evento*, in Enc. dir., Annali, III, Giuffrè, 2010

FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 441-442



- ID., *Note sui reati di pericolo*, in T N, 1977, 173
- FIANDACA G - MUSCO E, *Diritto penale parte generale*, Bologna 2014
- ID., *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2014
- IORE C., *Il principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1994.
- ID., *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2008
- IORELLA, voce *Reato* in *Enc Dir*, vol XXXVIII Milano 1987
- FLICK G M, *Parere pro veritate*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)
- FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990
- GALLO M, *I reati di pericolo*, in *Foro pen* 1969, 4
- GARGANI A, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005
- ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale* Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX, Milano, 2008
- ID., *Il disastro ambientale, una fattispecie di creazione giurisprudenziale*, su *Giur. Amm.: Rass.*, anno V n1-gennaio 2013, parte quarta: *Atti del convegno Diritto dell'ambiente 16-17 ottobre 2009*
- ID., *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. VINCIGUERRA – F. DASSANO, Napoli, 2010, pag. 403 e ss
- ID., *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale* Grosso Padovani Pagliaro, parte generale, volume IX, Milano 2013
- ID., *La 'flessibilizzazione' giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, su *Leg pen.* 2011, p397.
- GATTA G, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit* 24 Novembre 2014 Editoriale, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

- GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente* Milano 1980,
- GIANNINI MS., *Ambiente: Saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in Riv trim dir pubbl 1973, 12 ss,
- GIUNTA F., *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, su Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.4, 1997, pag. 1097
- ID., (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007
- ID., *I contorni del disastro innominato e l'ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, su Giur. Cost 2008, 3539
- ID., voce *Ambiente* (tutela dell') in Enciclopedia del diritto, Annali II tomo2, Milano, 2008
- ID., voce *Principio di precauzione*, in ID., cur., *Dizionario di Diritto penale*, Milano, Il Sole 24Ore, 2008, 905 ss; id diritto penale e suggestioni, *Criminalia* 2006, 227
- GUARINIELLO R., *Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto*, su Foro it. 99 pt II, p 278
- ID., *I tumori professionali nella giurisprudenza penale* (Nota a Cass., Sez. IV, 11 maggio 1998, Calamandrei), in Foro it., 1999, II, 237
- JANS, *European enviromental law*, Groningen 2000
- KRÄMER, *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Milano, 2002
- LAI, voce *Incolumità pubblica*, in Enc giur Trecc XVI, Roma, 1989
- LO MONTE E, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*. Milano 2004
- MAIELLO V., *La confisca ex d.lgs. 231/01 nella sentenza ILVA*, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, n. 4, p. 966
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005
- MANNA A., *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, su Cass. pen., fasc.2, 2005, pag. 640

- MARINUCCI V., voce *Crollo di costruzioni*, in Enc. Dir., Milano, 1962, 419
- MARINUCCI V, DOLCINI E., *Corso di diritto penale 1*, Milano 2001
- ID *Manuale di diritto penale. Parte generale*. Milano, 2012
- MARTINI, *IL disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, su Leg. Pen 2008, p. 339
- MASERA L., *evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5/11/2014
- ID., *Epidemiologia e nesso di causalità*, in Cass Pen 2008, p 4415
- ID., *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*; nota a Trib. Torino, 13 febbraio 2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 Maggio 2012
- ID., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, Milano, 2007
- MILOCCO P, Nota a GIP SMaria Capua Vetere, 8 novembre 2004. Riv. giur. Amb., fasc.5, 2005, pag. 886
- MINGHELLI Nota a sentenza Cass. IV, 23 maggio 1986, von Zwehl in Cass. pen., 1988, p. 1250
- MOCCIA S., *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Esi, Napoli, 2001
- MONTANARI, *Il Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambiente*, 8.3.15, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- MONTINI, *La politica comunitaria in materia ambientale* in Codice dell'ambiente a cura di Nespors De Cesaris, Milano 2009
- NESPORS DE CESARIS, (a cura di) *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009
- PACCAGNELLA, *Prevenzione di incidenti rilevanti*, in Dir pen proc 2000, 16
- PAGLIARO A, *Causalità* (rapporto di) in Enciclopedia del diritto, Annali I, Milano, 2007
- PADOVANI T-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, Bologna, 2002

- PALAZZO, *Opzioni politico criminali* 99
- PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2006
- PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza eternit*, su Cass. Pen. 5/2014, p 441
- PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990
- PAONE, *Obblighi di controllo dei proprietari di terreni concessi in uso e gestione abusiva dei rifiuti* (nota a Cass. pen. n. 36836/2009), in *Ambiente e sviluppo* 2010, n. 4, pag. 316
- PATRONO, *I reati in materia ambientale*, su R T D P E, 1996 p1174
- PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979 13ss
- PELISSERO M., (a cura di), *Reati contro l'ambiente* in Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F Palazzo e C E Paliero, Torino 2013
- PENNISI R., *Quella svolta epocale nel reprimere i reati contro l'ambiente*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 10;
- PERIN A., *La crisi del "modello nomologico" fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.3, 2014, pag. 1371
- PERINI C., *Stadi di tutela e spiegazione causale* in DEIDDA-GARGANI; *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore* (a cura di), in Trattato teorico-pratico di diritto penale / diretto da F Palazzo e C E Paliero, Torino, 2012
- ID., *Commento al d.lgs.334/1999*, in PALAZZO-PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 219
- ID., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffré, 2010
- ID., *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, su Rass. It. Crimin., 2002 p389
- PIERGALLINI C., *Danno Da prodotto e responsabilità penale*, Milano 2004

ID., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, su R I D P P 2005, p 1685

PINTO, *Illecito smaltimento e disastro ambientale*, su DGAAA 2009, N3, P195

PREDIERI, *Paesaggio* (voce) in in Enc. Dir. XXXI, Milano, 1981, 503 ss

PULITANÒ, *Amministratori non operativi e omesso impedimento*, in Le società, 2 2008 p 1418

QUARANTA A *Il nuovo diritto penale ambientale*, in Amb e Svil 4/2014, 288 ss

RAMACCI L., *Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità*, su Amb e svil. 8-9/2012, p722

ID., *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2003

ID., *Tutela dell'ambiente e delega di funzioni*, A e S 2008, p17

ROMANO M., *Commentario sistematico al codice penale*, Milano, 2012

RONCELLI P., *Brevi considerazioni in tema di delega di funzioni in materia ambientale e concorso di reati*. Su Rivista Giuridica dell'Ambiente, fasc.3-4, 2014, pag. 0354B

RUGA RIVA C., *Principio di precauzione*, in Studi Marinucci, Milano, 2006, 1743ss

ID., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 8.8.14

ID., *La tutela penale dell'ambiente*, Torino 2011

ID., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia alla camera*; su [www.diritopenalecontemporaneo.it](http://www.diritopenalecontemporaneo.it), 22.1.14

ID., *Dolo e colpa nei reati ambientali* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 19.1.2015

ANTONELLA S., *L'omissione della bonifica*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 56;

- ID., *I profitti dei reati*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 59;
- ID., *Responsabilità enti: innovazioni in linea con la direttiva Ue*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015, 62;
- ID., *Inasprite le sanzioni su specie animali e vegetali protette*, Su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015;
- ID., *Contravvenzioni: sistema di estinzione poco organico*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015;
- ID., *Strutture e mezzi non adeguati agli obiettivi*, su Guida al diritto, n. 25 ,13 giugno 2015
- SANTA MARIA, *il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di cassazione sul caso eternit* su [www.DirittoPenaleContemporaneo.it](http://www.DirittoPenaleContemporaneo.it) 9/3/2015
- SANTOLOCI M., *Cassazione: lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali configura il reato di disastro innominato*; su [www.ambientediritto.com](http://www.ambientediritto.com)
- ID., *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali*, in [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net), 3.3.2014;
- SCOGNAMIGLIO C., *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile* su Resp. Civ. E Prev., fasc.4, 2013, pag. 1063B
- SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di tutela*
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione delle vittime e la tutela dell'innocente*. Milano, 2003, p 515 ss.
- ID., *Verità, scienza e giustizia* su RIDPP, 2002, 1215
- TARZIA M., *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, su Leg. Pen. 2/2013, p 389
- TRONCONE P., *Disastro ambientale e statuto normativo La quaestio dei reati a contributo causale cumulativo di tipo addizionale*, in corso di pubblicazione

VAGLIASINDI G.M., *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, su *Dir. comm. internaz.*, fasc.3, 2010, pag. 449

VENEZIANI P., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, in *Trattato di diritto penale- parte speciale*, diretto da Marinucci Dolcini, tomo II I delitti colposi

VERGINE A. L., voce *Ambiente* (tutela penale dell') nel *Dig. Disc. Pen.*, ix app 1997

ID., Nota a sentenza Trib. Udine 12 marzo 2011 n 1624 Turchetti e altri, su *R G A*, 2011, p 675

ID., *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. Pen.* Parte prima e seconda, su *A e S*, 6/2013, p534

ID., *I nuovi delitti ambientali*, in *Amb e Svil* 6/2014, 443 ss;

VIGANÒ *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penalea dieci anni dalla sentenza FRANZESE Relazione all'incontro dibattito svoltosi presso la Corte di Cassazione il 28 novembre 2012* su *Penalecontemporaneo.it*

ID., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, contributo pubblicato in Il libro dell'anno del diritto 2013 Treccani*, 31/3/13 su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008

WELZEL H, *Das deutsche strafrecht*, 1967

ZEULI, *La normativa e la giurisprudenza precedenti*, *Atti del convegno Diritto dell'ambiente* 16-17 ottobre 2009 su *Giur. Amm.: Rass.*, anno V n1-gennaio 2013, parte quarta:

ZIRULIA S Nota a Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, imp. Cozzini e altri, *Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico* , su [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 11 Gennaio 2011

ID., *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in Primo grado*, su *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.1, 2013, pag. 0471B

ID., *Processo Eternit: a che punto siamo?*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18.11.13

ID., *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?* su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15.11.2013

ID., *Fumo di ciminiera e fumus commissi delicti*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 8 5 14

ID *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della sentenza.* Nota a Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 Febbraio 2015



## INDICE DELLE SENTENZE

Corte Costituzionale, 1.8.2008 n. 327, Pres. Bile, Est. Flick.

Corte d'Appello di Venezia, n. 1817 del 15.12.2004, Est. Contini - Imp. Cefis e altri (Petrolchimico Porto Marghera).

Corte di Cassazione Sez. IV, n. 4675, 17.5.2006, Est. Brusco - Imp. Bartalini e altri (Petrolchimico Porto Marghera).

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 12464, 21.2.2007, Est. Gironi - Imp. L'Episcopo (Interbox).

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 30216, 25.6.2003, Est. Campo - Imp. Barillà.

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 7337, 21.12.2006, Est. Corradini - Imp. Volpe e altri (Enichem Porto Marghera).

Corte di Cassazione, Sez. III, 11.10.2011, n. 36626, Est. Izzo, imp. Mazzei.

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 9418, 16.1.2008, Est. Squassoni - Imp. Agizza.

Corte di Cassazione, sez. I, 19.11.2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny

Corte di Cassazione, Sez. IV, 13.12.2011, n. 46189, Est. Rosi, imp. Passariello.

Corte di Cassazione, Sez. IV, 14.3.2012, Est. Piccialli (Enichem Manfredonia)

Corte di Cassazione, Sez. IV, 25.2.2010, n. 7664, Est. Izzo, imp. Pirovano (caduta elicottero).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 11771, 9.10.1997, Est. Colaianni - Imp. Posfortunato.

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 17492, 16.11.1989, Est. Losapio - Imp. Magliacane.

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 19342, 20.2.2007, Est. Licari - Imp. Rubiero (Mardimago di Rovigo).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 3191, 22.3.1991, Est. Avitabile - Imp. Galbusera.

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 40275, 28.9.2006, Est. Visconti - Imp. Bozzoli.

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 40799, 18.9.2008, Est. Bianchi - Imp. Merli (disastro ferroviario).

Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 5820, 3.3.2000, Est. Galbiati - Imp. Alessio.

Corte di Cassazione, Sez. V, n. 40330, 11.10.2006, Est. Di Tommasi - Imp. Pellini (gruppo Pellini).

Corte di Cassazione, Sez. V, n. 998, 31.3.1992, Est. Marrone - Imp. Quaglino.

GUP Crotone, 16.10.2012, est. Gori (Pertusola)

GUP Venezia, 25.11.2011, n. 2110, Est. Liguori, imp. Piccinin (Polimeri Europa - Porto Marghera)

Tribunale di Castrovillari, n. 297, 19.3.2008, Est. Grimaldi - Imp. Bargagliotti e altri (Pertusola).

Tribunale di Genova, n. 3719, 9.2.2011, Est. Carta - Imp. Bruzzone e altri (Stoppani Cogoletto)

Tribunale di La Spezia, 10.3.2011, Est. Pavich - imp. Andreani e altri (discarica Pitelli)

Tribunale di Milano, 20.1.2009, Est. Caccialanza - Imp. Fisinghelli.

Tribunale di S.M. Capua Vetere, 6.12.2005, Est. Chiaromonte - Imp. Di Rauso.

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, n. 63, 15.07.2011, Est. Calabrese - Imp. Iuliano

Tribunale di Torino, 13.2.2012, Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny (Eternit)

Tribunale di Venezia, 24.10.2003, Est. Natto (fuga CVM - Porto Marghera).

Tribunale di Venezia, n. 173, 22.10.2001, Est. Salvarani - Imp. Cefis e altri (Petrolchimico Porto Marghera).

Tribunale di Venezia, n. 357, 19.7.2002, Est. Marchiori - Imp. Raimondi e altri (Enichem Porto Marghera).

## **RINGRAZIAMENTI**

Si ringraziano vivamente quanti hanno reso possibile questo lavoro, innanzitutto coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione materiale. Mi riferisco ad Enzo e Pasquale del centro fotocopie, al sig. Salvatore, che mi ha fornito preziosissimo aiuto per le ricerche nella Biblioteca di Area Giuridica, alla dott.ssa Nicodemo e ai part-timers della Biblioteca dell'ex Dipartimento di Diritto e Procedura Penale.

Ringrazio il Prof Amarelli, che in questo ultimo anno di università è stato un punto di riferimento non solo intellettuale, per quanto concerne le ricerche e gli studi, ma anche umano, in quanto mi ha dimostrato che il ruolo istituzionale non necessariamente dissecca i rapporti umani, come spesso accade nell'arido deserto accademico.

Un grazie alla mia famiglia in quanto ha reso possibile che io completassi la mia formazione ed arrivassi a questo successo; in particolare ai miei primi lettori: i miei fratelli e o miei genitori.

Grazie a tutti coloro che mi hanno fornito materiale, al prof. Troncone per il suo contributo sulle discariche abusive in fase di pubblicazione e ancora a Carla Iazzetti per il materiale scientifico sugli effetti delle diossine.

Voglio ringraziare la mia fidanzata Marta per aver condiviso con me preoccupazioni e le gioie di questi mesi, e per avermi supportato anche nei momenti di maggior sconforto e di studio più intenso.

Grazie ai miei compagni di avventure Dario e Lorenzo che anche in questo viaggio mi hanno affiancato e sostenuto.

Un pensiero speciale a Veronica che in questi cinque anni è stata sempre mio riferimento intellettuale con la sua passione per lo studio e la sua abnegazione.

Grazie a Gianmarco che mi ha insegnato a vedere il lato leggero della vita e dello studio.

Grazie a Lorenza che mi ha fornito la cancelleria, preziosi consigli di stile e la sua visione della vita.

Grazie a Sabato che mi ha dimostrato in questi anni cosa sia il vero interesse e la passione per la cultura umanistica.

Grazie a Clementina, ad Antonio, a Giulia, a Dalia, Francesca, Giuseppe, Pio, Gianluca, Pasquale e a tutti coloro coi quali ho affrontato questo percorso.